

**Direzione:** ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**Area:** IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G02175 **del** 21/02/2025**Proposta n.** 5763 **del** 17/02/2025**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" - Approvazione del documento "Linee Guida per la programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego di cui alla DGR 337 del 16 maggio 2024"

Proponente:

Estensore

FEMINÒ AMELIA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

FEMINÒ AMELIA

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

M. MANETTI

_____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale

E. LONGO

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" - Approvazione del documento "Linee Guida per la programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego di cui alla DGR 337 del 16 maggio 2024"

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Implementazione del Piano di Rafforzamento dei Servizi per l'impiego, Arch. Manuela Manetti;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;
- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55, l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 recante "Assesamento delle previsioni di bilancio 2023-2025. Disposizioni varie" e, in particolare, l'art. 7 recante "Disposizioni relative alla soppressione dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro" con il quale è stata soppressa l'Agenzia regionale Spazio Lavoro e disposto il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie alla direzione regionale competente in materia di politiche per l'occupazione dalla data di conferimento dell'incarico di Direttore della suddetta Direzione regionale;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 "Legge di stabilità regionale 2024";
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro - aggregati per le spese*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n.75 concernente “*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*”;
- il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie*” in particolare l’art. 3, che istituisce la Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione” e l’art. 8, che individua le funzioni della medesima Direzione e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2024, n. 25 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione”;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 45 “*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) 2024 - 2026 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”;
- l’atto di organizzazione 14 febbraio 2024, n. G01484 recante “*Organizzazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione*” e ss.mm.ii. adottato in attuazione della direttiva del Direttore Generale 30 gennaio 2024, prot. n. 132306;
- l’atto di organizzazione 30 aprile 2024, n. G05044 recante “*Organizzazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione*” avente a oggetto “*Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione*”;
- l’atto di organizzazione 30 aprile 2024, n. G05047 con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di dirigente dell’Area “Implementazione del piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego” della Direzione regionale “Istruzione, formazione e politiche per l’occupazione” all’Arch. Manuela Manetti, così come rettificato con atto di organizzazione del 7 maggio 2024, n. G05283;

VISTI altresì:

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 “*Inclusione e coesione*”, Componente 1 “*Politiche per il Lavoro*”, Riforma 1.1 “*Politiche Attive del Lavoro e Formazione*”;
- il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti

- della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
 - il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
 - il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l'articolo 10 concernente le “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”*;
 - il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
 - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *«Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*;
 - il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;
 - la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, co. 1, del citato decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;
 - il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*, e, in particolare l'allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l'Impiego”, per le annualità 2020-2025;
 - il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'11 ottobre 2021, che istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato Decreto-legge n. 77 del 2021, l'Unità di Missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 14 ottobre 2024, n. 22, avente ad oggetto “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’Ambiente (cd. ‘DNSH’)*”;
- la circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;
- la circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;
- la circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;
- la circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio” e s.m.i.;
- la circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
- la circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
- la circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- la circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza” e s.m.i.;
- la circolare RGS n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- la circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
- la circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;
- la Circolare MEF n. 27 del 17 maggio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;
- la circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

- la circolare MEF n. 35 del 10 ottobre 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0”;
- le circolari MEF – RGS adottate e adottande, in quanto compatibili;
- il Manuale per i Soggetti attuatori, adottato dal MLPS - Unità di Missione PNRR - ultima versione settembre 2024 - contenuti strumenti e format “*MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro (ex d.m. n. 74/2019, d.m. n. 59/2020 e d.S.G. n. 123/2020)*. In particolare gli obblighi previsti in capo ai soggetti attuatori, nel rispetto delle priorità trasversali del PNRR, nello specifico i principi di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali, principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH – “Do No Significant Harm”), obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti, obblighi in materia di comunicazione e informazione;

VISTI inoltre:

- la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “*Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro*” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74 di adozione del “*Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*”;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 maggio 2020, n. 59 recante “*Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro*”;
- il decreto del Segretario Generale *protempore* 4 settembre 2020, n. 123, con il quale sono state individuate le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piano attuativi regionali di potenziamento dei centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
- il decreto del Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06 luglio 2023, n. 118;

DATO ATTO che:

- in attuazione del dm n. 74/2020 e del dm n. 59/2020, alla regione Lazio sono state assegnate risorse pari a euro 88.902.118,61, di cui euro 48.853.964,52 a valere su risorse nazionali ed euro 40.048.154,09 a valere su fondi PNRR (progetti in essere);
- per l’intervento 1.1. sono stati stanziati, per tutte le regioni, € 400 milioni a valere su risorse ordinarie previste dal già citato dm 74 del 28 giugno 2019 di adozione del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego (*progetti in essere*), mentre i rimanenti € 200 milioni sono da considerarsi risorse aggiuntive per “*nuovi progetti*”, la cui ripartizione e modalità di erogazione delle stesse è definita con provvedimento n. 118 del 06/07/2023 del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “*Potenziamento dei Centri per l’Impiego*” del PNRR, il decreto del Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06 luglio 2023, n. 118 assegna alla regione Lazio un importo pari ad euro 20.024.077,05 quali risorse aggiuntive per nuovi progetti;

VISTI altresì

- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2024, n. 337 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" – Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio”;
- l’Accordo ai sensi dell’art. 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per la realizzazione dell’Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottoscritto in data 18 settembre 2024, il cui schema è stato approvato con Deliberazione Giunta n. 563 del 25 luglio 2024;

PRESO ATTO che

- la Regione Lazio, in qualità di Soggetto attuatore è responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità degli interventi indicati nel Piano di potenziamento dei CpI, di cui alla DGR 337/2024;
- gli interventi previsti nel succitato Piano devono essere realizzati inderogabilmente entro il 31 dicembre 2025, per le linee di intervento previste dal target M5C1-7, ed entro il 30 giugno 2026, per i progetti inclusi nella linea di intervento Adeguamento strumentale e infrastrutturale (target M5C1-7bis);
- tra i compiti in capo al Soggetto Attuatore elencati nell’art. 5 dell’Accordo sottoscritto in data 18 settembre 2024 e soprarichiamato, vi sono quelli di assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo e rendicontazione, di trasmettere all’Amministrazione titolare un organigramma e di *“adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR e a prevenire le criticità, anche sulla base dell’analisi di interventi analoghi realizzati sul territorio, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR”*;
- la governance del Piano di potenziamento dei CpI della Regione Lazio si compone di più soggetti a vario titolo coinvolti nelle diverse fasi di programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione;
- al fine di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale risulta pertanto auspicabile adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento dell’Obiettivo generale PNRR, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;

TENUTO CONTO

- del Manuale per i soggetti attuatori *“M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro (ex d.m. n. 74/2019, d.m. n. 59/2020 e d.S.G. n. 123/2020, adottato dal MLPS - Unità di Missione PNRR - ultima versione settembre 2024, quale strumento di indirizzo volto a fornire orientamento tecnico nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di*

Ripresa e Resilienza (PNRR) gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa specifica

- di dover garantire il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target);
- di dover attuare una gestione amministrativa-contabile, uniforme tra i vari soggetti a diverso titolo coinvolti nelle diverse fasi di programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione;
- di dover fornire un supporto specifico in relazione alle diverse fasi caratterizzanti i singoli interventi, uniformando tra l'altro gli strumenti a supporto della gestione e controllo degli stessi, utili a garantire una metodologia univoca e trasparente;

CONSIDERATO pertanto necessario

- dotarsi di Linee guida per la gestione dei progetti nel rispetto degli adempimenti previsti dal PNRR ai fini del raggiungimento del target e, al contempo, definire l'organigramma e il flusso procedurale tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti;
- dotarsi di strumenti funzionali ad uso dei diversi soggetti a vari titoli coinvolti nella gestione e verifica degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei CpI;

RITENUTO necessario, per quanto sinora espresso:

- approvare il documento "*Linee Guida per la programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego di cui alla DGR 337 del 16 maggio 024*", e relativi Allegati, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
- prevedere che la Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione, con successivi atti, apporti alle Linee Guida le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, anche a seguito delle indicazioni da parte dell'Unità di Missione PNRR;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il documento "*Linee Guida per la programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego di cui alla DGR 337 del 16 maggio 2024*" e relativi allegati, allegato A della presente determinazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
- prevedere che la Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione, con successivi atti, apporti alle Linee Guida le integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie, anche a seguito delle indicazioni da parte dell'Unità di Missione PNRR.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul portale Lazio Europa.

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

LA DIRETTRICE REGIONALE
Avv. Elisabetta Longo



M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’impiego”

LINEE GUIDA

Per la programmazione, gestione, controllo e rendicontazione degli interventi a valere sul Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 16 maggio 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Copia


**REGIONE
LAZIO**
SOMMARIO

1 PREMESSA	5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3 AMBITO DI APPLICAZIONE	10
4 GOVERNANCE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO	11
5 PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	15
5.1 Flessibilità tra Linee	15
5.2 Atti Amministrativi e Adempimenti	16
5.3 Controllo preventivo Unità di Missione	19
6 ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI	20
6.1 Adempimenti per il rispetto delle priorità PNRR	21
6.1.1 Rispetto del principio DNSH	22
6.1.2 Titolarità effettiva	24
6.1.3 Assenza conflitto di interessi	25
6.1.4 Assenza doppio finanziamento	27
6.1.5 Rispetto dei principi trasversali	28
6.1.6 Obblighi di informazione e pubblicità	28
6.2 Controlli Procedurali	29
6.3 Controlli Amministrativo Contabili	30
6.4 FOCUS: ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO	34
7 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E FISICA	36
7.1 Rendicontazione DSG 123/2020_Allegato B	36
7.2 Rendicontazione Avanzamento Fisico - Milestones E Target - Udm	37
7.3 Attestazione di completamento delle attività	37
7.4 Indicatori comuni e previsioni di spesa	38
8 OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE	39
ALLEGATI	40
Allegato 1_ Dichiarazione DNSH	40
Allegato 2_ Attestazione DNSH	40
Allegato 3.1_ Check List DNSH_ Costruzione di nuovi edifici.....	40
Allegato 3.2_ Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;.....	40
Allegato 3.3_ Check List DNSH_ Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche,	40
Allegato 3.4_ Check List DNSH_ Servizi informatici di hosting e cloud;	40
Allegato 3.5_ Check List DNSH_ Data center;.....	40
Allegato 3.6_ Check List DNSH_ Acquisto, noleggio, leasing di veicoli.....	40



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Allegato 4_Schede tecniche DNSH_CPI	40
Allegato 5_Istruzioni operative DNSH MLPS	40
Allegato 6_Rilevazione delle titolarità effettive enti pubblici	40
Allegato 7_Rilevazione delle titolarità effettive enti privati.....	40
Allegato 8_Dichiarazione assenza conflitto di interessi personale interno ed esterno	40
Allegato 9_Check-list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara	40
Allegato 10_Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti	40
Allegato 11_Check-list sul rispetto dei principi trasversali PNRR.....	40
Allegato 12_Check List di verifica della procedura	40
Allegato 13_Check List di verifica di ammissibilità della spesa	40
Allegato 14_Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN).....	40
Allegato 15_Elenco spese sostenute	40
Allegato 16_Nota metodologica avanzamento fisico	40
Allegato 17_Comunicazione avanzamento progetto	40
Allegato 18_Attestazione di completamento delle attività.....	40
Allegato 19_Check-list del Soggetto attuatore per la verifica della primary evidence	40
Allegato 20_Estratto flussi e procedura Direzione	40

Copia



1 PREMESSA

Il presente documento è rivolto ai soggetti a diverso titolo coinvolti nella programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione degli interventi programmati nell'ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui alla Deliberazione 16 maggio 2024, n. 337 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" – Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio".

Lo scopo principale è fornire una guida per la gestione ed esecuzione degli interventi programmati nell'ambito del Piano, definendone il flusso procedurale, e al contempo, uniformare gli strumenti a supporto della gestione e controllo degli interventi, al fine di garantire una metodologia univoca e trasparente.

Le Linee Guida descrivono la governance del Piano e le procedure in capo al Soggetto Attuatore e ai soggetti interessati, quali: le Aree della Direzione, le Direzioni regionali coinvolte nell'attuazione del Piano, i Soggetti attuatori delegati ovvero i comuni, i soggetti realizzatori quali a titolo esemplificato LazioCrea. Si compongono di tre parti principali: 1) programmazione, 2) attuazione e controllo, 3) rendicontazione e monitoraggio, nell'ambito delle quali vengono descritti i principali adempimenti da rispettare e ne viene definita la procedura interna.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento alle Circolari del Ministero delle Finanze e al Manuale operativo ad uso dei Soggetti Attuatori predisposti dall'Unità di Missione PNRR, pubblicato al seguente link <https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/potenziamento-centri-impiego>.

Linee Guida e Manuale vanno letti in un'ottica dinamica, poiché potrebbero subire aggiornamenti e adeguamenti sulla base dell'evoluzione del quadro regolatorio di riferimento, delle prassi e delle disposizioni attuative.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione";
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell'8/12/2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all'attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/6/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 05/02/2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune",



**REGIONE
LAZIO**

- convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, co. 1, del citato decreto-legge 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021;
 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, e, in particolare l’allegata Tabella A dalla quale risulta l’assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a € 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia “Investimento” - Intervento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego”, per le annualità 2020-2025;
 - Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’11 ottobre 2021, che istituisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del citato Decreto-legge n. 77 del 2021, l’Unità di Missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi;
 - Decreto del Segretario Generale protempore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 123, con il quale sono state individuate le modalità e i termini per la trasmissione, da parte delle regioni, della documentazione necessaria al trasferimento delle risorse, incluse le modalità di predisposizione ed invio dei Piani attuativi regionali di potenziamento dei centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
 - Decreto del Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06 luglio 2023, n. 118;
 - Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati e successive modifiche e integrazioni;
 - Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
 - Circolare RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 recante: “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - Circolare RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 relativa ai costi di personale ammissibili al PNRR;
 - Circolare RGS n. 6 del 24 gennaio 2022 relativa ai Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR;

- Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione di Milestone/Target;
- Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022 recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, nonché le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR” e il “Protocollo unico di colloquio”;
- Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022 sul Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale;
- Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022 recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;
- Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 recante indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;
- Circolare RGS n. 32 del 22 settembre 2022 recante “Acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”;
- Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare RGS n. 34 del 17 ottobre 2022 recante le “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- Circolare RGS n.1 del 2 gennaio 2023 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023 recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023, recante il “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 avente ad oggetto “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare RGS n. 19 del 27 aprile 2023, recante “l’utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Circolare MEF - RGS n. 25 del 24 luglio 2023 recante le “Linee Guida operative relative alle modalità di attivazioni delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
- Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- Circolare MEF n. 35 del 22 dicembre 2023 “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
- Circolare MEF n. 2 del 18 gennaio 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;



- Circolare MEF n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e relative appendici tematiche su prevenzione e il controllo del conflitto d’interessi;
- Circolare MEF n. 21 del 13 maggio 2024 “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56”;
- Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.
- Circolare MEF n. 29 del 31 maggio 2024 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
- Circolare MEF n. 33 del 15 luglio 2024 “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- Circolare MEF n. 35 del 10 ottobre 2024 “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0”;
- Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2024, n. 337 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)" – Aggiornamento del Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio”;



3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno della Missione 5, Componente 1, il Potenziamento dei Centri per l'impiego viene inserito in una specifica linea di investimento, finalizzata a rafforzare, dal punto di vista infrastrutturale, formativo e tecnologico, i Centri per l'Impiego, in modo da garantire la presa in carico qualificata dei beneficiari e assicurare la piena operatività del programma GOL (*M5C1, Riforma 1*). Il Piano di potenziamento della regione Lazio, aggiornato con deliberazione di cui all'oggetto, si sostanzia attraverso le seguenti linee di intervento: *"Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI"*, *"Formazione degli operatori"*, *"Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro"*, *"Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI"*, *"Sistemi informativi"*. Le attività programmate concorrono al raggiungimento del target previsto a livello nazionale al 31/12/2025 ovvero che 500 centri per l'impiego completino il 100 % delle attività previste nel piano di potenziamento. Per i progetti inclusi nella linea di intervento *Adeguamento strumentale e infrastrutturale*, la scadenza del nuovo target è prevista per il 30 giugno 2026.

Della dotazione finanziaria inizialmente prevista a valere sul bilancio dello Stato, una parte di essa è stata inserita come *"Progetto in essere"* PNRR comportando così un allineamento del Piano regionale all'orizzonte temporale del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in aggiunta a tali risorse, il PNRR stanziava per la regione Lazio, ulteriori venti milioni a valere interamente su fondi europei e finalizzati alla realizzazione di progetti *"aggiuntivi"* per il potenziamento dei Centri per l'Impiego. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva è pari a poco più di 108 milioni euro, suddivisi come segue:

Risorse nazionali, provenienti dal D.M. n. 74/2019 e s.m.i., la cui ammissibilità della spesa è basata su documentazione con data pari o successiva al 30 marzo 2019 (*DM MLPS n. 123 del 04 settembre 2020*). Gli interventi realizzati a valere sulle risorse nazionali concorrono al raggiungimento del target e devono rispettare gli obblighi e le priorità trasversali connessi all'attuazione delle misure nell'ambito del PNRR, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 47, D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Risorse Progetti in Essere PNRR, provenienti dal DM 74/2019 e s.m.i., le cui attività siano state avviate a partire dal 1° febbraio 2020. Le attività sono rendicontate nel target e devono rispettare tutti gli obblighi e le priorità trasversali connessi all'attuazione delle misure nell'ambito del PNRR. La spesa relativa a questi progetti è rendicontata anche su ReGiS.

Risorse Native PNRR, ovvero risorse aggiuntive a valere interamente sul PNRR, la cui ripartizione tra le Regioni è definito dal Decreto Direttoriale n.118 del 6 luglio 2023. La gestione e la modalità di erogazione di tali risorse aggiuntive sono disciplinate nell'ambito dell'Accordo, sottoscritto in data 18 settembre 2024, tra Regione Lazio, in qualità di Soggetto Attuatore, Unità di Missione PNRR e Ministero del Lavoro. Le attività sono rendicontate nel target e devono rispettare tutti gli obblighi e le priorità trasversali connessi all'attuazione delle misure nell'ambito del PNRR. La spesa relativa a questi progetti è rendicontata su ReGiS.

Risorse Nazionali (DM 74/2019 e 59/2020)	Risorse Progetti in essere PNRR (DM 74/2019 e 59/2020)	Risorse Native PNRR (DD 118/2023)	TOTALE
48.853.964,52	40.048.154,09	20.024.077,05	108.926.195,66



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

4 GOVERNANCE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO

La governance del piano di potenziamento è articolata come segue.

Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. Per la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego è l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, istituita con Decreto interministeriale 11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 8, comma I, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Unità provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo I, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, presso il Ministero del Lavoro, gestisce, insieme all'Unità di Missione, il criterio per il riparto delle risorse, l'approvazione dei nuovi piani di potenziamento, ex decreto direttoriale del 6 luglio 2023, n. 118, riceve ai fini della rendicontazione finanziaria da parte delle Regioni, in qualità di Soggetti attuatori, l'elenco delle spese sostenute, attraverso l'Allegato B, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Segretario Generale del 4 settembre 2020, n. 123.

Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione della Regione Lazio è **Soggetto attuatore** della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego. E' responsabile, dell'avvio, attuazione ed efficiente realizzazione degli interventi relativi all'investimento finanziato dal PNRR; provvede all'individuazione dei Soggetti attuatori delegati e/o Soggetti esecutori e dispone il trasferimento delle risorse agli stessi a fronte delle rendicontazioni di spesa effettuate, procedendo all'alimentazione dei sistemi informativi con riferimento ai dati relativi a *milestone* e *target*, alla spesa e agli indicatori; vigila sull'effettiva implementazione degli interventi ai fini dell'erogazione dei servizi per l'impiego. In qualità di Soggetto attuatore detiene la titolarità del CUP sul Sistema ReGiS, mantenendo la responsabilità in tutte le fasi del rispetto delle procedure e dell'effettiva realizzazione degli interventi.

Area Implementazione del Piano di Rafforzamento dei Servizi per l'impiego, presso la Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione, supporta la Direzione stessa negli adempimenti connessi al ruolo di Soggetto Attuatore. In particolare, ha la responsabilità della definizione delle attività programmatiche e gestionali e di vigilare in merito alla correttezza e coerenza dell'avanzamento procedurale, finanziario e di performance del Piano, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, esercitando attività di verifica e validazione su atti e procedure. Supporta e fornisce indicazioni per la predisposizione degli atti, la definizione delle procedure e la documentazione da produrre al fine di garantire la coerenza con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento agli adempimenti in ambito PNRR, ai fini dell'ammissibilità della spesa e dell'avanzamento fisico e finanziario. Gestisce i rapporti e recepisce le indicazioni provenienti dall'Amministrazione titolare della linea di Investimento, ossia dall'Unità di missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi



previsti nel PNRR, operando sul sistema informativo Regis e supportando la Direzione nella trasmissione dell'avanzamento fisico delle attività e trimestrale delle spese e degli altri adempimenti previsti.

Area Controllo di primo livello, rendicontazione e rapporti con le Autorità di sorveglianza, presso la Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione, supporta la Direzione stessa nelle attività di verifica e controllo degli interventi. Si rapporta costantemente con l'Area Implementazione al fine di vigilare sulla correttezza e coerenza procedurale e finanziaria degli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Direzioni Regionali a diverso titolo coinvolte nella gestione finanziaria e procedurale di specifici interventi programmati nell'ambito della *Linea Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI* del Piano, hanno responsabilità procedurale e finanziaria degli stessi. Comunicano l'avanzamento delle attività, fisico e finanziario, all'Area Implementazione e ne recepiscono le indicazioni in merito agli adempimenti e alle verifiche da porre in essere.

Soggetti Attuatori Delegati ovvero i comuni, che con riferimento agli interventi infrastrutturali delle sedi dei CPI, svolgono funzioni relative all'adeguamento e al potenziamento degli immobili, anche attraverso acquisizione e/o locazione degli stessi. A tal fine, sono assegnatari di risorse e provvedono, in modalità condivisa con il Soggetto attuatore attraverso la sottoscrizione di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, all'alimentazione dei sistemi informativi, per la parte di propria competenza. Nel rispetto della normativa vigente provvedono all'individuazione dei Soggetti esecutori.

Soggetti Esecutori/Realizzatori, ovvero i fornitori di beni e servizi e/o gli esecutori di lavori e/o l'ente *in house* Lazio Crea spa. I Soggetti esecutori sono affidatari dell'esecuzione di specifiche attività, sono individuati dal Soggetto attuatore o dal Soggetto attuatore delegato per la realizzazione delle stesse nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

GOVERNANCE DEL PIANO




La governance del Piano garantisce, attraverso l'individuazione puntuale tramite ordini di servizio/determine di incarico, la separazione delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo in capo al personale coinvolto ed impiegato.



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE LAZIO



* Direzione formazione, istruzione e politiche per l'occupazione
 Direzione per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale
 Direzione regionale programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR
 Direzione regionale trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio

Pertanto, le attività e gli adempimenti di seguito esposti si intendono in tale logica organizzativa.



5 PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

L'attività di programmazione e selezione degli interventi da realizzare deve essere coerente con quanto riportato nel Piano di Potenziamento dei Cpl approvato dalla Regione Lazio, e conforme agli importi programmati in Tabella E, di cui alla DGR 337/2024.

Nell'ambito di tale capitolo si affrontano le seguenti tematiche:

1. Flessibilità tra linee di attività
2. Costruzione atti amministrativi e adempimenti
3. Controllo preventivo dei dispositivi di attuazione

5.1 Flessibilità tra Linee

I soggetti responsabili della fase di programmazione degli interventi sono tenuti a identificare le risorse finanziarie nell'ambito della Tabella E, e individuarne la provenienza delle stesse (*nazionali, in essere, nativi*) al fine di definire i successivi atti programmatori e adempimenti.

In fase di programmazione, così come esplicitato nel Manuale delle Procedure dei Soggetti attuatori: *"il Soggetto attuatore è tenuto a realizzare tutte le attività previste nel Piano, ma avrà la facoltà di riallocare le risorse che aveva destinato a una determinata attività verso un'altra, qualora in corso di attuazione la configurazione finanziaria si differenzi rispetto all'originaria previsione"*.

Le tipologie di flessibilità e le modalità per accedervi sono definite nel seguente box.

Le attività appartengono alla medesima linea di intervento: in questa circostanza è sufficiente comunicare la modifica effettuata all'UdM in sede di rendicontazione trimestrale attraverso la trasmissione dell'Allegato D del *format* del nuovo Piano di potenziamento.

Le attività appartengono a differenti linee di intervento: gli scostamenti fra linee di intervento possono essere richiesti solamente per importi che non superino il 15% del totale della linea interessata, fermo restando il rispetto dei massimali previsti per ciascuna linea. In questo caso, la procedura è la seguente: la Direzione deve trasmettere all'UdM e alla DG delle Politiche attive, agli indirizzi di posta elettronica dedicati, una richiesta motivata, allegando eventuale documentazione utile alla valutazione dell'istanza. L'UdM e la DG Politiche Attive, espletano l'istruttoria e danno comunicazione dell'esito.

La medesima procedura va utilizzata in caso di economie per richiedere di reimpiegare le economie di gara derivanti dai ribassi d'asta.

PROCEDURA INTERNA: La programmazione finanziaria e procedurale va condivisa con l'Area Implementazione, responsabile dell'avanzamento finanziario del Piano, che effettua una verifica sulla coerenza rispetto ai contenuti dello stesso e ne individua le risorse finanziarie. L'Area supporta la Direzione nell'individuazione della tipologia di risorse da utilizzare - *nazionali, in essere o native* - e del dettaglio di attività sulla quale insiste l'intervento. Laddove si ravvisi una necessità di spostamento di risorse finanziarie, l'Area Implementazione ne verifica la fattibilità e provvede alla rimodulazione, ne propone gli esiti alla Direzione e supporta la stessa nella trasmissione della richiesta all'UdM, qualora la rimodulazione avvenga tra diverse Linee di intervento. Nell'atto programmatico (determina di impegno, determina a contrarre, ecc.) si indica l'avvenuto spostamento e l'origine delle risorse a valere sulla Tabella



E. In fase di predisposizione della documentazione riguardante l'avanzamento fisico delle attività, l'Area Implementazione provvede a darne evidenza nell'Allegato D – Modello di rendicontazione delle attività (cfr. paragrafo 7.2 del Manuale operativo per i Soggetti Attuatori).

5.2 Atti Amministrativi e Adempimenti

In fase di predisposizione degli **atti amministrativi** di avvio della procedura (determina), il Responsabile è tenuto ad indicare su quale delle 5 linee di attività insiste l'intervento, in quale dettaglio di attività e a quale Centro per l'impiego fa riferimento. Qualora dovesse trattarsi di attività trasversale si considerano tutti i Cpl.

Questa fase è di importanza fondamentale ai fini della rendicontazione del target.

Gli atti devono riportare i riferimenti alla normativa comunitaria e nazionale PNRR e alle Circolari MEF e richiamare il rispetto dei principi trasversali, obblighi e priorità propri del Piano di Ripresa e Resilienza.

Va inoltre indicato il Manuale operativo dei Soggetti attuatori adottato dall'Unità di Missione PNRR e il rispetto di obblighi specifici.

Qualora si rendesse necessario uno scostamento degli importi programmati in Tabella E del Piano, va indicato nell'atto.

A titolo esemplificativo

Richiamo al Manuale dei Soggetti attuatori

Visto il Manuale per i Soggetti attuatori, adottato dal MLPS - Unità di Missione PNRR - ultima versione settembre 2024 - contenuti strumenti e format "MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex d.m. n. 74/2019, d.m. n. 59/2020 e d.S.G. n. 123/2020). In particolare gli obblighi previsti in capo ai soggetti attuatori, nel rispetto delle priorità trasversali del PNRR, nello specifico i principi di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali, principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH – "Do No Significant Harm"), obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti, obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Rispetto di obblighi specifici

- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, con particolare riferimento all'obbligo in capo al soggetto attuatore di riportare i loghi, assicurando la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto;
- che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241;
- le clausole di revoca o riduzione del contributo nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nonché del principio del DNSH e del divieto di doppio finanziamento.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Indicazione linea di intervento

Considerato che nell'ambito dell'attività di Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica della linea di intervento Sistemi informativi, è prevista la progettazione di una piattaforma applicativa per la gestione dei bandi ex art.16 l.56/1987 e del bando di avviamento numerico, volta a facilitare....

Considerato che tale intervento è trasversale alle attività svolte dai Centri per l'Impiego

ovvero

Considerato che tale intervento insiste sul Centro per l'impiego di

Qualora si sia serviti della flessibilità

Considerato infine, che si è ritenuto opportuno utilizzare la flessibilità tra le attività del piano di potenziamento ovvero effettuare delle rimodulazioni finanziarie nell'ambito della Linea Sistemi Informativi, mantenendo la dotazione per singola fonte di risorse;

Il Soggetto attuatore e/o attuatore delegato procede all'indizione di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) e alle norme nazionali che introducono semplificazioni e deroghe per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR, nonché degli obblighi derivanti dal PNRR, nel rispetto del decreto legge 77/2021.

In particolare, il Soggetto attuatore e/o attuatore delegato provvede a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) che va riportato in tutti gli atti della procedura, nel contratto e nella documentazione di spesa e di pagamento.

Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, il Soggetto attuatore e/o il soggetto attuatore delegato devono conformarsi alle indicazioni elaborate dall'ANAC in materia di appalti (*Linee guida e delibere*) e, inoltre, applicare le norme:

- sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ove non diversamente disciplinato dal Codice dei contratti);
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.);
- sulla trasparenza (d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.);
- sul titolare effettivo (art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849);
- in materia di antimafia (d. lgs. n. 159/2011, n. 159);
- connesse alle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici (DL 77/2021);
- alle previsioni contenute nel Codice dei contratti all'57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, riguardo l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei "criteri di aggiudicazione dell'appalto" di cui all'art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Per approfondimenti sito <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Con riferimento al **rispetto del principio DNSH**, il Soggetto attuatore e/o il soggetto attuatore delegato indirizzano, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

competenza; adottano criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata.

Gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del principio del DNSH devono essere contenuti in specifici documenti tecnici di gara, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del suddetto principio. Allo stesso modo, una volta attivate le procedure di appalto, il documento contenente le specifiche per la progettazione deve fornire le indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del principio del DNSH, mentre i documenti di gara (ad es. capitolato e disciplinare, specifiche tecniche) devono riportare le indicazioni finalizzate al rispetto del principio.

Ai sensi dell'art. 47 (***Pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC***) del decreto legge n.77 /2021, negli avvisi e negli inviti deve essere prevista: *i)* l'assunzione, da parte dell'operatore economico, dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile; *ii)* misure premiali per cui si possono applicare punteggi aggiuntivi all'operatore economico.

L'articolo 47 prevede **l'inserimento nei dispositivi di gara, di specifici obblighi**, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato che rispetti determinati requisiti, volti a garantire pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Prevede l'obbligo, a pena di esclusione per le imprese con più di 100 dipendenti, da parte dell'operatore economico, di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili.

Le stazioni appaltanti devono indicare nei bandi di gara **specifiche clausole** dirette all'inserimento, sia come requisiti "necessari" (quota del 30%), sia come requisiti "premiali", di criteri orientati a garantire l'incremento sia dell'occupazione **giovanile**, sia dell'occupazione **femminile**.

Inoltre, l'art. 47 bis prevede quanto segue: *Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.*

Se le risorse finanziarie insistono sui progetti in essere o nativi, il Soggetto attuatore e/o attuatore delegato è tenuto a richiedere il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, quale progetto finanziato con PNRR; se trattasi di progetti finanziati con risorse nazionali il CUP va comunque richiesto ma non si caratterizza come PNRR. CIG e CUP devono essere sempre riportati in tutti i documenti e atti che riguardano il contratto. In ogni atto amministrativo deve essere riportato il riferimento al PNRR.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Il **Codice Unico di Progetto (CUP)** è un codice alfanumerico di 15 caratteri, con cui deve essere identificato obbligatoriamente un progetto d'investimento pubblico (cfr. art. 11, comma 2-bis, della Legge n. 3/2003 così come integrato dall'art. 41, comma 1, D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e delibera CIPE n. 63/2020). Ad ogni CUP corrisponde un set di dati che fotografa la decisione dell'ente di realizzare lo specifico progetto; inoltre, comprende al suo interno le informazioni necessarie a identificare tale intervento, quali, ad esempio, la descrizione, la classificazione, gli importi di costo e finanziamento previsti e la localizzazione.

La normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per i progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo, che possono consistere in: lavori pubblici (come individuati dalla L. 109/1994 e ss.mm.ii); incentivi a favore di attività produttive; contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive; acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca); acquisto di beni finalizzato allo sviluppo; sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In base a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 24/2004, il CUP deve essere riportato: su tutti i documenti amministrativi e contabili (cartacei ed informatici); nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati a progetti d'investimento pubblico.

Al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15.09.2021, gli atti delle Amministrazioni titolari - anche di natura regolamentare - che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere, per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo CUP, in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

PROCEDURA INTERNA: Preliminarmente all'approvazione dell'atto, il soggetto competente (Area della Direzione, Soggetto attuatore delegato/Direzioni regionali), procede alla **richiesta del CUP** e informa l'Area Implementazione. Nel caso di progetto in essere o nativo, l'Area Implementazione: i) comunica il CUP all'Unità di Missione affinché lo stesso venga inserito su Regis; ii) comunica il nominativo dei responsabili (due per ogni progetto) che si occuperanno dell'implementazione della documentazione su Regis.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alle **Linee Guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto**

Relativamente al rispetto degli **obblighi di comunicazione e pubblicità**, gli atti rivolti all'esterno vanno pubblicati sul sito della Regione Lazio - Sezione cittadini – Piano di potenziamento Cpl e sul portale LazioEuropa.

5.3 Controllo preventivo Unità di Missione

Preliminarmente alla formalizzazione di qualunque atto e/o dispositivo di attuazione di cui alla Tabella E del Piano, il Soggetto attuatore è tenuto a trasmettere lo stesso all'UdM, al fine di verificare che: i) sia, sotto il profilo del contenuto, coerente con gli atti di programmazione nazionali e territoriali degli interventi; ii) contribuisca al conseguimento di milestone e target associati agli interventi, anche in riferimento al rispetto dei principi PNRR che condizionano il loro raggiungimento.



Ogni avviso/atto programmatico è soggetto a campionamento: l'UdM – Ufficio di coordinamento della gestione, esegue *controlli formali on desk sui dispositivi di attuazione posti in essere dalle Regioni in qualità di soggetti attuatori*.

L'Unità di Missione ha creato un'apposita casella di posta¹, specificatamente dedicata alle interlocuzioni con i Soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Intervento e, con cadenza quindicinale, procede a campionare sulla base di indici ponderati, un adeguato numero di atti tra quelli comunicati dai Soggetti Attuatori nei 15 giorni antecedenti.

PROCEDURA INTERNA: I soggetti attuatori delegati e le Aree della Direzione che attuano interventi a valere sulle risorse del Piano di potenziamento, comunicano all'Area implementazione la procedura che intendono porre in essere. L'Area Implementazione effettua una verifica di carattere formale su ogni atto programmatico, ne comunica l'esito alla Direzione e supporta la stessa nella trasmissione all'UdM dell'elenco delle procedure da avviare. Trattandosi di procedura soggetta a campionamento vige il silenzio-assenso l'atto/dispositivo si considera non campionato. Pertanto, **entro 15 giorni** di mancato riscontro l'atto può essere formalmente approvato.

In caso di campionamento, l'Area Implementazione provvede ad informare i responsabili del procedimento e trasmettere la documentazione campionata all'Unità di Missione. In caso di rilievi, l'Area Implementazione supporta i responsabili nell'adeguamento dell'atto e nell'invio dello stesso. L'Unità di Missione entro i 15 giorni successivi ne comunica l'esito.

6 ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

In capo al Soggetto attuatore vi è l'obbligo di attestare la correttezza della procedura, la regolarità amministrativa contabile e il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali.

L'avvenuto rispetto dei suddetti principi e adempimenti si esplicita attraverso la verifica della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dai soggetti esecutori attraverso la compilazione di strumenti ad hoc, quali ad esempio le Check List, da parte del personale individuato con atto formale e non coinvolto a nessun titolo nei diversi interventi al fine di garantire il principio di separazione delle funzioni.

Le attività di controllo si esplicitano in due fasi: **verifica della procedura e verifiche di carattere amministrativo contabile**.

Allegato A_Manuale operativo per i Soggetti attuatori

Il Soggetto attuatore o attuatore delegato deve rispettare quanto descritto nel Manuale per i soggetti attuatori e compilare le Check list di controllo e procedere ad una corretta tenuta della documentazione.

Con riferimento ai progetti in essere e a quelli nativi, il soggetto attuatore e/o attuatore delegato è tenuto alla registrazione degli stessi sul sistema informativo Regis.

Tali tipologie di progetti sono soggette a campionamento da parte dell'Unità di Missione e di altri Organismi comunitari, quali Corte dei conti europea e CE.

¹ dispositiviattuativicpi@lavoro.gov.it



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/241, e come dichiarato in sede di candidatura del progetto, il Soggetto attuatore deve garantire che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo progetto e dei medesimi costi. Informazioni in merito sono fornite dalla Circolare del MEF-RGS n. 33 del 31/12/2021.

Nel corso dell'attuazione degli interventi, l'Amministrazione centrale titolare di interventi, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali precedentemente richiamate ed in particolare l'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, provvederà a:

- eseguire le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi;
- esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dal Soggetto attuatore, sul conseguimento di milestone e target.

Le attività di controllo e verifica dell'operazione hanno ad oggetto la documentazione procedurale e contabile, ed entrambe ricomprendono la verifica del rispetto delle priorità trasversali.

CONTROLLI SU PROCEDURE	CONTROLLI SU SPESA
Conformità della procedura al PNRR e al Piano Corretta individuazione del titolare effettivo Assenza di conflitto di interessi Rispetto delle condizionalità (CID e OA) Rispetto del principio del DNSH Rispetto dei principi trasversali del PNRR Presenza CUP	Regolarità amministrativa-contabile Periodo di ammissibilità della spesa Corretta individuazione del titolare effettivo Assenza di conflitto di interessi Assenza di doppio finanziamento Rispetto delle condizionalità (CID e OA) Rispetto del principio del DNSH Rispetto dei principi trasversali del PNRR Presenza CUP

6.1 Adempimenti per il rispetto delle priorità PNRR

Il Soggetto Attuatore e /o attuatore delegato si impegnano ad: *attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, nonché dei principi trasversali e attestare l'assenza del doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto.*

Pertanto, già nella fase di selezione degli interventi va dimostrato il rispetto dei seguenti principi, obblighi e priorità trasversali previsti in materia di attuazione del PNRR, come segue:

1. Rispetto del principio DNSH
2. Titolarità effettiva
3. Assenza conflitto di interessi
4. Assenza doppio finanziamento
5. Rispetto principi trasversali



6.1.1 Rispetto del principio DNSH

Il Regolamento (UE) 241/2021 dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH – “Do No Significant Harm”), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **Circolare MEF n. 22 del 14 maggio 2024** “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.

Per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, il Soggetto attuatore/attuatore delegato, dunque:

- indirizza, già nelle fasi di ideazione progettuale, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;
- adotta criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- individua e implementa le modalità più opportune per verificare il rispetto del principio DNSH nel corso di esecuzione del progetto;
- attesta nelle fasi di rendicontazione delle spese e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH, producendo la documentazione necessaria per i successivi controlli.

Le verifiche che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente, avvengono in due fasi distinte: nella **fase ex ante**, ossia nel corso dello svolgimento delle procedure di gara e/o di affidamento, nella selezione dei soggetti realizzatori e di avvisi e bandi, e in una **fase ex post**, ovvero nel corso dell'esecuzione dei contratti.

Fase di predisposizione ed approvazione di un avviso/bando di gara per selezionare un Soggetto realizzatore: il Soggetto attuatore/Attuatore delegato deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. È necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento alla CID (Council Implementing Decision) e agli OA (Operational Arrangements).

Fase di stipula del contratto con il Soggetto realizzatore: sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicato, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione.

L'assolvimento del principio del DNSH è dimostrato e formalizzato, oltre che negli atti della procedura, attraverso la compilazione della seguente documentazione:

1. **Dichiarazione DNSH** (Allegato 1_Dichiarazione DNSH). Tale dichiarazione è compilata e firmata dal Responsabile del Procedimento in occasione della prima domanda di rimborso (o richiesta anticipo) e in occasione dell'ultimo SAL (ultima domanda di rimborso). Infatti, ai fini della verifica della *compliance*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

al DNSH, in fase di erogazione/pagamento, il Soggetto attuatore prevede **l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni/documentazione** da parte del Soggetto realizzatore. Il Soggetto realizzatore è tenuto a garantire e dimostrare il rispetto del principio DNSH lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme. Nei casi in cui sia stata sottoscritta apposita Convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto attuatore delegato, quest'ultimo compila la sezione "ex ante" della Check List per la verifica del rispetto del principio DNSH nella fase di programmazione/progettazione dell'intervento; la sezione "ex post" è invece compilata esclusivamente nella fase di chiusura dell'intervento medesimo.

2. **Attestazione di avvenuta verifica del rispetto del principio** (Allegato 2_Attestazione DNSH), funzionale ad attestare correttamente l'esito della verifica, è compilata e presentata in concomitanza con la presentazione dei SAL, quindi nel corso della presentazione delle domande di rimborso intermedie. L'attestazione è compilata con l'ausilio del soggetto realizzatore (fornitore) e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento.
3. **Check List DNSH.** Il Soggetto attuatore/attuatore delegato verifica il rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: *ex ante* (svolgimento delle procedure di gara ed affidamento, selezione dei soggetti realizzatori e di avvisi e bandi) ed *ex post* (esecuzione dei contratti). Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check-list relativa alla Scheda tecnica di riferimento (Allegato 4_Schede tecniche DNSH_CPI) e nelle corrispondenti sezioni, che sono prodotte unitamente alla dichiarazione di non arrecare danno ai sei obiettivi ambientali. Le Check List, sono sottoscritte dal responsabile del controllo. All'interno delle check-list è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH. Le check-list, con la sintesi dei controlli, sono utilizzate anche per i cd. "progetti in essere", rispetto ai quali si compila la sezione *ex post* se trattasi di attività già avviate e/o concluse (Allegato 3.1. Check List DNSH_Costruzione di nuovi edifici; Allegato 3.2_ Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali; Allegato 3.3 Check List DNSH_Acquisto, *Leasing* e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, Allegato 3.4 Check List DNSH_Servizi informatici di *hosting* e *cloud*; Allegato 3.5 Check List DNSH_ *Data center*; Allegato 3.6 Check List DNSH_Acquisto, noleggio, *leasing* di veicoli).

Il soggetto attuatore/attuatore delegato compila le Check List sulla base della documentazione prodotta dal fornitore.

Si suggerisce di verificare i punti di attenzione delle Check List per ogni singola scheda al fine di richiedere la documentazione afferente all'intervento.

Si ricorda che il Regime al quale fa riferimento la misura è il **Regime 2**, ossia l'Investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH. Le Schede tecniche (Allegato 5_Schede tecniche DNSH_Cpi) sono le seguenti:

- Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici;
- Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;
- Scheda 3 - Acquisto, *Leasing* e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Scheda 6 - Servizi informatici di *hosting* e *cloud*;
- Scheda 8 - *Data center*;
- Scheda 9 - Acquisto, noleggio, *leasing* di veicoli.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Per i dovuti approfondimenti si rimanda inoltre al documento “Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do No Significant Harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanziati dal PNRR (Allegato 5_Istruzioni operative DNSH MLPS), allegato al SIGECO dell’Unità di Missione.



6.1.2 Titorità effettiva

I Soggetti attuatori e attuatori delegati sono tenuti a svolgere verifiche sulla titolarità effettiva, che rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di compliance/antifrode tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d’interessi.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, **Circolare RGS n. 27 del 15 settembre 2023**, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” _ Appendice tematica “Titorità effettive”

Il Soggetto attuatore/attuatore delegato inserisce nell’atto indittivo della procedura, l’obbligo per i partecipanti di fornire i dati della titolarità effettiva (Allegato 6_Rilevazione delle titolarità effettive enti pubblici, Allegato 7_Rilevazione delle titolarità effettive enti privati).

Si precisa inoltre che, al fine di agevolare i successivi adempimenti di verifica di competenza, l’operatore economico nei cui confronti è stata disposta la proposta di aggiudicazione, dovrà produrre, *solo in caso di intervenute modifiche delle informazioni già rese*, un’ulteriore comunicazione in cui si riporta il nuovo dato sulla titolarità effettiva.

Si riporta, per maggiori chiarimenti, la definizione di titolare effettivo e i criteri di individuazione:

In caso di **società**, (per titolare effettivo) si intende:

i. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari.

Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta.

Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta;

ii. se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

Si applicano 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

6.1.3 Assenza conflitto di interessi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, par. 3, del regolamento (UE) 1046/2018, richiamato dall'art. 22, del regolamento (UE) 241/2021, sussiste una situazione di conflitto d'interesse: “[...] *quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona che partecipa all'esecuzione del bilancio è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto*”.

Si ha conflitto di interessi quando l'interesse personale potrebbe incidere sulla correttezza e imparzialità delle decisioni assunte e delle attività da svolgere; in particolare, nella Pubblica Amministrazione, la fattispecie del conflitto di interessi si configura quando il funzionario pubblico adotta una decisione nonostante abbia, **anche solo potenzialmente**, degli interessi personali che risultano in contrasto con gli interessi pubblici ai quali dovrebbe conformarsi la sua azione amministrativa.

La predisposizione di un sistema per la prevenzione e la verifica delle situazioni di conflitto d'interessi rappresenta – come chiaramente indicato dalla normativa europea istitutiva del dispositivo PNRR (art. 22, par. 1, Reg. (UE) 2021/241) – un requisito essenziale per l'accesso alle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea. In particolare, gli Stati Membri hanno l'obbligo di adottare misure adeguate a prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi (art. 22, par. 2, lett. B), Reg. (UE) 2021/241).



Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 28 marzo 2024** "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" _Appendice tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241".

La dichiarazione di assenza conflitto di interessi (Allegato 8_ Dichiarazione assenza conflitto di interessi personale interno ed esterno), deve essere rilasciata da parte del personale, interno ed esterno, coinvolto a vario titolo nell'intervento per ogni singola procedura di affidamento, al momento dell'assegnazione dell'incarico tenendo conto delle macroaree relative all'attività professionale e lavorativa pregressa, agli interessi finanziari o ad altre situazioni che possano ipotizzare la presenza di conflitto di interessi.

La dichiarazione andrà protocollata e conservata nel fascicolo di progetto.

Con riferimento al conflitto di interessi nei confronti del titolare effettivo, il personale tenuto a rendere la dichiarazione è almeno:

- Il Responsabile unico di progetto (RUP) ex art. 15, D.lgs. n. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura;
- I Commissari chiamati all'istruttoria della procedura di affidamento;
- Il Dirigente competente alla stipula della Convenzione/Contratto e/o il dirigente dell'Unità organizzativa competente all'espletamento della procedura di affidamento (ad esempio ufficio gare);
- I soggetti, anche esterni all'amministrazione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti relativi alla procedura.

Il soggetto realizzatore in fase di stipula del contratto predispone la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi al fine di consentire lo svolgimento dei controlli con riferimento al titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione.

Il responsabile del controllo, individuato dal Soggetto Attuatore/attuatore delegato, deve quindi provvedere a:

- verificare il contenuto delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rese dall'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione;
- verificare le dichiarazioni sul conflitto d'interessi rese dal personale interno/esterno coinvolto con riferimento al "titolare effettivo" dell'operatore economico.

I controlli di tali verifiche sono formalizzati dal Soggetto Attuatore/attuatore delegato attraverso la Check List, di cui all'Allegato 9 "Check-list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara".

Allegato A_Manuale operativo per i Soggetti attuatori

Le attività di **controllo/contrasto/prevenzione in materia di titolare effettivo e di conflitto di interessi** riguardano quattro fasi delle procedure di affidamento:

Fase 1 – Predisposizione e approvazione della procedura: le misure di prevenzione e contrasto al conflitto di interessi si sostanziano prevalentemente nella previsione, da inserire nell'Avviso, dell'obbligo di rilascio da parte dei partecipanti (dal Legale rappresentante del soggetto partecipante) di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi riferita alla stazione appaltante, resa dai partecipanti ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Il Soggetto attuatore inserisce nell'atto indittivo della procedura l'obbligo per i partecipanti di fornire i dati della titolarità effettiva, previsti nella circolare MEF-RGS n.



27/2023) ex Art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241. Il Soggetto attuatore inserisce tale dichiarazione nella domanda di partecipazione ovvero prevede una dichiarazione *ad hoc* sulla base dei *format* sopra indicati o con una dichiarazione che ne contenga i contenuti minimi essenziali.

Fase 2 – Affidamento dell’incarico al personale (interno ed esterno) coinvolto nella procedura: per ogni singola procedura di affidamento, al momento dell’assegnazione dell’incarico, una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, tenendo conto delle macro-aree relative a: i) *attività professionale e lavorativa pregressa*; ii) *interessi finanziari*; iii) *altro Soggetto attuatore deve, quindi, provvedere alla verifica formale al 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal personale coinvolto.*

Fase 3 – Istruttoria delle domande di partecipazione alla gara: il Soggetto attuatore procede al controllo formale della dichiarazione di tutti gli operatori economici partecipanti verificandone la completezza e la coerenza rispetto alle previsioni dell’Avviso, al fine di: verificare che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano comunicato i dati delle titolarità effettive; verificare l’avvenuto rilascio delle dichiarazioni da parte degli operatori economici – accertandosi che abbiano rilasciato idonea dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; verificare la correttezza formale delle dichiarazioni – accertandosi che le dichiarazioni in ordine all’assenza di conflitto di interessi e le comunicazioni dei titolari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso; verificare la conformità delle dichiarazioni alla normativa vigente – assicurandosi che le dichiarazioni in merito all’assenza del conflitto di interessi siano state rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) ed in coerenza quanto richiesto dalla normativa vigente o dallo specifico Avviso, avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione.

Fase 4 – Stipula della Convenzione/Contratto: il Soggetto attuatore provvede alla stipula della Convenzione con il Soggetto esecutore solo dopo l’esito positivo delle verifiche svolte in fase di istruttoria delle domande di partecipazione all’Avviso (*fase 3*). Pertanto, il controllo specifico della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi va svolto nella fase antecedente all’affidamento. In caso di intervenute modifiche delle informazioni già rese circa la titolarità effettiva, l’operatore economico è tenuto a fornire una nuova comunicazione in cui si riporta il nuovo dato sulla titolarità effettiva.

6.1.4 Assenza doppio finanziamento

Il doppio finanziamento è la duplicazione indebita del sostegno fornito per la copertura di un medesimo costo, situazione che si configura nei casi in cui la stessa voce di bilancio sia alimentata da almeno due (o più) Programmi e strumenti dell'Unione. Questa fattispecie è espressamente vietata dall'art. 9, del regolamento (UE) 2021/241. Pertanto, il soggetto attuatore/attuatore delegato ha l’obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti (*cd “doppio finanziamento”*).

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla **Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13 del 28 marzo 2024** “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” _Appendice tematica “La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”



Il soggetto attuatore/attuatore delegato in sede di rendicontazione compila la “Dichiarazione relativa al rispetto dell’assenza della duplicazione dei finanziamenti ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241” (Allegato 10_Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti) con la quale dichiara appunto che le spese rendicontate i) non sono state oggetto di duplice rimborso (stesso costo pagato due volte) a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura; ii) sono state sostenute esclusivamente con risorse europee del dispositivo RRF nonché, ove previsto, per quota parte, con risorse nazionali/regionali/locali/private; iii) non sono state sostenute, nemmeno in parte, con altre risorse di derivazione europea; iv) concorrono al conseguimento della performance oggetto della relativa Misura PNRR.

6.1.5 Rispetto dei principi trasversali

Il Soggetto attuatore/attuatore delegato è tenuto ad acquisire almeno le seguenti attestazioni da parte dell'operatore economico:

- il rapporto sulla situazione personale maschile e femminile trasmesso alle rappresentanze sindacali, se operatore con oltre 50 dipendenti;
- attestazione in merito alla conformità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il rispetto dei principi trasversali, (cfr. paragrafo 5.3) è dimostrato con la compilazione della Check List dedicata (Allegato 11_Check-list sul rispetto dei principi trasversali PNRR).

Si suggerisce di verificare i punti di attenzione delle CL per la richiesta della documentazione all'operatore economico (soggetto realizzatore).

6.1.6 Obblighi di informazione e pubblicità

Il soggetto attuatore/attuatore delegato è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell’art. 34 *Informazione, comunicazione e pubblicità* del Regolamento (UE) 2021/241. Pertanto, in ogni atto, è fatto obbligo di riportare i loghi assicurando la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “*Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto.

Allegato A_Manuale operativo per i Soggetti attuatori

I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione per mezzo dell’emblema dell’UE e della dicitura “*Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*” in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto. Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l’emblema dell’Unione Europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE.

La modalità di assolvimento da parte del Soggetto attuatore degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 34 del Reg. UE 2021/241, avviene attraverso la predisposizione e **affissione di targhe** recanti il



**REGIONE
LAZIO**

logo dell'Unione Europea e la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" nei luoghi/edifici/Centri per l'impiego interessati dagli interventi previsti dal Piano di potenziamento; l'allestimento di pagine web dedicate, sui siti regionali, in cui si comunica che gli interventi del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego sono finanziati anche dal PNRR - Next Generation EU.

Nel caso di progetti in essere, i soggetti attuatori/attuatori delegati hanno inoltre l'obbligo di informare i soggetti esecutori degli interventi, che la procedura a cui hanno partecipato è finanziata dal PNRR - Next Generation EU.

6.2 Controlli Procedurali

Le **verifiche sulla procedura** sono volte a dimostrare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale nell'espletamento della procedura di affidamento e il rispetto delle priorità trasversali, come descritto nei precedenti paragrafi. In particolare, la verifica concerne la presenza e correttezza degli atti amministrativi e delle dichiarazioni previste. A tal fine, il Soggetto Attuatore/attuatore delegato dovrà dichiarare il rispetto di quanto sopra attraverso la compilazione e sottoscrizione della seguente documentazione:

1. Check List di verifica della procedura (Allegato 12);
2. Check-list "verifica conflitto di interessi procedura di gara" (Allegato 9);
3. Check-list relative al DNSH compilate e sottoscritte (Allegati da 3.1 a 3.6);
4. Dichiarazione DNSH (Allegato 2), compilata e sottoscritta. In alternativa, ove non vi fossero Schede tecniche applicabili al progetto, la Dichiarazione va compilata nella sola parte dell'anagrafica e sottoscritta.
5. Check-list sul "rispetto dei principi trasversali PNRR" (Allegato 11).

Con riferimento ai **progetti in essere e ai progetti nativi**, la documentazione attestante lo svolgimento dei controlli deve essere caricata in Regis. Ai fini della validazione del controllo, il Responsabile del controllo sottoscrive l'*Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara*, generata automaticamente dal sistema, volta a confermare di aver svolto i controlli previsti. A tal fine si rimanda al manuale e ai suoi allegati per i dovuti approfondimenti.

CONTROLLI SU PROCEDURE	DOCUMENTAZIONE	RESPONSABILE
Conformità della procedura alla normativa comunitaria, nazionale, al PNRR e al Piano	Check List verifica sulla procedura	Responsabile del controllo
Corretta individuazione del titolare effettivo	Dichiarazioni Titolare Effettivo degli aggiudicatari/subappaltatori della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento
Assenza di conflitto di interessi	Dichiarazioni	Responsabile del procedimento Responsabile del controllo
	Check List	Responsabile del controllo
Rispetto delle condizionalità (CID e OA)	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH	Responsabile del procedimento
	Check list DNSH	Responsabile del controllo
	Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento
Rispetto del principio del DNSH	Dichiarazioni	Responsabile del procedimento
	Check List	Responsabile del controllo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

CONTROLLI SU PROCEDURE	DOCUMENTAZIONE	RESPONSABILE
Rispetto dei principi trasversali del PNRR	Check List sul rispetto dei principi trasversali	Responsabile del controllo
Presenza CUP	Indicazione CUP su atti amministrativi	Responsabile del procedimento
Informazione e Pubblicità	Loghi e dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto	Responsabile del procedimento

6.3 Controlli Amministrativo Contabili

Le **verifiche amministrative e contabili** hanno ad oggetto la verifica dell'ammissibilità ed effettività della spesa.

Sono volte inoltre a confermare, attraverso la compilazione della Check List quanto segue:

1. Per singolo CIG collegato alla procedura, l'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di affidamento a comprova dell'avvenuta raccolta dei dati sulle Titolarità Effettive;
2. Laddove pertinente, la verifica in merito all'aderenza al principio DNSH (cfr. paragrafo 6.1);
3. Laddove applicabili, il rispetto dei principi di parità di genere (Gender Equality) e protezione e valorizzazione dei giovani.

A tal fine, il Soggetto Attuatore/attuatore delegato dichiara il rispetto di quanto sopra attraverso la compilazione e sottoscrizione della seguente documentazione:

1. Check List di verifica di ammissibilità della spesa (Allegato 13_Check-list verifica di ammissibilità della spesa);
2. Check-list DNSH (Allegati da 3.1 a 3.6). Per quanto riguarda i progetti già avviati, comunque parte del target PNRR, essi necessitano della compilazione della sola sezione "ex post" della relativa check-list, se applicabile, e della compilazione della Dichiarazione DNSH (cfr. paragrafo 6.1);
3. Check-list sul "rispetto dei principi trasversali PNRR" (Allegato 11), da compilare a conclusione del contratto;
4. Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti – rendicontazione di progetto (Allegato 10).

Allegato A_Manuale operativo per i Soggetti attuatori

Per i progetti appartenenti alla linea di intervento "Adeguamento strumentale e infrastrutturale", oltre alla check-list DNSH applicabile (sezione "ex post") e alla Dichiarazione DNSH nelle sezioni pertinenti, è necessaria la **Relazione finale del direttore dei lavori** in cui si attesta il rispetto dei CAM e del principio DNSH. Anche per gli acquisti già effettuati è necessario, oltre alla suddetta Dichiarazione, attestare il rispetto dei CAM, sempre attraverso la sezione "B" presente nella Dichiarazione DNSH.

L'adeguamento al principio, nel caso di interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI già iniziati, può avvenire anche attraverso una modifica in corso di esecuzione del contratto di appalto, ferma restando la necessità di compilazione della Dichiarazione relativa all'assenza di danno significativo per i sei obiettivi ambientali (utilizzando la sezione iniziale della Dichiarazione DNSH) e la necessità di attestare il rispetto del principio nella Relazione finale del direttore dei lavori.

Nondimeno, per gli interventi previsti dalla misura M5C1-I1.1 rientranti nel programma di potenziamento infrastrutturale delle sedi dei CPI, nei casi in cui sia stata sottoscritta apposita Convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto attuatore delegato, quest'ultimo dovrà compilare la



sezione “ex ante” per la verifica del rispetto del principio DNSH nella fase di programmazione/progettazione dell'intervento; la sezione “ex post” dovrà essere invece compilata esclusivamente nella fase di chiusura dell'intervento medesimo.

Con riferimento all'aspetto finanziario, si specifica che ciascuna spesa:

1. deve essere giustificata con fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, riportanti nella causale di pagamento gli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce;
2. deve derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, e il riferimento al progetto ammesso a finanziamento;
3. deve essere riconducibile ad un documento contabile che riporti gli estremi del Soggetto attuatore e del fornitore (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), il titolo del progetto ammesso al finanziamento, il CUP ed il CIG, con lo scopo di escludere il rischio di doppio finanziamento degli interventi. A tal fine, verrà riscontrata la presenza del CUP in ogni titolo di spesa e la sua corrispondenza con quello riportato nell'accordo di concessione;

Elementi da inserire nelle fatture

Le fatture, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, devono contenere le seguenti informazioni:

- Titolo del progetto;
- Indicazione “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”;
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

4. deve essere integrata dalla **documentazione giustificativa a supporto** e rispettare la normativa civilistica e fiscale, nonché quella riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Si evidenzia che l'**IVA**, quale costo di progetto, è interamente rimborsabile nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile e non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Sul punto, si fa riferimento all'art. 15, comma 1, del DPR n. 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020, secondo cui “l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”, nonché alle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEFRGS del 14 ottobre 2021, n. 21, secondo cui “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.


**REGIONE
LAZIO**

CONTROLLI SU SPESA	DOCUMENTAZIONE	RESPONSABILE
Regolarità amministrativa-contabile	Check List di verifica di ammissibilità della spesa	Responsabile del controllo
Periodo di ammissibilità della spesa	Atti amministrativi	Responsabile del procedimento
Corretta individuazione del titolare effettivo	Stessa documentazione presentata per la verifica della procedura, qualora non vi siano state modifiche	Responsabile del procedimento (dichiarazioni) Responsabile del controllo (Check List)
Assenza di conflitto di interessi	Stessa documentazione presentata per la verifica della procedura, qualora non vi siano state modifiche	Responsabile del procedimento (dichiarazioni) Responsabile del controllo (Dichiarazione e Check List)
Assenza di doppio finanziamento	Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti	Responsabile del controllo
Rispetto delle condizionalità (CID e OA)	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH Check list DNSH Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento (dichiarazioni e documenti) Responsabile del controllo (Check List)
Rispetto del principio del DNSH	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH Check list DNSH Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento (dichiarazioni e documenti) Responsabile del controllo (Check List)
Rispetto dei principi trasversali del PNRR	A conclusione del contratto, Check-list sul "rispetto dei principi trasversali PNRR"	Responsabile del controllo
Presenza CUP	Atti e documenti contabili	Responsabile del procedimento
Informazione e Pubblicità	Loghi e dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione e documenti contabili a livello di progetto	Responsabile del procedimento

Per i **progetti in essere**, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), va prodotto un apposito **Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN)** (Allegato 14), firmato dal RUP o Dirigente responsabile in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all'intervento finanziato dal PNRR.

Per i **progetti finanziati con risorse nazionali**, le verifiche amministrativo contabili saranno di carattere formale e sostanziale in merito alla procedura di affidamento attivata, all'ammissibilità della spesa e alla coerenza dell'intervento con quanto riportato nel Piano di potenziamento. Anche in questo caso, qualora si necessitasse di rendere tali progetti compatibili/eleggibili per i target PNRR, laddove non fossero stati assolti gli obblighi di pubblicità, comunicazione, produzione documentale ecc., va sottoscritto **l'Atto di riconducibilità della documentazione** (Allegato 14).



PROCEDURA INTERNA: La Direzione, in qualità di responsabile del Piano, individua tra il personale impiegato, i soggetti deputati al controllo dei singoli interventi, mediante atto formale (ordine di servizio/determina di incarico). Il personale individuato è caratterizzato da una posizione di indipendenza e separatezza rispetto alla procedura di affidamento né tantomeno risulta esserne beneficiario. Pertanto, il Responsabile del controllo non potrà coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) né potrà essere un componente delle Commissioni di aggiudicazione o istruttoria.

Il responsabile del controllo così individuato **rilascia la dichiarazione di assenza conflitto di interessi** e si impegna, oltre che ad effettuare le verifiche, a sottoscrivere le Check List di controllo, procedurale e di ammissibilità della spesa, e provvedere ad implementare Regis, nel caso di progetti a valere su risorse native e progetti in essere.

Il RUP, a seguito della sottoscrizione del contratto, ne dà comunicazione al Responsabile del controllo affinché possa procedere alla verifica della coerenza della procedura con la normativa nazionale, comunitaria e con i principi e priorità PNRR. Il responsabile del controllo predispone la Check list e la documentazione collegata e ne comunica esito al RUP, chiedendo integrazioni laddove previste.

In fase di esecuzione dell'intervento, il Responsabile del controllo procede con la verifica contabile e finanziaria dei giustificativi di spesa e degli ulteriori elementi richiesti. Comunica gli esiti al RUP, chiedendo integrazioni della documentazione, laddove pertinenti, affinché lo stesso possa procedere con l'erogazione dei pagamenti.

A conclusione dell'intervento, il Responsabile del Controllo procede con le ultime verifiche.



Ai fini della rendicontazione, di cui al paragrafo successivo, il RUP trasmette la documentazione, completa delle verifiche svolte dal Responsabile del controllo, all'Area Implementazione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Il Responsabile del Controllo procede con il caricamento della documentazione e la creazione del rendiconto di progetto.

6.4 FOCUS: ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

I soggetti attuatori delegati, ovvero i comuni ai quali sono state stanziare risorse per l'acquisto/ammodernamento/ristrutturazione degli immobili adibiti a Centri per l'impiego, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 Legge 241/1990, sono destinatari **dei medesimi obblighi in capo al soggetto attuatore**, come definito all'art. 5 dello stesso, e come richiamati nel presente documento.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, il comune è tenuto a comunicare alla Direzione, Area Implementazione, il responsabile del procedimento e fornire i dati del referente che si occuperà di inserire la documentazione su Regis, in caso di progetti finanziati con risorse in essere o native. Individua inoltre con atto formale il Responsabile del Controllo, amministrativo contabile, e lo comunica alla Direzione, Area Implementazione.

Entrambi i Responsabili sono tenuti a rilasciare dichiarazione di assenza del conflitto di interessi con le modalità riportate al paragrafo dedicato

Con riferimento alle **verifiche preventive dei dispositivi di attuazione** di cui al paragrafo 5.3, preliminarmente alla formalizzazione dei dispositivi di attuazione, il soggetto attuatore delegato trasmette gli atti alla Direzione, che supportata dall'Area Implementazione, svolge una verifica formale e trasmette l'elenco all'Unità di Missione ai fini del controllo preventivo degli atti.

Qualora l'intervento sia oggetto di campionamento da parte dell'UdM, l'Area Implementazione provvede a trasmettere gli atti in "bozza", informando il comune su eventuali rilievi e osservazioni. Concluse le verifiche da parte dell'UdM, l'Area Implementazione comunica al comune l'esito delle stesse. Ricevuto il nulla osta, il comune formalizza gli atti.

Il Responsabile del Controllo provvede a svolgere i **controlli amministrativi e contabili**, e verifica l'avvenuto rispetto dei principi trasversali del PNRR. Conclusi i controlli, sia di carattere procedurale che di carattere contabile, ne attesta la regolarità attraverso la sottoscrizione delle Check List di cui ai paragrafi precedenti. Provvede pertanto, ad inserire la documentazione su Regis, nel caso di progetti in essere o nativi, e a trasmettere in ogni caso, formalmente la documentazione (Check List e dichiarazioni, atti oggetto del controllo) alla Direzione, Area Implementazione.

Ricevute le Check List e la documentazione, il Responsabile del controllo della Direzione provvede a svolgere le verifiche al fine di validare, sottoscrivendole, le Check List trasmesse dal Soggetto Attuatore.

Per i progetti censiti in Regis, nativi e in essere, il responsabile del controllo del soggetto attuatore valida la documentazione inserita a sistema dal soggetto attuatore delegato.

Laddove, la documentazione trasmessa non sia completa, l'Area Implementazione supporta la Direzione nel chiedere e verificare le integrazioni ai fini del riconoscimento della spesa.

Il soggetto attuatore delegato è tenuto, trimestralmente, rispettando le tempistiche e utilizzando i format predisposti come indicato nei paragrafi successivi, a trasmettere l'elenco delle spese sostenute e relativa documentazione a supporto, e a trasmettere l'avanzamento delle attività compilando l'apposito format, come specificato nel paragrafo successivo (*cfr. par. 7 Rendicontazione finanziaria e fisica*).



BOX RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI GESTIONE INTERVENTI

	<ul style="list-style-type: none"> - Indicare CUP su ogni atto e riferimento a finanziamento PNRR - Individuazione referente Regis, se progetti in essere o nativi. Compilazione format (Soggetti attuatori delegati) - Individuazione responsabile controllo - Obbligo di verifica preventiva degli atti/ gare/dispositivi attuazione da parte della regione e UdM
<p>Priorità trasversali:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del principio DNSH: CL ex ante, dichiarazione e attestazione - Titolarità effettiva, anche dei fornitori (in fase di avvio procedura e dopo aggiudicazione gara/appalto/affidamento, in caso di modifiche) - Assenza conflitto di interessi: RUP e tutti i soggetti coinvolti - Assenza doppio finanziamento - Rispetto principi trasversali: da acquisire rispetto al fornitore/soggetto realizzatore il rapporto sulla situazione personale maschile e femminile trasmesso alle rappresentanze sindacali, se operatore con oltre 50 dipendenti; attestazione in merito alla conformità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità - Dichiarazione assenza conflitto di interessi RUP e Responsabile controllo
<p>Controlli Procedura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Check List di verifica della procedura - Check-list “verifica conflitto di interessi procedura di gara” - Check-list relative al DNSH compilate e sottoscritte - Dichiarazione DNSH compilata e sottoscritta. In alternativa, ove non vi fossero Schede tecniche applicabili al progetto la Dichiarazione va compilata nella sola parte dell’anagrafica e sottoscritta - Check-list sul “rispetto dei principi trasversali PNRR”
<p>Controlli Spesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Check List di verifica di ammissibilità della spesa - Check-list DNSH - Check-list sul “rispetto dei principi trasversali PNRR” da compilare a conclusione del contratto - Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti – rendicontazione di progetto.



7 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E FISICA

Le attività di rendicontazione si basano principalmente sull'avanzamento fisico, finanziario e di performance.

La rendicontazione, sia fisica che finanziaria, avviene tramite Regis ed extrasistema. A seguire una tabella riepilogativa degli adempimenti e delle scadenze.

ADEMPIMENTO	SCADENZE			
RENDICONTAZIONE MLPS/UdM	I TRIMESTRE 15 MAGGIO	II TRIMESTRE 15 AGOSTO	III TRIMESTRE 15 NOVEMBRE	IV TRIMESTRE 15 FEBBRAIO
RENDICONTAZIONE AVANZAMENTO FISICO UdM	I TRIMESTRE 10 APRILE	II TRIMESTRE 10 LUGLIO	III TRIMESTRE 10 OTTOBRE	IV TRIMESTRE 10 GENNAIO
ATTESTAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	25 NOVEMBRE 2025			
INDICATORI	10 GENNAIO	10 LUGLIO		
PREVISIONI DI SPESA	31 GENNAIO	31 LUGLIO		

7.1 Rendicontazione DSG 123/2020_Allegato B

La rendicontazione delle spese sostenute avviene tramite la trasmissione del modello di cui all'allegato B del decreto al D.S.G. n. 123/2020 e della DGR 337/2024.

La trasmissione è a carattere trimestrale e si compone: i) di una relazione sulle attività svolte fino al trimestre di riferimento; ii) dell'elenco delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e quietanzate, nel trimestre di riferimento.

Per ognuna delle spese rendicontate, va indicata la linea di attività sulla quale la stessa insiste e il Centro per l'impiego a cui fa riferimento; laddove si tratta di interventi a carattere trasversale, si indicheranno tutti i CPI.

La rendicontazione viene trasmessa il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento².

La rendicontazione al MLPS riguarda tutte le spese sostenute a valere su risorse nazionali e progetti in essere con le differenze di seguito indicate:

- a valere sulle risorse nazionali si basa su documentazione contabile con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019.
- a valere sui progetti in essere si basa su attività avviate benché non ancora concluse alla data del 01 febbraio 2020.

RENDICONTAZIONE MLPS	INVIO RICHIESTA SOGGETTI COINVOLTI	RISCONTRO SOGGETTI COINVOLTI	INVIO MLPS
I TRIMESTRE	10 APRILE	30 APRILE	15 MAGGIO
II TRIMESTRE	10 LUGLIO	30 LUGLIO	15 AGOSTO
III TRIMESTRE	10 OTTOBRE	30 OTTOBRE	15 NOVEMBRE
IV TRIMESTRE	10 GENNAIO	30 GENNAIO	15 FEBBRAIO

² A titolo esemplificativo entro il 15 maggio deve essere trasmessa la rendicontazione riguardante gennaio, febbraio e marzo.



PROCEDURA INTERNA: La Direzione, supportata dall'Area Implementazione, trasmette tramite nota formale la richiesta di avanzamento procedurale e finanziario per il trimestre di riferimento ai soggetti a coinvolti nell'attuazione del Piano, nel rispetto delle scadenze indicate in tabella. I destinatari (ovvero le Direzioni regionali, le Aree della Direzione, i comuni, gli enti) provvedono a compilare il format "Elenco spese sostenute" (Allegato 15) e trasmettere la documentazione a supporto della spesa sostenuta.

Per consentire alla Direzione di avere contezza dell'avanzamento finanziario complessivo del Piano, i soggetti destinatari della nota di richiesta di avanzamento sono tenuti ad inserire tutte le spese sostenute nel trimestre di riferimento indicandone le risorse finanziarie (nazionali, in essere o native).

L'Area Implementazione verifica le spese e i documenti accompagnatori, chiede eventuali integrazioni e compila l'Allegato B ai fini della trasmissione al Ministero.

7.2 Rendicontazione Avanzamento Fisico - Milestones E Target - UdM

L'attività di rendicontazione di milestones e target è comprovata attraverso l'allegato D del Manuale per i soggetti attuatori e della DGR 337/2024.

Il Soggetto attuatore compila il "Modello di rendicontazione delle attività" lo aggiorna con cadenza trimestrale e lo trasmette alla Unità di Missione.

Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare trimestralmente l'avanzamento delle attività. Tale avanzamento oltre ad essere dimostrato attraverso la documentazione probatoria prodotta, è indicato in termini percentuali. A tal fine è stata condivisa con l'Unità di Missione una nota metodologica di individuazione dell'avanzamento percentuale (Allegato 16_ Nota metodologica avanzamento fisico).

AVANZAMENTO FISICO	INVIO RICHIESTA SOGGETTI COINVOLTI	RISCONTRO SOGGETTI COINVOLTI	INVIO UdM
AL I TRIMESTRE	20 MARZO	3 APRILE	10 APRILE
AL II TRIMESTRE	20 GIUGNO	3 LUGLIO	10 LUGLIO
AL III TRIMESTRE	20 SETTEMBRE	3 OTTOBRE	10 OTTOBRE
AL IV TRIMESTRE	20 DICEMBRE	3 GENNAIO	10 GENNAIO

PROCEDURA INTERNA: I Responsabili del procedimento, compresi i soggetti attuatori delegati, trimestralmente, rispettando le scadenze esposte in tabella, trasmettono all'area Implementazione l'Allegato 18_ Comunicazione avanzamento progetto, elencando la documentazione probatoria, le attività svolte, i riferimenti e i CPI presso il quale l'intervento si è svolto.

L'Allegato va tenuto agli atti e popolato continuamente con l'avanzamento delle attività.

L'Area Implementazione provvede a verificare i documenti accompagnatori preliminarmente all'invio al Ministero.

7.3 Attestazione di completamento delle attività

Allegato A_Manuale operativo per i Soggetti attuatori

Il Soggetto attuatore, a conclusione delle attività previste dal Piano di potenziamento regionale, trasmette all'Unità di Missione PNRR l'"Attestazione di completamento delle attività" (Allegato 19) e la



“Check-list del Soggetto attuatore per la verifica della *primary evidence*” (Allegato 20). L’attestazione, da redigere per ciascun Centro per l’impiego, deve essere compilata in ogni sua parte, datata e firmata dal Responsabile regionale dell’intervento e inviata all’indirizzo e-mail unitadimissionepnrrrendicontazione@lavoro.gov.it entro il 30 novembre 2025. L’attestazione deve riportare l’elenco delle attività previste dal piano di potenziamento regionale, il fabbisogno espresso dal Centro per l’impiego in relazione a tali attività e la quota parte di attività di cui il Centro per l’impiego ha beneficiato. Laddove le attività non siano quantificabili e si riferiscano a più Centri per l’impiego, il Soggetto attuatore deve riportare la dicitura “*attività trasversale*” in corrispondenza del fabbisogno e della quota parte di attività di cui ha beneficiato il Centro per l’impiego. Nella “Check-list del Soggetto attuatore per la verifica della *primary evidence*” (Allegato 20) il Soggetto attuatore è invece tenuto a dichiarare lo svolgimento di una serie di controlli volti a verificare la conformità delle attività realizzate ai principi e requisiti propri del PNRR.

L’ultima versione dell’Allegato D al Piano di potenziamento dovrà essere quindi trasmessa all’Ufficio di rendicontazione entro il 30 novembre, e costituirà, insieme all’“Attestazione di completamento delle attività” ed alla “Check-list del Soggetto attuatore per la verifica della *primary evidence*” la *primary evidence* attraverso cui l’Unità di Missione PNRR renderà conto il *target* M5C1-7 alla Commissione europea.

Per il *target* M5C1-7bis il procedimento sarà lo stesso, con la stessa documentazione che si riferirà solo alle attività oggetto del secondo *target*, da presentare entro il 31 maggio 2026.

L’attestazione di chiusura, che sarà resa disponibile, dovrà essere datata e sottoscritta dal responsabile unico del procedimento e dovrà essere caricata sull’applicativo ReGIS unitamente alla seguente documentazione:

- Relazione finale, completa con i dati di monitoraggio e rendicontazione dei *target*, delle milestone e degli indicatori comuni;
- Certificato di regolare esecuzione/Certificato di collaudo;
- Provvedimento di chiusura tecnico-amministrativa (atto formale (determina/decreto) di approvazione dei documenti di collaudo e delle altre spese riferite al progetto).

7.4 Indicatori comuni e previsioni di spesa

Gli **indicatori comuni** sono funzionali all’osservazione dei progressi ottenuti dei Piani di Ripresa e Resilienza di tutti gli Stati Membri su temi che accomunano i vari piani nazionali. Gli **Indicatori comuni** servono alla CE per fotografare l’avanzamento degli interventi legati al Piano e dei progressi raggiunti; pertanto, non sono funzionali ad un obiettivo o ad un *target*. Si tratta di indicatori di flusso e si azzerano ad ogni semestre.

Gli indicatori che riguardano il Piano di Potenziamento sono: **Indicatore 01_ Risparmio nel consumo annuo di energia primaria** e **Indicatore 07_ Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici e nuovi aggiornati**.

L’indicatore 01 andrà comunicato nel caso di ristrutturazione o adeguamento. Nel caso di acquisto andrà inserito il valore 0.

L’indicatore 07 serve a tracciare il livello di digitalizzazione. Deve essere indicato per servizi e per utenze (beneficiario o erogatore) che accedono e utilizzano il servizio. Lo strumento è appunto la modalità di accesso quindi SPID, Carta elettronica e qualunque accesso avvenuto con altre forme di autenticazione. È un indicatore trasversale a tutte le Linee di intervento del Piano (ad esempio Formazione on line). Per il calcolo del numero di utenti si fa riferimento al numero di accessi attraverso SPID, CIE e CNS forniti dal



beneficiario. Ciò anche al fine di favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale per l'accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), coadiuvando gli investimenti previsti dall'Italia nell'ambito del PNRR.

Soltanto ove questo non sia possibile, si considereranno anche accessi attraverso altre forme di autenticazione purché sia possibile ricondurli ad accessi unici

Nell'indicatore comune convergono tutti i finanziamenti.

Devono essere comunicati due volte l'anno, **entro il 10/01 e il 10/07**, con riferimento ai semestri precedenti.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 34 del 17 ottobre 2022** "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"

Le **previsioni di spesa** vanno comunicate con riferimento alle somme a valere sulle risorse dei progetti in essere e native, al netto delle risorse PNRR liquidate nelle annualità già concluse. Vanno comunicate entro il 31 gennaio e il 31 luglio.

Per ogni dovuto approfondimento si rimanda alla **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 21 giugno 2022** "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"

8 OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Il Soggetto attuatore/Soggetto attuatore delegato è tenuto a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 132 del Regolamento finanziario (UE. Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio.

Tutta la documentazione, archiviata in fascicoli cartacei o informatici presso la Direzione/Area competente, deve essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell'Unità di Missione, per eventuali attività di controllo e audit da parte di organismi nazionali ed europei.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

ALLEGATI

Allegato 1_ Dichiarazione DNSH

Allegato 2_ Attestazione DNSH

Allegato 3.1_ Check List DNSH_ Costruzione di nuovi edifici

Allegato 3.2_ Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali;

Allegato 3.3_ Check List DNSH_ Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche,

Allegato 3.4_ Check List DNSH_ Servizi informatici di hosting e cloud;

Allegato 3.5_ Check List DNSH_ Data center;

Allegato 3.6_ Check List DNSH_ Acquisto, noleggio, leasing di veicoli

Allegato 4_ Schede tecniche DNSH_ CPI

Allegato 5_ Istruzioni operative DNSH MLPS

Allegato 6_ Rilevazione delle titolarità effettive enti pubblici

Allegato 7_ Rilevazione delle titolarità effettive enti privati

Allegato 8_ Dichiarazione assenza conflitto di interessi personale interno ed esterno

Allegato 9_ Check-list verifica conflitto di interessi nella procedura di gara

Allegato 10_ Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti

Allegato 11_ Check-list sul rispetto dei principi trasversali PNRR

Allegato 12_ Check List di verifica della procedura

Allegato 13_ Check List di verifica di ammissibilità della spesa

Allegato 14_ Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN)

Allegato 15_ Elenco spese sostenute

Allegato 16_ Nota metodologica avanzamento fisico

Allegato 17_ Comunicazione avanzamento progetto

Allegato 18_ Attestazione di completamento delle attività

Allegato 19_ Check-list del Soggetto attuatore per la verifica della primary evidence

Allegato 20_ Estratto flussi e procedura Direzione



ALLEGATO 1_DICHIARAZIONE DNSH

- FASE *EX ANTE*
- FASE *EX POST*

MODELLO DICHIARAZIONE DNSH

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE _____, INVESTIMENTO "_____".

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, CF _____, Legale rappresentante dell'Ente _____, con sede legale in Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____, posta elettronica certificata (PEC) _____;

PREMESSO CHE

L'intervento denominato: _____, identificato con CUP _____, per un importo totale pari a _____ nell'ambito dell'intervento _____ della Missione 5, Componente _____ del PNRR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la presente

DICHIARA

ALLEGATO 1_DICHIARAZIONE DNSH

- che l'intervento ricade, ove previsto, ai sensi della Circolare MEF 22/2024 e ss.mm.ii., nel Regime 2: "Mero rispetto del "do no significant harm", non arrecare un danno significativo alle condizioni ambientali esistenti";
- che l'intervento, a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, non arreca danno significativo agli obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, non prevede nessuna delle seguenti attività:
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori;
 - attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
- che l'intervento rispetta la normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- che nella fase di attuazione dei progetti (fase di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara, fase di stipula del contratto con il soggetto realizzatore, fase di esecuzione del contratto d'appalto), è garantita l'aderenza dei progetti agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), in quanto conformi alla Lista di esclusione e alle relative eccezioni;
- che l'intervento rientra nel/nei seguenti casi (spuntare le opzioni pertinenti):
 - A) rispetta i vincoli DNSH, come verificato tramite compilazione delle allegate "Check-list per le verifiche e i controlli da condurre per garantire il principio DNSH", parte integrante della presente dichiarazione:
 - Check-list 1: Costruzione di nuovi edifici;
 - Check-list 2: Ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali;
 - Check-list 3: Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;



ALLEGATO 1_DICHIARAZIONE DNSH

- Check-list 4: Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario;
 - Check-list 5: Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
 - Check-list 6: Servizi informatici di hosting e cloud;
 - Check-list 8: Data center;
 - Check-list 9: Acquisto, Leasing, Noleggio di veicoli.
-
- B) rispetta i vincoli DNSH, in quanto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto _____ del Ministro _____ come individuati nelle Istruzioni operative DNSH del MLPS (la documentazione a sostegno di quanto dichiarato - i) Relazione per la verifica di conformità ai vincoli DNSH; ii) Relazione CAM; iii) Relazione tecnica - deve essere raccolta e conservata dal Soggetto attuatore)¹.

Copia

Data

Firma del Legale rappresentante²

¹ La “sezione B” deve essere obbligatoriamente compilata nei casi di progetti per cui, nonostante fosse prevista la check-list DNSH da mappatura *ex* Circolare MEF-RGS n. 32/2021, così come aggiornata e integrata dalle Circolari MEF-RGS n. 33/2022 e n. 22/2024, la stessa non sia stata prodotta e caricata sul sistema ReGiS nella parte *ex ante*.

² La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione se effettuata in forma digitale o se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.



ALLEGATO 2_ ATTESTAZIONE DNSH

- Specificare fase di esecuzione dell'appalto pubblico

.....

MODELLO ATTESTAZIONE DNSH
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER SERVIZI E
INFRASTRUTTURE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5
"INCLUSIONE E COESIONE" DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR), COMPONENTE _____, INVESTIMENTO "_____".**

Il\La sottoscritto\ a _____ nato\ a _____ il _____,
CF _____, Legale rappresentante dell'Ente _____,
con sede legale in Via/Piazza _____ n. _____, CAP _____,
posta elettronica certificata(PEC) _____

PREMESSO CHE

L'intervento denominato: _____, identificato con CUP _____
, per un importo totale pari a _____ dell'intervento
_____ della Missione 5, Componente _____ del PNRR;

TUTTO CIÒ PREMESSO

**il sottoscritto consapevole della responsabilità amministrative, civili e penali in cui incorre in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 47, 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la presente**

ATTESTA

la verifica condotta:



ALLEGATO 3.1_CHECK LIST DNSH_COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH						
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (SI/No/Non applicabile)	Documenti di riferimento per la verifica *	Semplificazioni per la verifica dei progetti "in essere"	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas?				
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴		Autorizzazione RUP		
	2	Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica (NZE)?		Attestazione di Prestazione Energetica APE Relazione Tecnica ex legge 10/91		
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		Report di analisi di adattabilità ai rischi climatici		
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1					
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		Report di valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima		
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicini 4,5,6,7,8,e 9. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:					
	4	E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?		Prescrizioni tecniche del CSA - certificazioni di prodotto relative alle forniture da installare	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.9 "Risparmio idrico", il progetto garantisce e prevede: a) l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata a temperatura ambiente, in particolare, tramite l'utilizzo di rubinetteria temporizzata ed elettronica con ritenzione del flusso d'acqua per lavati del bagno e delle toilette e a basso consumo d'acqua (5 litri per lavandino, lavabi, bidet, 8 litri per doccia e doccia a pioggia secondo la norma UNI EN 816, UNI EN 15091) e l'impiego di apparecchi sanitari con cassetta a doppio scarico a venturi scarico completo di massimo 8 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. In caso di installazione lavabi, per i sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata è richiesta una dichiarazione del produttore attestante che le caratteristiche tecniche del prodotto (portata) sono conformi, e che tali caratteristiche siano determinate sulla base delle norme di riferimento. In alternativa è richiesto il possesso di una etichettatura di prodotto, con l'indicazione del parametro portata, rilasciato da un organismo di valutazione della conformità (ad esempio l'accreditata Under Water Label: http://www.eurapacertification.eu/ o, altrimenti senza acqua	
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?		Piano di Gestione Rifiuti	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4.14 del CAM per l'edilizia "Disassemblaggio e fine vita" - il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% per cento dei componenti edili e degli elementi prefabricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoposto, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per essere poi sottoposto a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L'applicatore redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della	
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?		Prescrizioni tecniche del CSA - Scheda tecniche di prodotto	norma ISO 20887 "Sustainability in building and civil engineering works - Design for disassembly and sustainability - Principles, requirements and guidance", o della UNI ENP 75 "Discostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare" o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più.	
	7	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i rischi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall'appaltatore in fase di gara.	
	8	E' presente un piano ambientale di carbonizzazione?		PAC o Requisiti ambientali del cantiere (CAM)	Redazione di un Piano Ambientale di Carbonizzazione	
	9	E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?		Certificazioni FSC/PEFC/Certificazioni di prodotto equivalenti	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5.6 del CAM per l'edilizia "Prodotti legnosi": Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto "a" della verifica se costituiti da materiali prima vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispetto ai pannelli di riciclati come indicato nel punto "b" della verifica se costituiti prevalentemente da materiali prima secondari, come nel caso degli isolanti.	
	10	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?		Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella Scheda Tecnica numero		
	11	Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento floristico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		La verifica preliminare, mediante censimento floristico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN		
	12	Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97).		
13	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?		Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), nulla osta degli enti competenti.			
14	E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.		Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero			
15	Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.			

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicioli 16, 17, 18, 19, e 20. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post					
Ex-post	16	Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate	In linea con l'elemento di controllo n.4 soprannominato e con il CAM per l'edilizia, gli elementi di verifica sono i seguenti: La Relazione CAM, di cui al criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
	17	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R"	In linea con gli elementi di controllo n.5 e n.6: gli elementi di verifica sono i seguenti: il progettista redige il piano per il dissassemblaggio e la demolizione selettiva.
	18	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		Relazione CAM	Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara.
	19	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).	In linea con quanto specificato per l'elemento di controllo n.9 e con il CAM, gli elementi di verifica sono i seguenti: Certificati di catena di custodia nei quali sono chiaramente riportati, il codice di registrazione e di certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappalti. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di dicenda sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offertore) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.
	20	Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzato/riciclato)?		Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® "Recycled" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Mix" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di ricicciato con il simbolo del	
	21	Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VncA?		Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VncA.	

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

* L'elenco riportato nella colonna "7" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

** Nota per i progetti in essere

¹Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all' allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

²Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1447 della Commissione.

³L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura in negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



ALLEGATO 3.2_CHECK LIST DNSH_RISTRUTTURAZIONE

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Documenti di riferimento per la verifica *	Semplificazioni per la verifica dei "progetti in essere"	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: •estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle ¹ ; •attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ² ; •attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁴		Autodichiarazione RUP			
	2	Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, è verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ed è disponibile della documentazione a supporto?		Autodichiarazione RUP			
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		Redazione del report di analisi dell'adattabilità. In alternativa: Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.			
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>						
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		Report di valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima			
	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicini 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:</i>						
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?		Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.3 "risparmio idrico", il progetto garantisce e prevede: a. l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura		
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?		Redazione del Piano di gestione rifiuti	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.4.14 del CAM per l'edilizia "Disassemblaggio e fine vita": il progetto relativo a edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia, prevede che almeno il 70% peso/peso dei componenti edili e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva (decostruzione) per		
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?		Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.	Si rimanda alle schede tecniche della Circolare MEF in quanto nel CAM edilizia non vi è esplicito riferimento ai Manufatti Contenenti Amianto (MCA)		
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?		Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)	Redazione di un Piano Ambientale di Cantierizzazione		
8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?		Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali				
9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edili alla parte relativa alle sostanze pericolose.	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5 del CAM per l'edilizia i mezzi di prova relativi alla conformità dei materiali e delle sostanze impiegate dovranno essere dichiarati dall'appaltatore in fase di gara.			
10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?		Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)	Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.5.6 del CAM per l'edilizia "Prodotti legnosi": Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto "a" della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto "b" della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.			
11	Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C?						
12	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?		Redazione del report di analisi dell'adattabilità. In alternativa: Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.				

Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post					
Ex-post	13	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.	In linea con l'elemento di controllo n.4 soprannominato e con il CAM per l'edilizia, gli elementi di verifica sono i seguenti: La Relazione CAM, di cui criterio "2.2.1-Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
	14	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R"	In linea con gli elementi di controllo n.5 e n.6; gli elementi di verifica sono i seguenti: <i>Il progettista redige il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva</i>
	15	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		Relazione CAM	Dovrà essere verificato che la Relazione CAM sia rispondente ai CAM dei materiali e delle sostanze impiegate così come riportato nella documentazione presentata in fase di gara.
	16	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;	In linea con quanto specificato per l'elemento di controllo n.9 e con i CAM; gli elementi di verifica sono i seguenti: Certificati di catena di custodia nei quali siano chiaramente riportati, il codice di registrazione o di
	17	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)	certificazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, le date di rilascio e di scadenza dei relativi fornitori e subappaltatori. Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

* L'etenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C59/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



ALLEGATO 3.3_CHECK LIST DNSH_ACQUISTO LEASING

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Documenti di riferimento per la verifica *	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore?		I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente. In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi: - Etichetta EPA ENERGY STAR; - Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE		
	2	I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)		- Etichettatura ambientale di tipo I - UNI EN ISO 14024	Specificare il tipo di etichetta ambientale di tipo I	
	<i>In caso di assenza di un'etichetta ambientale di tipo I dovranno essere verificati i requisiti seguenti al posto del punto 2</i>					
	3	L'AEE è dotata di Etichetta EPA ENERGY STAR?		- EPA ENERGY STAR - UNI EN ISO 14024		
	<i>In alternativa al punto 3, rispondere al punto 3.1</i>					
	3.1	E' disponibile una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE ?		- Libretto d'istruzione		
	4	Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, è disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424)?		- Verificare i riferimenti alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo del Consiglio - Dossier/Fascicolo Tecnico		
	5	Nel caso di computer fissi e display, è presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043?		- Alloggiamenti Materie Plastiche ISO 11469 e ISO 1043		
	6	Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate, è disponibile una delle certificazioni di sistema di gestione seguente: •ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento -il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto); •EN 50614:2020 (quora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)?		- Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione: - ISO 9001 - ISO 14001 - Riutilizzo: - EN 50614:2020		
	7	E' disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)?		- Verificare i riferimenti alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo del Consiglio - Dossier/Fascicolo Tecnico		
8	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?		- Dossier/Fascicolo Tecnico			
Alle apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy si applica un requisito trasversale						
9	E' verificata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019" ?		- Verificare la rispondenza della procedura di gara ai Criteri minimi ambientali (CAM) - ALLEGATO 1_Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio.			

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo



ALLEGATO 3.4_CHECK LIST DNSH_SERVIZI HOSTING

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Documenti di riferimento per la verifica *	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento?		Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS		
	<i>Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi</i>					
	2	E' disponibile una comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, oppure un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti?		Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova		
	<i>I punti 3,4 e 5 sono alternativi</i>					
	3	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?		Studio di fattibilità redatto in linea con il codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei data center		
	4	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"?		Dichiarazione di conformità alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"		
	5	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud e fornite le relative prove di verifica?		Procedure di gara compliance al Green Public Procurement per i data center, le sale server e i servizi cloud		
	6	I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti?		Piano gestione rifiuti		
	<i>Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 7 e 8 si ritengono automaticamente verificati</i>					
	7	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?		Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla normativa inerente l'ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 attestato da organismi di certificazione accreditati		
8	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018?		Il produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: - REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); - RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); - compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.			
<i>I punti 9 e 10 sono alternativi</i>						
Ex-post	9	Sono stati attuati i criteri di esecuzione del contratto così come definiti dai Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione e sono disponibili le relative prove di verifica?		Attestazione di acquisto di beni, servi e lavori provenienti da procedure di appalto che contengono all'interno della documentazione di gara il richiamo ai criteri del Green Public Procurement		
	10	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?		Attestato di adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency Certificato rilasciato da un'organismo indipendente aggiornato nel termine degli ultimi 3 anni		

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

* L'elenco riportato nella colonna "J" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo



ALLEGATO 3.5_CHECK LIST DNSH_DATA CENTER

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 8 - Data center

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Documenti di riferimento per la verifica *	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex-ante	1	E' disponibile una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento?		Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS		
	<i>Il requisito 1 verifica il rispetto del principio DNSH in maniera trasversale per tutti gli obiettivi ambientali rilevanti. Nel caso in cui questo non fosse disponibile, rispondere ai punti successivi</i>					
	2	E' disponibile la comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014? In alternativa, è presente un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;		Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova		
	<i>I punti 3, 4 e 5 sono alternativi</i>					
	3	Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati e hanno attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5?		Studio di fattibilità redatto in linea con il codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei data center		
	4	I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"?		Dichiarazione di conformità alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"		
	5	Sono rispettati tutti i Criteri dell'UE applicabili in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e servizi cloud?		Procedure di gara compliance al Green Public Procurement per i data center, le sale server e i servizi cloud		
	6	Per i soli Data Center costruiti ex novo, è stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?				
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 6 al punto 6.1</i>					
	6.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021.				
	7	I data center hanno un piano di gestione dei rifiuti?			Piano gestione rifiuti	
	<i>Nel caso in cui fosse verificato il punto 5, i punti 8, 9 e 10 si ritengono automaticamente verificati</i>					
	8	E' disponibile una dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424) considerato che la conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati?		Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla normativa inerente l'ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 attestato da organismi di certificazione accreditati		
9	E' disponibile l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore dei produttori delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate per il data center?		Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova			
10	La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) (la conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018)?		Il produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: - REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); - RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.); - compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE).			
<i>I punti 11 e 12 sono alternativi</i>						
Ex-post	11	L'adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) è stata verificata da una parte terza indipendente ed è stato svolto un audit almeno ogni tre anni?		Attestato di adesione al European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency Certificato rilasciato da un'organismo indipendente aggiornato nel termine degli ultimi 3 anni		
	12	Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea applicabili e sono disponibili le relative prove di verifica?		Attestazione di acquisto di beni, servizi e lavori provenienti da procedure di appalto che contengono all'interno della documentazione di gara il richiamo ai criteri del Green Public Procurement		
	13	Per i soli nuovi data center costruiti ex novo, sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?				

DATA DEL CONTROLLO: _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO: _____

* L'elenco riportato nella colonna "P" è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo



ALLEGATO 3.6_CHECK LIST DNSH_ACQUISTO VEICOLI

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DNSH



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DNSH

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Regime	2
Scheda	

Scheda 9 - Acquisto di veicoli

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Ex-ante	Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici esplicitati nella scheda tecnica della Guida Operativa			
	1	E' stato verificato che la misura non abbia un tagging climatico superiore a 0 e non sia stata prevista l'applicazione di una lista di esclusione?		
	2	E' stata individuata la categoria di appartenenza dei veicoli e i relativi vincoli applicabili in base alle indicazioni della presente scheda tecnica 9 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH?		
	3	Sono disponibili la documentazione di omologazione o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali previsti per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 2?		
	4	Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC) è disponibile la dichiarazione del costruttore attestante la tipologia di combustibile impiegato rientrante nella direttiva REDII e i certificati di sostenibilità equivalenti al consumo (previsto) del veicolo sostenuti nel corso della sua vita utile, attestanti la conformità ai criteri della REDII?		
	5	Per i veicoli delle categorie M1, N1 è disponibile il certificato di omologazione attestante che i veicoli siano (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli N2, N3 è stato dimostrato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso? Per i veicoli M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste.		
6	E' disponibile il certificato di omologazione attestante i requisiti previsti per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento?			

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:

Schede Tecniche

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione di edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41.1 Sviluppo di progetti immobiliari
- F41.2: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- F43: Lavori di costruzione specializzati

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento³⁶ di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).

C. Principio guida

I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammessi edifici** ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle³⁷;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³⁸;

³⁶ Con ampliamento si intende la realizzazione di nuovi volumi edilizi di volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³.

³⁷ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (C/2023/111).

³⁸ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³⁹ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴⁰.

Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. n. 34 del 2018, potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

Pertanto, le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati **solo negli appalti pubblici**, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi. Qualora i CAM non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono **comunque essere verificati**.

Al fine del rispetto del Regime 1 riveste particolare rilevanza la prova di tenuta all’aria conforme a quanto previsto al paragrafo 2.4.9 del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Si sottolinea che per la costruzione di nuovi edifici è prevista l’**esplicita esclusione delle caldaie a gas**.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili al link seguente: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://italiadomani.gov.it)

³⁹ L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴⁰ L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per il quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno rispettare entrambi i criteri seguenti:

- a) il fabbisogno di energia primaria (EP_{gl,tot}) che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (**NZEB**, Nearly Zero-Energy Building).

La soglia fissata per i requisiti degli edifici corrisponde al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio calcolato secondo i parametri energetici, le caratteristiche termiche, di generazione e rispondente ai requisiti definiti nel par. 3.4 dell'Allegato 1 del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, contrassegnate dall'indicazione 2019/21.

- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (**APE**) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero (NZEB)**;
- **Asseverazione** di soggetto abilitato attestante che **l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,tot})** dell'edificio è almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (**NZEB**).

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

- a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera

la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero⁴¹ (NZE), nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);

- b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato da Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero**.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁴²:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁴³.

⁴¹ Si noti che per alcuni investimenti (es. M2C3 inv. 1.2) gli Operational Agreement prevedono che il fabbisogno di energia primaria sia almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB.

⁴² Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

⁴³ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze.

Pertanto, **solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori**, dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei CAM, fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, **se installati nell'ambito dei lavori**, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche^{44 45}, secondo le indicazioni seguenti:

⁴⁴ 1. La portata è registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar o 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar è ≥ 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento è 38 ± 1 °C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, è conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.

⁴⁵ **Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:**

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post

- Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla **Demolizione selettiva, recupero e riciclo** (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno **comunque essere verificati**.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al **disassemblaggio e fine vita** (2.4.14).

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria – Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";
 EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".
 A tal fine è possibile consultare il sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R".

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- i materiali in ingresso;
- la gestione ambientale del cantiere.

Per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel Regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Per la gestione ambientale del cantiere dovranno essere rispettati i requisiti ambientali del cantiere, così come previsto dai CAM. Inoltre, dovrà essere redatto specifico **Piano ambientale di cantierizzazione (PAC)**.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri **prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1)** e **specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5)** descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica generali

- Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
- Piano ambientale di cantierizzazione.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, gli edifici non potranno essere costruiti all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;

- terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;
- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea⁴⁶ o nella lista rossa dell'IUCN⁴⁷.

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimenti e finiture, dovrà essere garantito che **80% del legno vergine** utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sarà pertanto necessario **acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.**

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella **Scheda tecnica del materiale.** Quest'ultimo punto può ritenersi verificato rispettando il criterio dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai **prodotti legnosi** (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale:

- Verificare che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree sopra indicate.
- Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognerà prevedere:
 - La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
 - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/97);
 - Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli enti competenti.

⁴⁶ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species: (<https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

⁴⁷ IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (<https://www.iucnredlist.org>).

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (**Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine o da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o **altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);

Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di fonti fossili ed emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;
- Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento);
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione;
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Inappropriata localizzazione dell'edificio; impatti negativi sugli ecosistemi se la costruzione avviene in un'area di conservazione o in un'area ad alto valore di biodiversità;
- Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non gestite in modo sostenibile e certificate.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato della Commissione Europea 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento della Commissione Europea 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti;
- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale");

- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Articolo 11 “*Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti*”;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ I traguardi energetici da raggiungere, qualora sia stato condiviso con la Commissione un “contributo sostanziale” alla mitigazione dei cambiamenti climatici di tale misura. In tal caso la domanda di energia primaria negli edifici finanziati dal PNRR deve essere **inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero)**.
- ❖ **L’obbligo** di adottare per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale **non è stato previsto un contributo sostanziale**, di adottare requisiti **NZEB**;
- ❖ La **verifica dell’adattamento** dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- ❖ L’adozione di apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);*
- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale**, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione*;
- ❖ In caso di costruzioni in legno, **80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.)*.

**Anorché tali requisiti siano già previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si è ritenuto opportuno inserirli tra le novità DNSH data la natura privata di alcuni investimenti ricollegabili a questa attività.*

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41: Costruzione di edifici
- F43: Lavori di costruzione specializzati
conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).

C. Principio guida

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, **non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:**

- ❖ estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁴⁸;
- ❖ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento⁴⁹;
- ❖ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵¹.

⁴⁸ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

⁴⁹ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁵⁰ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵¹ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei

Le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati **solo negli appalti pubblici**, e sono stati qui richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa impostazione è direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei requisiti per la protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi.

Qualora i CAM non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono **comunque essere verificati**.

Si sottolinea che per alcuni interventi è prevista l’**esplicita esclusione delle caldaie a gas** (es. M5 C2 - Inv 2.1 e M5 C2 Inv 2.2).

Qualora questo non fosse previsto, le caldaie a gas risultano ammissibili unicamente nel caso vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce “ampio” se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria);
- le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%);
- l’installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili.

rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Si rimanda alle FAQ⁵² in ambito di caldaie a gas.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili al link seguente: [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://italiadomani.gov.it).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie alternative:

- Ristrutturazione importante⁵³ (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello): la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
- In alternativa, l'intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30%⁵⁴ rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l'intervento.

Gli interventi individuali di ristrutturazione comprendono quei singoli interventi di efficientamento prestazionale di una componente del fabbricato, quale ad es. i corpi illuminanti. Pertanto, possono essere una valida soluzione nel caso di edifici sottoposti a vincoli e nel caso di interventi di dettaglio su singole componenti del fabbricato e sono ammissibili quando sono rispettati contemporaneamente tutti i requisiti seguenti:

- rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015
- nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- l'attività è riconducibile a **uno** dei seguenti interventi:
 - coibentazione di elementi dell'involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la

⁵² [Il principio DNSH \(italiadomani.gov.it\)](https://italiadomani.gov.it)

⁵³ "Ristrutturazioni importanti" che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente.

⁵⁴ Il miglioramento del 30% deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.

- tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento
- all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
 - sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;
 - sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
 - installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza.

Gli interventi dovranno dimostrare il rispetto di uno degli elementi descritti nei punti precedenti tramite le seguenti verifiche:

Elementi di verifica ex ante

- Documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015;
- Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante;
- Simulazione dell'APE ex post;
- Nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti;
- Nel caso di misure individuali e solo se applicabile alla misura individuale in questione, le componenti sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al Regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto Regolamento.

Elementi di verifica ex post:

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
- Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la realizzazione di una delle misure definite.

Qualora l'intervento preveda elementi di efficientamento energetico, dovrà rispettare quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).

Gli interventi di ristrutturazione classificati in **Regime 2**, possono riguardare anche attività di ristrutturazione diverse dall'efficientamento energetico quali, ad esempio:

- a) Soluzioni fisiche e non fisiche per la riduzione sostanziale dei più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività svolta nell'edificio
- b) Riduzione del rischio sismico dell'edificio;
- c) Bonifica di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose pericolose;
- d) Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso di interventi di **solo acquisto di edificio** (senza interventi di riqualificazione energetica successivi), questo dovrà disporre almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

Elementi di verifica ex ante:

- Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

Elementi di verifica ex post:

- L'edificio unicamente acquistato, senza interventi di riqualificazione energetica successivi, dispone almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁵⁵:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima,

⁵⁵ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*

che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁵⁶.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, **nell'ambito dei lavori di ristrutturazione**, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Pertanto, **solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori**, dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei Criteri ambientali minimi, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, **se installati nell'ambito dei lavori**, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione

⁵⁶ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche^{57 58}, secondo le indicazioni seguenti:

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post

- Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla **Demolizione selettiva**,

⁵⁷ 1. La portata è registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar o 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar è ≥ 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento è 38 ± 1 °C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, è conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia alle valvole di ingresso per l'acqua calda sia a quelle per l'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.

⁵⁸ **Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:**

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali";

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali", che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali";

EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".

A tal fine è possibile consultare il sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al **disassemblaggio e fine vita** (2.4.14).

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno **comunque essere verificati**.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post

- Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R”.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell’identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitarimento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le **Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate**.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico **Piano ambientale di cantierizzazione** (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri **prestazioni ambientali del cantiere** (2.6.1) e **specifiche tecniche per i prodotti da costruzione** (2.5) descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi

di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica ex ante

- Censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA);
- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento (CE) 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizia alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l’intervento interessi almeno 1000m² di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che **80% del legno vergine** utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario **acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.**

Tutti gli **altri prodotti in legno** devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella **Scheda tecnica del materiale**. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai **prodotti legnosi** (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o **altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di fonti fossili e contestuale emissione di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;
- Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea
- Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento).

Economia circolare

- Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione (compreso amianto);
- Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;
- Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

- Danni diretti per localizzazione impropria; indiretti agli ecosistemi forestali, dovuti all'utilizzo di prodotti del legno provenienti da foreste non gestite e certificate in modo sostenibile.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- EWL (European Water Label);
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Interministeriale 26/6/2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. “requisiti minimi”);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con Decreto Ministeriale 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”);
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ La **verifica dell’adattamento** dell’edificio ai cambiamenti climatici;
- ❖ L’adozione di apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico (<http://www.europeanwaterlabel.eu/>);*
- ❖ Il requisito da dimostrare è che **almeno il 70%** (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è **preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero**

di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.*.

- ❖ In caso di costruzioni in legno, **80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento** e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.)*.

**Anorché tali requisiti siano già previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si è ritenuto opportuno inserirli tra le novità DNSH data la natura privata di alcuni investimenti ricollegabili a questa attività.*

Copia

Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche e server. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

26: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica agli acquisti, al Leasing ed al noleggio di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed in particolare:

❖ Dispositivi fissi

- *Computer fissi*
 - Computer desktop (desktop)
 - Computer desktop integrati
 - Desktop thin client
 - Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)
- *Display di computer (monitor)*
- *Server*
- *Stampanti, fotocopiatori e servizi di print© management e relativo materiale di consumo*

❖ Dispositivi portatili

- *Computer portatili*
 - Computer portatili (notebook)
 - Notebook 2 in 1
 - Mobile thin client
 - Stazioni di lavoro mobili
- *Tablet*
- *Smartphone*

C. Principio Guida

L'acquisto di PC ed apparecchiature elettroniche deve essere effettuato garantendo uno sforzo per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di gas climalteranti correlate, durante tutto il ciclo di vita, in modo da offrire il minor impatto negativo possibile sui cambiamenti climatici. Inoltre, le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti delle apparecchiature possono comportare l'utilizzo di sostanze pericolose che devono essere limitate. Il fine vita di tali apparecchiature comporta la produzione di grandi quantità di rifiuti, pericolosi e non, che deve essere gestita e limitata il più possibile.

Pertanto, è fortemente consigliato di promuovere il servizio di noleggio e, laddove possibile, l'impiego di prodotti ricondizionati, procedendo con procedura separata rispetto all'acquisto del nuovo prodotto.

L'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendoci un contributo sostanziale, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (**Regime 2**) che può essere utilizzato sia per le misure in Regime 1 che per le misure in Regime 2.

VINCOLI DNSH

Gli interventi possono essere collegati alle due categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche seguenti:

- PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server
- Apparecchiature per stampa, copia e multifunzione e servizi di Print&Copy

PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server

Molti dei requisiti nel seguito elencati, per questa categoria, sono descritti nel **Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione *Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone, del 5.3.2021*** ([ENV-2021-00071-00-00-IT-TRA-00.pdf \(europa.eu\)](#)).

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti elettronici in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Elementi di verifica ex ante

- I prodotti elettronici acquistati sono dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente.

In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA Energy Star;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE⁵⁹.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

⁵⁹ [ENV-2021-00071-00-00-IT-TRA-00.pdf \(europa.eu\)](#)

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex-ante

- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.

Nel caso di fornitura di **apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate** dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:

- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto);
- EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex-ante

- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

Apparecchiature per stampa, copia, multifunzione e servizi di Print&Copy**Requisito trasversale a tutti gli obiettivi ambientali**

Per questa categoria di acquisto, noleggio o leasing è sufficiente verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con D.M. 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019” scaricabili dal sito del Ministero della Transizione Ecologica all’indirizzo:

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2019/gu_261-2019_stampanti.pdf e la conformità ai Criteri ambientali minimi e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/07/19A06871/sg>.

Elementi di verifica ex-ante

- Documentazione attestante il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

D. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica di prodotti elettronici di per sé molto energivore con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- L’ acquisto di PC, apparecchiature elettroniche non comporta impatti significativi specifici sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

- L’ acquisto di PC, apparecchiature elettroniche non comporta impatti significativi sulla tutela delle risorse idriche.

Economia circolare

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto risultano difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

- I materiali delle componenti utilizzate per la realizzazione del prodotto contengono sostanze inquinanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **principale normativa comunitaria** applicabile è:

- EU Green Public Procurement criteria for computers, monitors, tablets, and smartphones (EU GPP Criteria for cleaning services (europa.eu));
- Direttiva 2009/125/CE Ecodesign;
- Allegato II della Direttiva 2011/65/UE (Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS);
- Allegato VII della direttiva 2012/19/UE (WEEE Directive - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- Direttiva compatibilità elettromagnetica - Direttiva 2014/30/UE);
- Direttiva Delegata (UE) 2015/863 - RoHS III.

Le **disposizioni nazionali** relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2019 “Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate”;
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2019, Criteri ambientali minimi “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio”;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa o all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all'energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80, Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **compatibilità elettromagnetica**.

Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'offerta di servizi informatici di hosting e cloud. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

J63 - Attività di servizi informatici, ed in particolare:

- J63.1 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web;
- J63.1.1 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

Il campo di applicazione prevede l'esternalizzazione a un ambiente applicativo cloud e/o in hosting, acquistando un servizio e non un prodotto fisico. Per i servizi cloud ciò comprende:

- l'acquisto di servizi di hosting;
- l'acquisto di servizi cloud.

Questo servizio è erogato **da centri dati che forniscono servizi digitali nel cloud**: in cui il cliente paga per un servizio e **il fornitore offre e gestisce l'hardware/software TIC e le apparecchiature del centro dati necessarie per erogare il servizio**. Ciò include l'hosting contemporaneo di più clienti, che può assumere la forma di un ambiente applicativo cloud. Diversi modelli d'impresa sono associati ai servizi cloud, ma è importante notare che l'ambito si estende solo alla componente dei centri dati. I più comuni servizi cloud individuati sono:

- servizi a livello di infrastruttura (Infrastructure as a Service - IaaS): un fornitore di servizi offre ai clienti l'accesso a pagamento per l'archiviazione, il collegamento in rete, i server e altre risorse informatiche nel cloud;
- servizi a livello di piattaforma (Platform as a Service - PaaS): un fornitore di servizi offre l'accesso a un ambiente basato sul cloud nel quale gli utenti possono sviluppare e offrire applicazioni. Il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura sottostante;
- servizi a livello di software (Software as a Service - SaaS): un fornitore di servizi offre software e applicazioni attraverso internet. Gli utenti si abbonano al software e vi accedono tramite il web o le interfacce dei programmi applicativi del fornitore.

C. Principio guida

I servizi informatici di hosting e cloud sono attività indispensabili per la transizione digitale. Secondo le stime attuali, le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (TIC) rappresentano l'8-10% del consumo europeo di elettricità e fino al 4% delle emissioni di carbonio. La domanda di servizi di hosting e cloud è prevista in forte crescita in tutti i segmenti di business. Sulla base di un uso sempre crescente delle TIC nelle imprese, nelle organizzazioni e nella vita quotidiana, con una tendenza all'aumento della quota del settore nelle emissioni di gas serra, è importante che i centri dati che erogano servizi digitali nel cloud siano gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”. di inquinanti.

D. VINCOLI DNSH

L'Unione Europea ha redatto il Documento *Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud* nel quale definisce requisiti che i **data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm**, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo [20032020 EU GPP criteria for data centres server rooms and cloud services S WD \(2020\) 55 final it.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eip/eip-2020-055-final-it.pdf)

Nel documento citato sono descritti:

- I requisiti minimi che i fornitori di servizi di hosting e cloud dovranno rispettare, afferenti alle normative comunitarie sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...);
- Le modalità di verifica dei requisiti;
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

Requisito trasversale

Il principio DNSH può ritenersi verificato per tutti gli obiettivi ambientali qualora l'offerente del servizio di hosting e/o cloud disponesse di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Elementi di verifica ex ante ed ex post

- Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento.

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- a) L'offerente deve dimostrare che la progettazione integra tutte le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del **Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati**⁶⁹ o nel documento **CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data**

⁶⁹La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management⁷⁰. L'attuazione di tali pratiche è verificata da una terza parte indipendente e sottoposta a verifica almeno ogni tre anni; In alternativa, l'offerente rispetta tutti i requisiti definiti nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;

- b) Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- c) Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei refrigeranti utilizzati nel sistema di raffreddamento del centro di dati non supera 675.

Elementi di verifica ex ante

- Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014, e al limite di 675. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova;
- I data center legati ai servizi di hosting e cloud dimostrano la partecipazione aggiornata al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency, fornendo un modulo compilato⁷¹ che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del *Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2022 (JRC) - 2022 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu).

Oppure

- I data center legati ai servizi di hosting e cloud applicano alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

O anche

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and

⁷⁰ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

⁷¹ <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines>

infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolta una verifica almeno ogni tre anni.**

Oppure

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea e sono rese disponibili le prove di verifica.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)**, i requisiti DNSH sono definiti come segue.

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati).

Dovranno essere integrati tutti i requisiti previsti dai **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione**, oppure:

- ❖ L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati**⁷² o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*⁷³ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Elementi di verifica ex ante

- Comunicazione del calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014. Può essere accettata come prova anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001),

⁷² La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷³ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (versione del [data di adozione]: https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1_258297,65095,25).

che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti.

- Per i data center legati ai servizi di hosting e cloud sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5.

Oppure

I data center che ospitano i servizi di hosting e cloud aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management".

In alternativa,

Sono rispettate tutte le indicazioni applicabili definite nei **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica almeno ogni tre anni**.

Oppure

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea e sono rese disponibili le prove di verifica.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

I server e i data center selezionati per l'erogazione dei servizi devono essere realizzati secondo i criteri previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- Il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- Il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - Garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - Fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - Mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la **progettazione ecocompatibile** esclusive per server con uno o due socket per processori.

I data center selezionati dovranno aver predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento.

Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse dovranno essere adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Elementi di verifica ex ante

- I data center legati ai servizi di hosting e cloud hanno un piano di gestione dei rifiuti.

Inoltre:

- Dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tutte le apparecchiature dei data center dovranno essere in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS) e la compatibilità elettromagnetica.

Elementi di verifica ex ante

- La conformità delle apparecchiature dei data center è autocertificata dal produttore/fornitore tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Poiché gli ambiti di applicazione enunciati precedentemente sono strettamente correlati allo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l'edge computing), i rischi sono riconducibili a quelli individuati per i data center.

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica delle apparecchiature impiegate nelle strutture che forniscono i servizi di hosting e cloud.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi delle strutture ospitanti i data center.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- I servizi di hosting e cloud sono indirettamente collegati al potenziale di arrecare danno significativo generato dai data center, ovvero
- Eccessiva produzione di rifiuti RAEE e gestione inefficiente degli stessi
- Rischio di inefficienza nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali (fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, risorse idriche) anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Le strutture ospitanti i centri dati sono composte da materiali contenenti F-Gas refrigeranti che possono contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tramite l'aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
- Regolamento che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione;
- Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency “(JRC);
- Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra - (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva RAEE (EU) 2012/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo;
- Un Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM(2020) 98 final).

Le disposizioni nazionali potenzialmente coinvolte nella gestione di servizi hosting e cloud risultano essere:

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 e Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che recepiscono il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui **gas fluorurati a effetto serra**;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la Direttiva 2009/125/CE relativa o all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all’energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**.

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Le prestazioni energetiche del data center che devono essere certificate.

Scheda 8 - Data center

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la costruzione, l'acquisto, la gestione o l'utilizzo di data center. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE:

J63.11 - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda lo stoccaggio, manipolazione, gestione, movimentazione, controllo, switching, trasmissione, e processing di dati attraverso data centers (incluso l'edge computing).

C. Principio guida

I Data Center sono attività indispensabili per la transizione digitale. Tuttavia, sono molto energivore, pertanto dovranno essere gestiti ai fini di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia.

Le misure che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “*do no significant harm*”.

• VINCOLI DNSH

L'Unione Europea ha redatto un **Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** nel quale definisce requisiti che i data server, le sale server dovranno avere per garantire il rispetto del Do No Significant Harm. **Il rispetto di tali criteri garantirebbe il rispetto dei vincoli DNSH.**

Sono pertanto descritti:

- I requisiti delle apparecchiature afferenti alle normative sopra riportate (compresi RoHS, REACH, RAEE, Regolamento (UE) 2019/424...);
- Le modalità di verifica dei requisiti;
- Le clausole contrattuali per garantire l'attuazione.

Si rimanda al documento citato, reperibile, in lingua italiana all'indirizzo [20032020 EU GPP criteria for data centres server rooms and cloud services S WD \(2020\) 55 final it.pdf \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eip/eip-criteria-for-data-centres-server-rooms-and-cloud-services-swd-2020-55-final-it.pdf).

Requisito trasversale

Il principio DNSH può ritenersi **verificato per tutti gli obiettivi ambientali** qualora il data center disponga di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o EMAS verificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico scopo a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Elementi di verifica ex ante ed ex post

- Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento.

Mitigazione del cambiamento climatico

Tutti gli aspetti dei data center devono essere sviluppati nell'ottica della riduzione degli impatti sul cambiamento climatico in particolare tramite l'efficientamento energetico, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e la selezione di fonti rinnovabili dall'impatto climatico ridotto.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

- ❖ L'attività ha attuato tutte le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati⁷⁴ o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management⁷⁵. L'attuazione di tali pratiche è verificata da una terza parte indipendente e sottoposta a una verifica almeno ogni tre anni; In alternativa, l'offerente rispetta tutti i requisiti definiti nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud.
- ❖ Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- ❖ Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei refrigeranti utilizzati nel sistema di raffrescamento del centro di dati non supera 675.

⁷⁴La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷⁵ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

Elementi di verifica ex ante

- Fornire documentazione in cui è indicato il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014, e al **limite di 675 GWP**. Anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001) o un sistema di gestione ambientale (sistema EMAS o norma ISO 14001) che riportino l'uso di refrigeranti e siano verificati da terzi possono essere accettati come prova;
- L'offerente dimostra la partecipazione aggiornata da parte del data center al European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency; fornendo un modulo compilato⁷⁶ che descriva lo status di attuazione delle migliori prassi previste, ricomprese nella versione più aggiornata del *Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2022 (JRC) - 2022 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu) oppure dimostra il rispetto di tutte le partiche anche senza partecipare.

Oppure

- Il data center aderisce alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

O anche

- Sono rispettate tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'implementazione delle pratiche del CoC o del CEN CENELEC deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica ogni tre anni**.
- In alternativa, è verificato il rispetto di tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale **non è previsto un contributo sostanziale (Regime 2)** i requisiti DNSH sono definiti come segue.

I gas fluorurati, se impiegati, in particolare nei processi di refrigerazione delle apparecchiature, dovranno rispettare un potenziale di inquinamento globale (GWP global warming potential) in linea con quanto previsto della normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e la sua applicazione vigente al livello nazionale (D.P.R. 146/2018 (norme di attuazione in materia di gas fluorurati) e il D. Lgs. n. 163/2020 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme in materia di utilizzo dei gas fluorurati).

Dovranno essere integrati tutti i requisiti previsti dai **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** nel Documento di Lavoro dei servizi della Commissione, oppure:

⁷⁶ <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines>

- ❖ L'attività ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per mettere in atto le pratiche pertinenti indicate come "pratiche attese" nella versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati⁷⁷ o nel documento *CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management*⁷⁸ e ha attuato tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 secondo la versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati.

Elementi di verifica ex ante

- Fornire documentazione in cui è indicato il calcolo della media ponderata del potenziale di riscaldamento globale, anche per l'inventario dei refrigeranti utilizzati nei siti o per fornire il servizio, e dimostrazione dell'aderenza al metodo descritto nell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014. Può essere accettata come prova anche un sistema di gestione dell'energia (norma ISO 50001), che sia certificato da organismi di certificazione della conformità e riporti l'uso di refrigeranti;
- Sono stati svolti degli studi di fattibilità per l'implementazione e il rispetto di tutte le "pratiche attese" incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** e sono state attuate tutte le pratiche attese a cui è stato assegnato il valore massimo di 5 nel data center in questione.

Oppure

I data center aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1 : Recommended practices for energy management".

In alternativa,

Sono rispettate tutte le indicazioni applicabili definite nei **Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud** della Commissione Europea.

Elementi di verifica ex post

- L'adesione al *European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* o l'attuazione delle pratiche attese in esso descritte (o nel documento CEN- CENELEC CLC TR50600-99-1 Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management) deve essere verificata da una **parte terza indipendente e deve essere svolto una verifica almeno ogni tre anni.**

⁷⁷ La versione più recente del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati è l'ultima versione pubblicata sul sito web della piattaforma europea per l'efficienza energetica (E3P) del Centro comune di ricerca, <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/data-centres-code-conduct>, con un periodo di transizione di sei mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (la versione del 2021 è disponibile all'indirizzo <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>).

⁷⁸ Pubblicato il 1° luglio 2019 dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), (https://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:110:508227404055501:::FSP_ORG_ID,FSP_PROJECT,FSP_LANG_ID:1258297,65095,25).

- In alternativa, è verificato il rispetto di tutte le indicazioni definite nei Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud della Commissione Europea.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Nel caso di costruzione di **nuovi data center**, dovranno essere sottoposti ad una analisi dei rischi climatici fisici che pesano su di essi. Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie⁷⁹:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida Operativa, descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di EUR, l'analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso⁸⁰.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

⁷⁹ Punto 2.5 Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato II degli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111)*.

⁸⁰ La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, l'*Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR*. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per l'analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull'analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti.

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

L'attrezzatura utilizzata deve rispettare i criteri per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati previsti nel Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione e nella Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Applicata alla normativa italiana tramite: Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011)

Tali documenti, in un'ottica di sviluppo sostenibile, mirano alla continua diminuzione dell'impatto ambientale complessivo dei server e prodotti di archiviazione dati, tramite:

- Il rispetto di specifiche minime relative **all'efficienza delle unità di alimentazione** e al fattore di potenza;
- Il rispetto di specifiche relative **all'efficienza dei materiali**:
 - Garantire che le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura non impediscano lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, dei seguenti componenti, se presenti: dispositivi di archiviazione dati; memoria; processore (CPU); scheda madre; scheda di espansione/scheda grafica; unità di alimentazione; alloggiamento; batterie;
 - Fornire una funzione di cancellazione sicura dei dati che permetta di cancellare i dati contenuti in tutti i dispositivi di archiviazione dati del prodotto;
 - Mettere a disposizione, gratuitamente o a un costo equo, trasparente e non discriminatorio, la versione più recente disponibile del firmware a partire da due anni dopo l'immissione sul mercato del primo prodotto di un determinato modello di prodotto, per un periodo minimo di otto anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto di un determinato modello di prodotto;
- Il rispetto di specifiche per la **progettazione ecocompatibile** esclusive per server con uno o due socket per processori.

Dovrà essere predisposto un piano per lo smaltimento dei rifiuti che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento. Alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature, esse sono adeguatamente preparate per il riuso, recupero riciclo o adeguato smaltimento come previsto dalla normativa sui RAEE.

Elementi di verifica ex ante

- Predisposizione di un **piano per lo smaltimento dei rifiuti** che permetta di garantire il maggior livello possibile di riciclo, alla fine del ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, includendo dei progetti ufficiali e documentati su tale piano e accordi contrattuali per il corretto riciclo o smaltimento;
- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore/distributore;
- Autocertificazione dei produttori/fornitori, tramite una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, adeguandosi alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424). La conformità alle normative può essere dimostrata anche tramite il sistema di gestione ISO 30134:2016 certificato da organismi di certificazione accreditati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti come definite nell'Allegato II della Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo. L'equipaggiamento non dovrà contenere sostanze proibite e nocive in linea con la Direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS e REACH). Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni comunitarie previste relative alla compatibilità elettromagnetica.

Elementi di verifica ex ante

- La conformità delle apparecchiature dei data center è verificata mediante una dichiarazione del produttore/fornitore di conformità alla seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE). La conformità alla norma RoHS può essere dimostrata applicando la norma EN IEC 63000:2018.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

D. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Inefficienza energetica di apparecchiature di per sé molto energivore con conseguente produzione di emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

- Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Produzione di apparecchiature difficilmente smaltibili alla fine del loro ciclo di vita
- Eccessiva produzione di rifiuti RAEE e gestione inefficiente degli stessi
- Rischio di inefficienza nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali (fonti energetiche non rinnovabili, materie prime, risorse idriche) anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Utilizzo di F-Gas refrigeranti, per i sistemi dei data centers, che possono contrastare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento tramite l'aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, rispetto alla situazione esistente prima dell'avvio dell'attività.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Criteri dell'UE in materia di appalti pubblici verdi per i centri dati, le sale server e i servizi cloud;
- Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati e modifiche comprese nel Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione;
- Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (JRC);
- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
- Direttiva Ecodesign (Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva RAEE (EU) 2012/19 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (EU) 2011/65 del Parlamento Europeo;
- Un Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni (COM(2020) 98 final).

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Attuazione della Direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia**. (11G0055) (GU Serie Generale n.55 del 08-03-2011);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 e Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che recepiscono il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui **gas fluorurati a effetto serra**;
- Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15 che recepisce la Direttiva 2009/125/CE relativa o all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per **progettazione ecocompatibile** dei prodotti connessi all'energia;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della **Direttiva RoHS II**, attua nel territorio nazionale la Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 stabilisce misure e procedure di prevenzione alla produzione di **RAEE**.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ I data center devono aver messo in atto le “**pratiche attese**” incluse nella versione più recente del **codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri dati** “*Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency* » 2021 (JRC) - 2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P (europa.eu), in particolar modo quelle a cui è stato assegnato il valore massimo di 5, o delle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data center facilities and infrastructures- Part 99-1:Recommended practices for energy management".

Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli

A. Codici NACE


Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'acquisto il noleggio o il leasing di veicoli. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- H49.31, H49.3.9, N77.39 e N77.11: Trasporto urbano e suburbano, trasporto di passeggeri su strada
- H49.32, H49.39 e N77.11: Trasporto mediante moto, autovetture e veicoli commerciali leggeri
- H49.4.1, H53.10, H53.20 e N77.12: Servizi di trasporto di merci su strada conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda l'acquisto, noleggio, leasing e gestione di:

- Veicoli leggeri per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M1**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M2**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate;
- Veicoli pesanti per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M3**, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate;
- Veicoli leggeri per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N1**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate & veicoli appartenenti categoria **N2**, progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate;
- Veicoli pesanti per il trasporto di merci: veicoli appartenenti alla categoria **N3**, progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate;
- Veicoli concepiti per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti: veicoli appartenenti alla categoria **N2** e **N3**;
- Veicoli leggeri a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti alla categoria **L**.



C. Principio guida

L'acquisto, noleggio, leasing e gestione di veicoli deve guidare verso una **sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra o un incremento del numero di mezzi a basse o zero emissioni** così da migliorare l'efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto/mobilità, senza compromettere gli altri obiettivi ambientali.

Per gli acquisti della pubblica amministrazione è disponibile il CAM Veicoli "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" (approvato con D.M. 17 giugno 2021).

Si segnala a tal proposito che i **CAM Veicoli non si applicano ai veicoli cat. M3**, classe III e classe B (veicoli destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti) usati per il trasporto collettivo di persone in area extraurbana, in quanto esclusi dal campo di applicazione della Direttiva veicoli puliti.

Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del "do no significant harm".

Pertanto, in caso di tagging climatico (superiore allo 0%) o di presenza di una lista di esclusione⁸¹, verranno adottati criteri specifici (Regime1).

⁸¹ La lista di esclusione è indicata per le singole misure nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 final).

D. VINCOLI DNSH**Mitigazione del cambiamento climatico**

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto il leasing, il noleggio e la gestione di veicoli in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG.

Qualora l'intervento ricada in una misura per il quale è stato definito un contributo sostanziale (**Regime 1**), dovranno adottarsi i seguenti criteri:

- **Per gli investimenti con tagging climatico**

Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per il quale è stato previsto un tagging climatico superiore allo 0%.

A seconda del tagging climatico della misura, dovranno essere considerate le seguenti tipologie di veicolo:

Tipologia di veicolo	Coefficiente di calcolo per il supporto all'obiettivo dei cambiamenti climatici	Coefficiente di calcolo per il supporto agli obiettivi ambientali
Veicoli leggeri a basse emissioni	40%	40%
Veicoli leggeri a emissioni zero, veicoli a due e tre ruote e dispositivi per la mobilità personale	100%	40%
Veicoli pesanti a zero emissioni (indipendentemente dalla grandezza) e Veicoli pesanti a basse emissioni (sotto le 7,5 t) e altri veicoli pesanti.	100%	40%

1. Per veicoli leggeri a basse emissioni si intendono i veicoli leggeri (categorie M1 e N1 <3,5 tonnellate), con "emissioni specifiche di CO₂" inferiori a 50gCO₂/km, così come definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto (h) del Regolamento (UE) 2019/631;
2. Per veicoli leggeri, veicoli a due e tre ruote e dispositivi per la mobilità personale a emissioni zero si intendono:
 - ❖ veicoli leggeri a emissioni zero (categorie M1 e N1), ovvero con "emissioni specifiche di CO₂" pari a zero, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631;
 - ❖ veicoli a due e tre ruote a zero emissioni (categoria L), ovvero con emissioni di CO₂ allo scarico pari a 0g CO₂/km calcolate secondo la prova di emissioni prevista dal Regolamento (UE) 168/2013;

❖ dispositivi per la mobilità personale con una propulsione che deriva dall'attività fisica dell'utente, da un motore a emissioni zero, o da un mix di attività motoria e fisica a emissioni zero.

3. Per autocarri e altri veicoli pesanti a emissioni zero si intendono i veicoli pesanti (ovvero le categorie N2, N3, M2, M3) che, come definito nell'articolo 3, paragrafo 11, del Regolamento 2019/1242, sono veicoli senza motore a combustione o con un motore a combustione che emette meno di 1 g di CO₂/km;
4. Per autocarri a basse emissioni e altri veicoli pesanti (oltre 7,5 t) si intendono i veicoli pesanti (ovvero le categorie N2 e N3), come definiti nell'articolo 3, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 2019/1242, con CO₂ emissioni inferiori alla metà delle emissioni di CO₂ di riferimento di tutti i veicoli del sottogruppo di veicoli; i valori di riferimento differiscono a seconda del tipo di camion. Il requisito è neutro riguardo alla fonte di carburante (ad esempio GNC/GNL, biometano, ecc.), l'ammissibilità dipenderebbe dalle specifiche del produttore per quanto riguarda le emissioni di CO₂.

Inoltre, nel caso di attività associate al campo d'intervento *074 Materiale rotabile di trasporto urbano pulito*, secondo l'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241, gli autobus e i filobus finanziati dovranno avere delle emissioni dirette di CO₂ allo scarico pari a zero. Ad esempio, rientrano in questa categoria i filobus che utilizzano un motore a zero emissioni (ad esempio, elettrico a batteria) senza essere collegati alla rete.⁸²

- Misure per cui è prevista una lista di esclusione e misure contenute nel capitolo **RepowerEU**

Qualora l'intervento dovesse ricadere in una misura per la quale è stata prevista **una lista di esclusione**⁸³, con l'espressa esclusione di attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle prevale su tutte le altre condizioni o requisiti previsti dalla scheda, in questi casi **solo i veicoli a emissioni zero** sono ammissibili.

Allo stesso modo, per le misure rientranti nel capitolo **RepowerEU del PNRR** che prevedono l'acquisto, il noleggio e il leasing di veicoli, **sono ammissibili solo i veicoli a emissioni zero**.

- Per i veicoli per scopi speciali

Per tutti i veicoli per scopi speciali, quali ad es **veicoli sanitari di emergenza, veicoli per raccolta/trasporto rifiuti, veicoli per il monitoraggio del territorio**, potrebbero essere ammissibili motorizzazioni ad alimentazione ibrida (combustibile/batteria), a condizione che venga dimostrata l'assenza di una migliore tecnologia disponibile per gli scopi per i quali i veicoli sarebbero finanziati.

⁸² Non rientrano invece in questa categoria i filobus ibridi (ad esempio, che utilizzano un motore diesel quando non sono disponibili i cavi aerei) perché sono disponibili alternative elettriche a emissioni zero per l'uso locale.

⁸³ La lista di esclusione è indicata per le singole misure nell'Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2021) 344 final).

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale non è previsto un contributo sostanziale (**Regime 2**) i requisiti DNSH da rispettare contemporaneamente sono i seguenti per le diverse categorie di veicoli:

- Per i veicoli appartenenti alla categoria M1 e N1:

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

per i veicoli delle categorie M1 e N1, che rientrano entrambi nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 715/2007:

- ❖ fino al 31 dicembre 2025 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631, sono inferiori a 50 gCO₂/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);
- ❖ dal 1° gennaio 2026 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2019/631, sono pari a zero.

- Per i veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3:

L'attività soddisfa i seguenti criteri:

- ❖ l'acquisto/noleggio/leasing dei veicoli è volto a fornire servizi di trasporto urbano o suburbano di passeggeri con veicoli con emissioni dirette (dallo scarico) di CO₂ pari a zero⁸⁴;
- ❖ fino al 31 dicembre 2025, l'acquisto/noleggio/leasing dei veicoli è volto a fornire servizi di trasporto interurbano di passeggeri su strada utilizzando i veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3⁸⁵ che hanno un tipo di carrozzeria classificato come "CA" (veicolo a un piano), "CB" (veicolo a due piani), "CC" (autoarticolato a un piano) o "CD" (autoarticolato a due piani)⁸⁶, conformi alla norma EURO VI più recente, vale a dire sia ai requisiti del Regolamento (CE) n. 595/2009, sia, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche di detto Regolamento, agli atti modificativi, anche prima che diventino applicabili, così come alla fase più recente della norma EURO VI definita nell'allegato I, appendice 9, tabella 1, del Regolamento (UE) n. 582/2011, laddove le disposizioni che disciplinano tale fase sono entrate in vigore ma non sono ancora divenute applicabili ai fini dell'immatricolazione per tale tipo di veicolo⁸⁷. Se tale norma non è disponibile, le emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero.

- Per i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3:

L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- ❖ i veicoli pesanti della categoria N2 e N3, inclusi quelli adibiti al trasporto e alla raccolta dei rifiuti: con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate

⁸⁴ Sono compresi autobus con un tipo di carrozzeria classificato come "CE" (veicolo a un piano e pianale ribassato), "CF" (veicolo a due piani e pianale ribassato), "CG" (autoarticolato a un piano e pianale ribassato), "CH" (autoarticolato a due piani e pianale ribassato), "CI" (veicolo a cielo aperto a un piano) o "CJ" (veicolo a cielo aperto a due piani), come stabilito all'allegato I, parte C, punto 3, del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁵ Di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁶ Come stabilito all'Allegato I, parte C, punto 3, del Regolamento (UE) 2018/858.

⁸⁷ Fino al 31.12.2025 EURO VI, fase E, come stabilito dal Regolamento (CE) n. 595/2009.

- rientrano nella definizione di "**veicolo pesante a emissioni zero**" di cui all'articolo 3, punto 11, del Regolamento (UE) 2019/1242;
- ❖ i veicoli delle categorie N2 e N3 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile **superiore a 7,5 tonnellate** possono essere i seguenti:
 - a) rientrano nella definizione di "veicolo pesante a emissioni zero", quale definito all'articolo 3, punto 11, del Regolamento (UE) 2019/1242;
 - b) laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile soddisfare il criterio di cui al punto a), sono classificabili come "veicolo pesante a basse emissioni" quale definito all'articolo 3, punto 12, di detto Regolamento;
 - ❖ i veicoli pesanti delle **categorie N2 e N3 alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC)** sono ammissibili purché la misura rispetti le seguenti condizioni specifiche:
 - a) i biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 e le norme sui biocarburanti derivati da alimenti e mangimi di cui all'articolo 26 della Direttiva 2018/2001/UE (REDII), e relativi atti attuativi e delegati;
 - b) i biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa impiegati dimostrano la conformità ai criteri della REDII attraverso certificati di sostenibilità equivalenti al consumo (previsto) dei veicoli sostenuti nel corso della loro vita;
 - c) la misura è integrata da attività di compensazione, che dimostrino che la quota di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomassa nel mix nazionale aumenta nel tempo.
 - ❖ i veicoli adibiti al servizio di **raccolta e trasporto dei rifiuti** appartenenti alle categorie N2 e N3 devono essere conformi sia ai criteri generali definiti nei Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi per l'acquisto o la locazione finanziaria di autocarri per la raccolta dei rifiuti, nonché all’Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n.255).
- **Per i veicoli appartenenti alla categoria L:**
 - ❖ le emissioni di CO₂ dallo scarico sono pari a 0 gCO₂e/km calcolate secondo la prova delle emissioni di cui al Regolamento (UE) n. 168/2013;
 - ❖ si tratta di veicoli elettrici a batteria.

- **Per i veicoli per scopi speciali**

Per tutti i veicoli per scopi speciali, quali ad es **veicoli sanitari di emergenza, veicoli per raccolta/trasporto rifiuti, veicoli per il monitoraggio del territorio**, potrebbero essere ammissibili motorizzazioni ad alimentazione ibrida (combustibile/batteria), a condizione che venga dimostrata l’assenza di una

migliore tecnologia disponibile per gli scopi per i quali i veicoli sarebbero finanziati.

Elementi di verifica ex ante

- sono disponibili la documentazione di omologazione o i rapporti di prova rilasciati dal servizio tecnico incaricato dell'omologazione o copia elettronica del Certificato di Conformità del veicolo, contenenti le informazioni attestanti la conformità ai requisiti ambientali previsti per la tipologia di veicolo oggetto del finanziamento, ai fini del rispetto del Regime 1?
- Per i veicoli pesanti alimentati a biogas/biometano (GNL/GNC), è disponibile la dichiarazione del costruttore attestante che la compatibilità della tipologia di combustibile di alimentazione del veicolo e della tipologia di biolubrificante utilizzabile, inclusa la conformità linea con criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10 della Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII)?

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute).

Ancorché, non previsto dai CAM (D.M. 17 giugno 2021 inerente l' Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada), i veicoli dovranno essere riutilizzabili o riciclabili e garantire, pertanto, la disassemblabilità degli stessi.

Inoltre:

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T:

la dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli siano:

- (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso;
- (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso⁸⁸.

⁸⁸ Come stabilito dall'allegato I della Direttiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

Elementi di verifica ex ante

- Per veicoli ibridi ed elettrici, il produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione deve aver stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti). Può essere ritenuta esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata l'effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori;
- Per i veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, il fornitore deve offrire un “piano di manutenzione programmata” della stessa;
- Per i veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va accertato che sia stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono: (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso. Limitatamente alle categorie M1 e N1, considerato quanto stabilito nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, da ultimo modificata con la Direttiva 2018/84, così come recepita dal d.lgs. n. 119/2020 ai fini del possesso del requisito possa essere ritenuto adeguato il certificato di omologazione. Con riferimento alle categorie N2 e N3, tale documentazione dovrà essere prodotta dai concorrenti e presentata in fase di gara. Con riferimento alle categorie M2 e M3, tale documentazione potrà essere prodotta dai concorrenti su base volontaria ma non rappresenterà un criterio minimo da rispettare in quanto tali categorie di veicoli non sono previste nei riferimenti normativi sopracitati.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri⁸⁹ stabilita in conformità del Regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'Allegato della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹⁰.

⁸⁹ Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1).

⁹⁰ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova Direttiva europea 2019/1161 che modifica la Direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la Direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante D.Lgs.n. 187/2021.

Elementi di verifica ex ante

- Presentare certificato di omologazione attestante i requisiti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

- Consumo eccessivo di carburante ed emissioni di derivati fossili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

Economia circolare

- Utilizzo di materiali difficilmente riciclabili;
- Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

- Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);
- Utilizzo del veicolo eccessivamente rumoroso;
- Dispersione al suolo di sostanze contaminanti.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2006/40/CE, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la Direttiva 70/156/CEE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici;
- Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 715/2007 e la Direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE;
- Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione 23 febbraio 2021 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso;
- Direttiva Delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso;
- Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
- Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/986 della Commissione del 3 aprile 2018 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/504 per quanto riguarda l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ai limiti di emissione della fase V;
- Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada.

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico ambientale);
- Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con Decreto Ministeriale 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021);
- Decreto del 25 settembre 2007, relativo alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore;
- Decreto del 6 agosto 2015, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n.209, relativo ai veicoli fuori uso.
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 187, Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ il contributo che tale attività dovrà offrire alla neutralità climatica. Pertanto, sono favorite le soluzioni che **privilegiano elettrico, idrogeno, biogas e biocarburanti** destinati ai trasporti. Solo qualora, ed in via subordinata, tali soluzioni non siano percorribili, dovranno essere rispettati i criteri definiti per ciascuna categoria sopraelencata nella sezione *mitigazione del cambiamento climatico*;
- ❖ il rispetto dei criteri specifici previsti per l'economia circolare.



ISTRUZIONI OPERATIVE DNSH

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO "DNSH – *DO NO SIGNIFICANT HARM*"
NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI FINANZIATI DAL PNRR
(versione 16/01/2024)

Copia

MODIFICHE APPORTATE ALLA PRESENTE VERSIONE

- Revisione paragrafo 4, Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH



Sommario

1. Premessa	3
2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo.....	3
3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH	9
Fase <i>ex ante</i> – Selezione ed affidamento	9
Fase <i>ex post</i> - Esecuzione e chiusura degli interventi	12
Focus Criteri Ambientali Minimi e Progetti in essere.....	13
Focus Rendicontazione attraverso ReGiS.....	13
4. Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH.....	14
5. Conservazione della documentazione.....	15
6. Conclusioni	16
ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 - Inclusione e Coesione	16

Copia



1. Premessa

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per la verifica del rispetto del principio del **DNSH (Do No Significant Harm)** negli interventi che ricadono sotto la responsabilità del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa euro-unitaria e nella Guida Operativa del MEF.

Dopo aver inquadrato il principio dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire **indicazioni per l'attuazione e verifica del DNSH specifiche per la Missione 5 – Coesione e inclusione**.

Allo scopo di semplificare l'azione dell'Amministrazione e dei Soggetti attuatori, il documento raccoglie in allegato gli **strumenti utili per la verifica DNSH** sulla base della Guida del MEF: Schede Tecniche per la verifica, check-list, Dichiarazione e Attestazione DNSH.

2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le indicazioni contenute nel presente allegato derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma *InvestEU* e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento *InvestEU*);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;
- CAM *“Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”* (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022);



- CAM “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
- CAM “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- CAM “Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio” (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019);
- CAM “Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021);
- Schede di autovalutazione delle misure di riferimento¹ che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell'11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);
- *Vademecum* DNSH di Fondazione IFEL - Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica².

Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: *tagging* climatico/ambientale e il principio “non arrecare un danno significativo” (*Do No Significant Harm* – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RFF), all'art. 18 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio del DNSH, ossia di **non arrecare danno significativo all'ambiente** in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

¹ Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html) (<https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>).

² Il *Vademecum* di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il *Vademecum* è consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.



In particolare, il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, al par. 4, lettera e) dell'art. 18 prevede che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso regolamento. Tale allegato fornisce un elenco di "campi di intervento" cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%, in funzione dei quali è determinato il "tagging climatico" di ogni misura del PNRR.

Il Regolamento (UE) 241/2021, inoltre, dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia³ (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF), il quale specifica l'ambito di definizione di "danno significativo" che può essere apportato da un'attività economica a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali di cui all'art.9 dello stesso Regolamento, ovvero:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il Regolamento Tassonomia abilita la Commissione a stabilire c.d. "criteri di vaglio tecnico" attraverso l'emanazione di atti delegati, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.⁴

Ai fini di agevolare gli Stati membri nella **valutazione e presentazione del principio DNSH** nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento⁵. Il dettaglio delle valutazioni che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH relative agli investimenti di competenza, è riportato nelle "**Schede di Autovalutazione**", le quali indicano se:

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>)

⁴ Al momento della pubblicazione del presente documento, ad integrazione del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

⁵ Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT))



- l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con *tagging* climatico al 100);
- l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), con **Circolare del 30.12.2021, n. 32**, ha diramato la **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**⁶. A seguito dell'ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR e al fine di fornire indicazioni maggiormente coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari, il MEF-RGS, con **Circolare del 13.10.2022, n. 33**, ha trasmesso l'**Aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)**⁷ di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.

Nella Circolare il MEF premette che *"la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai Soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa"*.

All'interno della Guida questo concetto è più volte ribadito, sin dall'introduzione, laddove si precisa che: *"Rimane responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e euro-unitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità."*

Al Soggetto attuatore di ogni specifico Investimento, in quanto responsabile della verifica del rispetto del principio DNSH per ciascun intervento, resta dunque la discrezionalità di interpretare i contenuti della verifica stessa attraverso l'interpretazione della normativa vigente e la sua applicazione allo specifico progetto.

Nella suddetta Guida Operativa è reperibile una **mappatura ed una associazione** dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle "aree di intervento" caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono dettagliate in specifiche **Schede tecniche** che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica. **Nella suddetta Guida Operativa si precisa che l'associazione tra investimenti e Schede tecniche non ha carattere vincolante e spetterà all'amministrazione selezionare le Schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile.** Le **Schede tecniche** individuano i criteri e gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* di cui devono tener conto le procedure, a seconda che la misura rientri o meno in un investimento per cui è stato definito un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione

⁶ Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 \(mef.gov.it\)](#)).

⁷ Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13.10.2022, n. 33, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 \(mef.gov.it\)](#)).



dei cambiamenti climatici. In particolare, la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR:

- Regime 1: l'Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: l'investimento si limita a "non arrecare un danno significativo" ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

Alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 sono, altresì, allegate delle proposte di **check-list per la verifica e il controllo** che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica, la cui **versione aggiornata** è stata **allegata alla Circolare n. 33 del 13.10.2022**. Nello specifico, all'interno delle check-list è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH. Le check-list, con la sintesi dei controlli, potranno essere utilizzate anche per i cd. "progetti in essere".

Come specificato nelle summenzionate Circolari del MEF, la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la **disamina puntuale della normativa euro-unitaria, nazionale e/o regionale**, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento conforme al principio di non arrecare danno significativo **ai principi tassonomici di sostenibilità** e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili⁸, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale", CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017). Nello specifico, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) comporta una *compliance* automatica di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (Scheda 1), ristrutturazione degli edifici (Scheda 2) e acquisto veicoli (Scheda 9). Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad esempio:

- identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
- aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Partendo dall'edizione aggiornata della Guida del MEF (allegata alla già menzionata Circolare n. 33 del 13.10.2022) e al fine di fornire un compendio sulle specifiche tecniche relative agli interventi di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Unità di Missione PNRR di questa Amministrazione, nella successiva sezione del presente documento, ha predisposto un approfondimento relativo alle indicazioni operative sull'applicazione del principio in esame,

⁸ Si rappresenta che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni e le slide dei webinar sono disponibili ai seguenti *link*: [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#); [Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti" \(italiadomani.gov.it\)](#).

personalizzando la Guida del MEF sul DNSH agli Investimenti PNRR che la vedono direttamente coinvolta.

Segue una Tabella rappresentativa delle misure di competenza del Ministero, con indicazione del *tagging* climatico al 100% ove presente, del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e delle corrispondenti check-list di riferimento, nelle quali, limitatamente ai progetti in essere, sono stati inseriti anche i riferimenti ai CAM. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al presente documento per l'approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e check-list)."

Tab. 1

Misura	Componente	Investimento / Riforma	Regime	Schede tecniche	Check-list
M5	C1	R1.1: Politiche attive del lavoro e formazione			
M5	C1	R1.2: Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso			
M5	C1	I1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 6 Scheda 8 Scheda 9	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 6 Check-list 8 Check-list 9
M5	C1	I1.4: Sistema duale	Regime 2		
M5	C2	R1.1: Legge quadro per le disabilità			
M5	C2	R1.2: Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti			
M5	C2	I1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 4 Scheda 5 Scheda 9	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 4 Check-list 5 Check-list 9
M5	C2	I1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 5	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 5
M5	C2	I1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta	Regime 2	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 3 Scheda 5	Check-list 1 Check-list 2 Check-list 3 Check-list 5



3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH attraverso due fasi distinte, ovvero nella **fase ex ante** (svolgimento delle procedure di gara ed affidamento, selezione dei soggetti realizzatori e di avvisi e bandi) e in quella **ex post** (esecuzione dei contratti). Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

Fase ex ante – Selezione ed affidamento

Come indicato dalla Guida MEF sul DNSH, i criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere monitorati **dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi**.

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,⁹ nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite, ad esempio, l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target*, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

⁹ Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'11.08.2022, n. 32 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it))



In particolare, nella fase di predisposizione ed **approvazione di un avviso/bando di gara** per selezionare un Soggetto realizzatore, il **Soggetto attuatore** deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. È necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento alla CID¹⁰ (*Council Implementing Decision*) e agli OA (*Operational Arrangements*)¹¹.

Nel caso in cui sia richiesto dalla CID e dagli OA, è necessario prevedere esplicitamente un'esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e alla normativa nazionale (ad es. attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento) e il conseguimento di eventuali attestazioni volte a certificare il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente.

A tal fine, si suggerisce di inserire all'interno della documentazione di gara le pertinenti Schede tecniche DNSH pubblicate in allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Inoltre, con riferimento alle specifiche DNSH da inserire nella **documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori**, è utile la consultazione del *Vademecum* DNSH di Fondazione IFEL - *Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica*,¹² che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, *link* a Linee Guida tecniche, illustrazione di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM.

Segue, al riguardo, un utile estratto dal citato *Vademecum*.

Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL

Cosa inserire nei documenti di gara

Come definito nel *Vademecum* DNSH di IFEL (Fondazione ANCI) – in costante aggiornamento - cui si rimanda per i suggerimenti tecnici ai RUP e ai Progettisti, i documenti di gara dovranno tenere conto:

¹⁰ *Council Implementing Decision (CID)* decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia.

¹¹ *Operational Arrangements (OA)* Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR.

¹² Consultabile al seguente link: <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supperto-all-applicazione-del-principiodnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>.



- di quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio DNSH" del MEF approvata con Circolare n. 32/2021 e aggiornata con la n.33/2022;
- di quanto previsto dalle "Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC";
- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- delle specifiche tecniche obbligatorie e delle condizioni di esecuzione del contratto.

Affidamento dei servizi di progettazione

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario che il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

Affidamento dei lavori

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario che il Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del Soggetto realizzatore (Appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM. In particolare, è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (Regime 2). Il Soggetto realizzatore (Appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto. Si precisa che, in caso di gare centralizzate, la fase *ex ante* sarà valutata dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante.

Nella fase di **stipula del contratto** con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicata, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione. Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea



e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Con la stipula del contratto, intesa come assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si conclude la fase *ex ante*.

Fase *ex post* - Esecuzione e chiusura degli interventi

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la *compliance* a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nella fase "*ex post*", ossia nel corso dell'attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure PNRR, in particolare del principio DNSH. In fase *ex post*, in qualsiasi momento durante l'espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase *ex ante* relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per quanto concerne le modalità di verifica della *compliance* al DNSH, in fase di erogazione/pagamento il Soggetto attuatore dovrà prevedere l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore. Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH (es. presentazione della "Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese sostenute"), lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

Sempre in merito alle verifiche *ex post*, per quanto attiene, in particolare, gli adempimenti attinenti al processo dei **controlli**, con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH (trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che, il rispetto dei vincoli DNSH deve essere certificato attraverso apposita documentazione, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Laddove il principio DNSH costituisca, inoltre, un requisito esplicito dell'intervento espressamente indicato nelle condizionalità di cui *all'Annex* alla CID e agli *Operational Arrangements*, sarà necessario, nella verifica di tutti i punti di controllo delle check-list utilizzate per ogni determinato investimento, indicare la relativa documentazione probatoria.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione probatoria, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti - il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH).

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di verifica all'Investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità rispetto ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.



Focus Criteri Ambientali Minimi e Progetti in essere

I CAM sono adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e mirano a selezionare prodotti, servizi o lavori migliori dal punto di vista ambientale.

*Come stabilito nella Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo di ripresa e resilienza" i CAM rappresentano un **elemento di prova trasversale per il rispetto del principio DNSH.***

L'applicazione dei CAM può dunque coincidere con il rispetto del requisito tassonomico; tuttavia, in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente. Per tale motivo, ai fini della compilazione degli elementi di verifica contenuti nelle check-list connesse alle Schede tecniche è necessaria una valutazione caso per caso.

Per quanto riguarda gli interventi PNRR del Ministero del Lavoro, oggetto delle presenti Istruzioni operative, l'assolvimento dei CAM può facilitare la riconducibilità del rispetto del principio DNSH, in particolare per i cosiddetti "progetti in essere", inclusi nell'Investimento M5C1-1.1, "Piano di potenziamento per i Centri per l'impiego".

In riferimento agli investimenti di competenza del MLPS, i CAM possono essere utili ai fini dell'assolvimento del rispetto del principio DNSH, in particolare per quanto concerne le attività di costruzione (Scheda 1), di ristrutturazione degli edifici (Scheda 2), di acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Scheda 3) e di acquisto veicoli (Scheda 9). Al fine di agevolare il lavoro dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli investimenti PNRR di competenza del MLPS, nell'Allegato II "Check-list" è riportata una correlazione tra i CAM e i singoli punti di controllo.

Focus Rendicontazione attraverso ReGiS

Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. Gli adempimenti volti a certificare tale verifica sono presenti all'interno del sistema ReGiS nella tile "Rendicontazione Spese vs ARdi - Creazione".

Oltre all'attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema le check-list (allegate alla Circolare MEF n.33/2022) debitamente compilate in ogni sezione e secondo le modalità descritte dalla relativa Guida MEF. Le check-list sopra richiamate dovranno essere datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore e caricate in un unico file zip. Dovranno essere allegate, in occasione della formazione del rendiconto di progetto, in corrispondenza del flag DNSH, la Dichiarazione DNSH (in occasione della prima domanda di rimborso e del saldo) e l'Attestazione DNSH (per le domande di rimborso intermedie in caso di gare per lavori o opere). Il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, conservare la documentazione probatoria delle verifiche effettuate nel proprio fascicolo di progetto rendendola disponibile in caso di eventuali controlli.

Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: ex ante ed ex post; pertanto, le check-list sono strutturate indicando le due diverse fasi. Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check-list nelle corrispondenti sezioni, che dovranno essere prodotte unitamente alla dichiarazione di non arrecare danno ai sei obiettivi ambientali.

Tale dichiarazione sarà prodotta anche per gli investimenti cui non sono associate Schede tecniche, secondo la mappatura sintetizzata nella tabella di pag. 7.



4. Missione 5 - Inclusione e Coesione - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

A completamento di quanto precedentemente descritto, questo paragrafo si concentrerà sull'applicazione del Principio DNSH per la Missione 5 – Coesione ed Inclusione, per quanto concerne gli investimenti e le riforme in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Partendo dall'analisi degli investimenti PNRR di cui è responsabile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH¹³, il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, nonché delle "Schede di autovalutazione" predisposte dal Ministero in fase di autovalutazione come sopra descritto.

Agli investimenti PNRR assegnati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono abbinate le relative Schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH, allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, nonché il Regime applicabile (esclusivamente il Regime 2 per gli interventi del MLPS). Esse hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

Alle Schede tecniche previste dalla mappatura della Guida Operativa sono state aggiunte per l'Investimento M5C2-I1.1, per l'investimento M5C2-I1.2 e per l'investimento M5C2-I1.3 le Schede n. 1 e 3, la cui applicazione è prevista dal Manuale Inclusione dell'UdM-MLPS in corso di elaborazione; per l'Investimento M5C1-I1.1, la Scheda 9, in corso di aggiornamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (tabella riepilogativa di pag. 7).

Le Schede tecniche identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli *ex ante* ed *ex post*.

Dopo l'analisi della Scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante da parte del Soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio DNSH, sarà necessario procedere alla compilazione della relativa **check-list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella **corrispondente Scheda tecnica**.

Le **check-list** contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH, indicate nella colonna "elemento di controllo". Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, questa andrà valorizzata con gli "elementi di controllo" con "sì", "no" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo classificato come "non applicabile", il Soggetto realizzatore dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione. Sempre per quanto attiene la compilazione delle check-list, un ulteriore elemento di dettaglio consiste nella loro suddivisione in due fasi di verifica, **ex ante** ed **ex post**. Per la prima, nella maggior parte dei casi, si farà riferimento alla fase antecedente la stipula del

¹³ Il Regolamento 2021/241 stabilisce all'art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.



contratto di fornitura di beni, servizi e lavori. Per la fase *ex post*, invece, bisognerà prendere a riferimento le attività di esecuzione dei contratti.

Il **Soggetto realizzatore**, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà contribuire ad alimentare la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nelle schede indicate nella tabella riportate a pag. 7, di cui alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, così come integrata dall'Unità di Missione PNRR.

Per l'ulteriore documentazione richiesta dal MLPS per la verifica del rispetto del DNSH (ad esempio Dichiarazione DNSH, Attestazione DNSH, etc.) si rimanda a quanto previsto nel SiGeCo dell'Unità di Missione e nei singoli Manuali di misura. Tali documenti sono infatti necessari e sarà richiesto ai Soggetti attuatori di produrli a seconda della natura e della fase di avanzamento in cui si trovano i singoli progetti.

Nel novero degli interventi di competenza del Ministero del Lavoro ricadono riforme e investimenti a cui non sono state associate Schede tecniche nella mappatura della Guida operativa, in quanto aventi impatto prevedibile nullo o trascurabile in relazione ai sei obiettivi ambientali. Essi sono: M5C1 – Investimento 1.4 (Sistema duale); M5C1 – Riforma. 1.1 (Politiche attive del lavoro e formazione); M5C1 – Riforma. 1.2 (Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso); M5C2 -Riforma 1.2 (Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti).

Per tali misure il rispetto del principio del DNSH sarà garantito mediante la compilazione della Dichiarazione relativa all'assenza di danno significativo per i sei obiettivi ambientali.

Sia nel caso di progetti a titolarità che a regia¹⁴, questo Ministero e/o i Soggetti attuatori, qualora lo ritenessero necessario ed ai fini di una più puntuale applicazione delle norme di riferimento relative al principio DNSH, avranno la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili per gli specifici investimenti di cui sono responsabili.

5. Conservazione della documentazione

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consenta di dimostrare – in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH).

Si evidenzia che la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta costituisce la violazione del rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" e che sono previsti meccanismi amministrativi automatici che comportano la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

¹⁴Gli investimenti e i sub-investimenti previsti nel PNRR MLPS si distinguono in progetti a Titolarità dove il soggetto attuatore è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e progetti a Regia dove il Soggetto attuatore è esterno allo stesso Ministero, per lo più rappresentato dalle Regioni e Province Autonome o da altre Pubbliche Amministrazioni centrali, tramite accordi pubblici specifici.



6. Conclusioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti, tra cui l'aggiornamento dell'elenco delle Schede tecniche e relative check-list applicabili ai singoli interventi, in seguito alle costanti interlocuzioni con l'Ispettorato Generale per il PNRR e i Soggetti attuatori.

ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 - Inclusione e Coesione

Allegato I - Schede tecniche (Missione 5 - Inclusione e Coesione)

Allegato II - Check-list (Missione 5 - Inclusione e Coesione)

Allegato III – Dichiarazione DNSH

Allegato IV – Attestazione DNSH

Copia



ALLEGATO 6_ RILEVAZIONE TE ENTI PUBBLICI

Template “Comunicazione dei dati sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici”

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a.....
 nato/a a.....prov. (.....) il.....
 Cod. fiscale
 residente a prov. (.....) in viaCAP
 in qualità di
 dell’Ente
 Sede legale: via
 CAP Comune prov. (.....)
 Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/__⁴⁸

il/i titolare/i effettivo/i dell’Ente è/sono da individuarsi in:
(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)
 Cognome Nome
 nato/a a prov. (____) il
 Cod. fiscale
 residente aprov. (____) in via
 CAP

Con riferimento ai titolari effettivi sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d’identità e del codice fiscale del dichiarante]⁴⁹.

Luogo e data
 Firma

⁴⁸ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto.
⁴⁹ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.

ALLEGATO 7_RILEVAZIONE TE ENTI PRIVATI

“Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati”

ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241

Il/La sottoscritto/a

nato/a a prov. (.....) il

Cod.fiscale

residente a prov. (.....) in viaCAP

in qualità di

Titolare dell'impresa individuale

Legale Rappresentante

Ragione sociale

Sede legale: via

CAP Comune prov. (.....)

Cod. fiscale

COMUNICA che al __/__/____⁵⁰

utilizzando il:

Criterio dell'assetto proprietario⁵¹

Criterio del controllo⁵²

Criterio residuale⁵³

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

il/la sottoscritto/a.

⁵⁰ Indicare il/i nominativo/i del/dei titolare effettivo/i alla data di selezione del progetto/aggiudicazione della gara.

⁵¹ In tale caso, compilare alternativamente il campo *Opzione 1)* o *Opzione 2)* o *Opzione 3)*.

⁵² Vedi nota 51.

⁵³ In tale caso, compilare il campo *Opzione 4)*.



Opzione 2)

il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. (____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (____) in via

CAP

Opzione 3)

nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome Nome

nato/a a prov. (____) il

Cod. fiscale

residente aprov. (____) in via

CAP

Opzione 4)

poiché l'applicazione dei criteri dell'assetto proprietario e del controllo non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi dell'impresa\ente, dal momento che *(specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc).*

.....

....., il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome Nome

nato/a a prov. (____) il

.....Cod. fiscale



.....
residente aprov. (____) in via
CAP

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara,

- coincide
- non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

- copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e
- copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante]⁵⁴.

Luogo e data

Firma

⁵⁴ Applicabile nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta digitalmente.



ALLEGATO 8 _DICHIARAZIONE ASSENZA CI

DICHIARAZIONE¹ SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____,
 residente in _____ via _____,
 CF _____,
 in qualità di RUP/Commissario di gara/Dirigente o Funzionario incaricato²

consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e per quanto gli è dato sapere alla data della presente dichiarazione

- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi³ tra il sottoscritto/a e i titolari effettivi degli operatori economici che partecipano alla procedura, in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale e finanziaria come elencati nell'allegato alla presente dichiarazione, secondo le indicazioni dell'Appendice;

¹ I dati inseriti nella dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, e dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018.

² Si tratta del Dirigente competente alla stipula del contratto e/o del Dirigente dell'unità organizzativa competente all'espletamento alla procedura di affidamento, di titolare degli organi di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove adottino atti di gestione nella singola procedura di gara; di soggetti, anche esterni all'amministrazione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara (Cfr Appendice "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241")

³ Secondo la Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" può esistere un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un pubblico funzionario è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

- che sussistono situazioni di conflitto di interesse tra il sottoscritto/a e i titolari effettivi degli operatori economici che partecipano alla procedura in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale e finanziaria come elencati nell'allegato alla presente dichiarazione, secondo le indicazioni dell'Appendice *[specificare quali rapporti determinano il conflitto di interessi e per quale ragione]*;
- che non sussistono, per quanto a noto al/alla sottoscritto/a, situazioni di conflitto di interessi tra il coniuge, i parenti, gli affini entro il secondo grado o il convivente del sottoscritto/a e i titolari effettivi degli operatori economici che partecipano alla procedura, in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale e finanziaria come elencati nell'allegato alla presente dichiarazione, secondo le indicazioni dell'Appendice;
- che sussistono, per quanto noto al/alla sottoscritto/a, situazioni di conflitto di interessi tra il coniuge, i parenti, gli affini entro il secondo grado o il convivente del sottoscritto/a e i titolari effettivi degli operatori economici che partecipano alla procedura in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale e finanziaria come elencati nell'allegato alla presente dichiarazione, secondo le indicazioni dell'Appendice *[specificare quali rapporti determinano il conflitto di interessi e per quale ragione]*

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente.

Data e luogo

Firma

Si allega alla presente copia del documento di identità⁴.

⁴ La copia del documento non è richiesta se la dichiarazione è firmata digitalmente e nel caso in cui il dipendente ha protocollato direttamente il documento o se la protocollazione è avvenuta in presenza di un altro funzionario che lo ha riconosciuto.



Allegato⁵ alla dichiarazione sulle situazioni di conflitto di interessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Al fine della dichiarazione sulle situazioni di conflitto di interesse si elencano di seguito i dati e le informazioni, per quanto a conoscenza, relative alle macro-aree in conformità a quanto indicato nel PNA 2022 e nell'Appendice tematica "La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241".

<p>1. Attività lavorative e professionali pregresse</p> <p>Elencazione degli impieghi a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, presso soggetti pubblici o privati che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico. Va precisato se gli impieghi sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.</p> <p>Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con soggetti privati riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico. Va precisato se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.</p> <p>Elencazione delle partecipazioni, a titolo oneroso e/o gratuito, ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico. Va precisato se le partecipazioni si hanno attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura</p>
<p>2. Interessi finanziari</p> <p>Elencazione delle partecipazioni, con o senza incarico di amministrazione, a società di persone e/o di capitali, pubbliche o private, che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico. Va precisato se le partecipazioni sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.</p>
<p>3. Rapporti e relazioni personali</p>

⁵ I dati inseriti nella dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, e dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018:

- e) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- f) il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- g) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- h) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs 101/2018.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Se, attualmente o nei tre anni precedenti la procedura di gara, il coniuge e i parenti affini almeno entro il secondo grado o il convivente del dichiarante posseggono e/o hanno posseduto partecipazioni, con o senza incarico, in società a capitale pubblico o privato che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico.

Se, attualmente o nei tre anni precedenti, la procedura di gara, il coniuge, i parenti e affini entro il secondo grado o il convivente del dichiarante rivestano o abbiano rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito di soggetti pubblici e privati che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico ovvero abbiano prestato per tali soggetti attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.

Se, attualmente o nei tre anni precedenti, la procedura, in prima persona, ovvero il coniuge, i parenti, e affini entro il secondo grado o il convivente del dichiarante abbiano un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, con il titolare effettivo dell'operatore economico o con persone fisiche o soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, riconducibili al T.E.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, eventuali variazioni del contenuto del presente allegato alla dichiarazione.

Data e luogo

Firma

Si allega alla presente copia del documento di identità⁶.

⁶ La copia del documento non è richiesta se la dichiarazione è firmata digitalmente e nel caso in cui il dipendente ha protocollato direttamente il documento o se la protocollazione è avvenuta in presenza di un altro funzionario che lo ha riconosciuto.



ALLEGATO 9_CHECK-LIST CONFLITTO DI INTERESSI

CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL CONFLITTO DI INTERESSI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA/AFFIDAMENTO

Anagrafica gara	
Missione	
Componente	
Numero sequenziale	
Denominazione <i>milestone/target</i>	
Misura correlata	
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> Regia
	<input type="checkbox"/> Titolarità
Soggetto Attuatore	
Soggetto Attuatore delegato	
Luogo di conservazione della documentazione (ente/ufficio/stanza o <i>server</i> /archivio informatico)	

Punti di controllo	Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	Positivo	Negativo	N.A.			
Controlli formali sul conflitto di interessi nell'ambito della procedura di gara (Soggetto attuatore/Stazione Appaltante)						
1	È stata acquisita e protocollata la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 – da parte del personale interno coinvolto a qualsiasi titolo nella fase di predisposizione, condivisione e approvazione della documentazione complessiva di gara (es. RUP, commissari di gara, Dirigenti degli uffici competenti alla procedura ecc.)?					Verificare la corretta acquisizione e protocollazione, al momento dell'assegnazione dell'incarico, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa secondo legge, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 53 D.lgs 165/2001, da parte del personale a qualsiasi titolo coinvolto nella fase di predisposizione, condivisione e approvazione della documentazione complessiva di gara
2	Nel caso in cui nella fase di predisposizione, condivisione e approvazione della documentazione complessiva di gara ci si è avvalsi di soggetti esterni, è stata acquisita e protocollata – secondo le indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 – la relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interessi?					Verificare la corretta acquisizione e protocollazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa secondo legge, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 53 D.lgs 165/2001 da parte dei soggetti esterni coinvolti
3	Successivamente alla presentazione delle offerte, sono state acquisite e protocollate le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal personale interno/esterno coinvolto, con riferimento al titolare effettivo degli operatori economici?					Verificare la corretta acquisizione e protocollazione delle dichiarazioni rese almeno da: - il Responsabile unico di progetto (RUP) ex art. 15, d.lgs. 36/2023 - i Commissari di gara ove previsti - il Dirigente competente alla stipula del contratto e/o il Dirigente dell'unità organizzativa competente al momento della fase di aggiudicazione (ad esempio ufficio gare) - l'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice

Punti di controllo		Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
		Positivo	Negativo	N.A.			
							laddove adottino atti di gestione nella singola procedura di gara - i soggetti, anche esterni all'amministrazione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara
4	Le dichiarazioni, rese dal personale dell'Amministrazione, contengono indicazioni, per quanto a conoscenza, su:						
4.1	<p>Attività professionali e attività lavorativa pregressa del dichiarante. In particolare, se attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si svolgono/sono svolti impieghi a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito presso soggetti pubblici o privati, che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico; • si partecipi/sia partecipato ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico; • si abbiano/siano avuti accordi di collaborazione scientifica, partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque 						Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi contenga in allegato l'elenco delle attività professionali e lavorative pregresse

Punti di controllo	Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	Positivo	Negativo	N.A.			
denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con soggetti privati, riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico.						
4.2 Interessi finanziari del dichiarante. In particolare, se si posseggono o si sono possedute nei tre anni antecedenti alla procedura di gara, partecipazioni in società di persone e/o di capitali, pubbliche o private, riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico						Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi contenga in allegato l'elenco dei rapporti di natura finanziaria
4.3 Rapporti e relazioni personali. In particolare, per quanto a conoscenza: Se, attualmente o nei tre anni precedenti alla procedura di gara, il dichiarante abbia o abbia avuto un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, con il titolare effettivo dell'operatore economico o con persone fisiche o soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, a quest'ultimo riconducibili Se, attualmente o nei tre anni precedenti, il coniuge, i parenti, gli affini entro il secondo grado e il convivente del dichiarante: <ul style="list-style-type: none"> • posseggono e/o abbiano posseduto partecipazioni con o senza incarico, in società a capitale pubblico o privato che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico; • rivestano o abbiano rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito di soggetti pubblici o 					Verificare che la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi faccia riferimento all'ambito "rapporti personali"	

Punti di controllo	Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	Positivo	Negativo	N.A.			
privati che sono riconducibili al titolare effettivo dell'operatore economico ovvero abbiano prestato per tali soggetti attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso;						
<ul style="list-style-type: none"> abbiano o abbiano avuto un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, con il titolare effettivo dell'operatore economico o con persone fisiche o soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, riconducibili al titolare effettivo. 						
5 È stata verificata l'esistenza di una effettiva rotazione dei membri della Commissione di gara?						Verificare: <ul style="list-style-type: none"> - Atto di nomina della Commissione di gara; - Evidenze documentali che attestino le procedure di rotazione dei membri della Commissione di gara e l'effettiva rotazione degli stessi.
Controlli delle dichiarazioni sul conflitto di interessi con riferimento al titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione:						
6 È stata acquisito il dato sulla identità del titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione?						Verificare che il titolare effettivo sia quello comunicato in sede di partecipazione (e poi confermato) dall'operatore economico

Punti di controllo		Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
		Positivo	Negativo	N.A.			
7	Nel caso in cui il titolare effettivo sia modificato rispetto a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara, l'operatore economico aggiudicatario ha presentato la comunicazione con il nuovo dato sul titolare effettivo?						Se il titolare effettivo dell'operatore economico destinatario della proposta di aggiudicazione risulta diverso da quello comunicato in sede di partecipazione alla gara e poi confermato dall'operatore, verificare il corretto aggiornamento e la corretta integrazione della dichiarazione rispetto al titolare effettivo identificato, da parte almeno di: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile unico di progetto (RUP) ex art. 15, d.lgs. 36/2023; - Commissari di gara, ove previsti; - Dirigente competente alla stipula del contratto e/o il dirigente dell'unità organizzativa competente al momento della fase di aggiudicazione (ad esempio ufficio gare); - titolare dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice laddove adottino atti di gestione nella singola procedura di gara; - soggetti, anche esterni all'amministrazione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o amministrativo, nella predisposizione degli atti di gara.
8	Sono state eseguite verifiche sull'assenza di conflitti di interessi riconducibili all'ambito professionale (cariche o incarichi e attività professionali, a titolo gratuito o oneroso) con riferimento al titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione?						La verifica può essere condotta attraverso analisi incrociate dei dati indicati nella dichiarazione del personale della Stazione Appaltante e quelle rese dall'operatore economico rispetto al titolare effettivo nonché con consultazione dei dati in Amministrazione Trasparente (A.T). Ad esempio:

Punti di controllo		Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
		Positivo	Negativo	N.A.			
							<ul style="list-style-type: none"> - laddove il dichiarante ricopra uno degli incarichi di cui agli artt. 14 e 18 del d.lgs. 33/2013 la stazione appaltante consulta i dati pubblicati sul proprio del sito nell'apposita sottosezione di A.T. Per l'art. 14 può rilevare in particolare l'analisi dei dati previsti al comma 1, lett. d) relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - laddove invece si tratti di incarichi di consulenza/collaborazione (artt. 15 e 15 bis, d.lgs. 33/2013) conferiti al dichiarante dall'operatore economico si possono consultare i dati pubblicati sulla sezione A.T. del sito istituzionale di quest'ultimo, ove lo stesso sia assoggettato al d.lgs. 33/2013; - un ulteriore strumento di controllo può essere rappresentato dalla consultazione della banca dati del Dipartimento della funzione pubblica "Anagrafe delle prestazioni".
9	Sono state eseguite verifiche sull'assenza di conflitto di interessi riconducibile a partecipazione, con o senza incarico di amministrazione, a società di persone e/o di capitali, pubbliche o private con riferimento al						La verifica può essere condotta attraverso analisi incrociate dei dati indicati nella dichiarazione del personale della Stazione Appaltante e quelle rese dall'operatore economico,

Punti di controllo		Esito			Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
		Positivo	Negativo	N.A.			
	titolare effettivo dell'operatore destinatario della proposta di aggiudicazione.						<p>nonché avvalendosi della consultazione dei dati pubblicati in A.T.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laddove il dichiarante ricopra una delle cariche o incarichi di cui all'art 14 del d.lgs. 33/2013 (ossia incarichi di titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo e nei comuni di piccole dimensioni i titolari di incarichi politici) tale dato potrebbe essere ricavato dalla consultazione dei dati sulla situazione patrimoniale pubblicati nella sezione A.T. della Stazione Appaltante Inoltre, la verifica può essere effettuata tramite: <ul style="list-style-type: none"> - il sistema informativo ARACHNE, utilizzato come strumento di valutazione dei rischi; - la consultazione di altre banche dati (quali ad esempio Telemaco).
10	È stata verificata l'assenza di conflitto di interessi collegato a rapporti di parentela tra il Titolare effettivo e il personale dell'Amministrazione coinvolto nella procedura di gara?						<p>La verifica può essere svolta acquisendo innanzitutto – attraverso il registro dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente o con richiesta diretta al dichiarante - i certificati anagrafici (es. certificato storico dello stato di famiglia) o i certificati di stato civile (es. estratto di matrimonio) da cui risultano il coniuge, i parenti, affini entro il secondo grado o il convivente registrato del dichiarante</p>

Ulteriori misure preventive

11	Nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO o nel PTPCT sono state previste ulteriori specifiche misure di prevenzione del conflitto di interessi?			Indicare le misure di prevenzione previste
11.1	Sono stati chiaramente individuati i soggetti che, all'interno della Stazione Appaltante, sono tenuti a ricevere, valutare e monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi?			In caso di risposta affermativa, indicare quali sono
11.2	Sono stati individuati, ove possibile, criteri di rotazione nella nomina del RUP?			In caso di risposta affermativa, indicare quali sono
11.3	Sono state previste attività di sensibilizzazione del personale al rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposita formazione?			In caso di risposta affermativa, indicare quali sono

Sintesi del controllo

Esito del controllo	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Osservazioni

Inserire in questo campo ogni irregolarità, carenza anomalia riscontrata rispetto agli *item* di controllo.



Data del controllo:	___/___/___
Controllore (Nome e Cognome) _____	Firma _____
Responsabile del controllo (Nome e Cognome) _____	Firma _____

COPY

ALLEGATO 10_DICHIARAZIONE ASSENZA DUPLICAZIONE FINANZIAMENTI

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

DICHIARAZIONE¹ RELATIVA AL RISPETTO DELL' ASSENZA DELLA DUPLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REG. (UE) 2021/241

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a
in qualità di.....
nato a (.....) il
Cod. fiscale
residente a (.....) CAP
via
consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
e
consapevole del divieto di duplicazione dei finanziamenti, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE)
2021/241, dagli Accordi di Finanziamento ITA/CE e dalle Note/Circolari/Linee Guida in materia
adottate dalla Commissione europea e dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale
per il PNRR, in relazione al progetto.....
CUP.....amnesso a finanziamento sul PNRR,

¹I dati inseriti nel Modello saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003, e dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che le spese esposte nel Rendiconto di Progetto ID (ReGiS),
inserito all'interno della Misura..... :

- NON sono state oggetto di duplice rimborso (stesso costo pagato due volte) a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura;
- sono state sostenute esclusivamente con risorse europee del dispositivo RRF nonché, ove previsto, per quota parte, con risorse nazionali/regionali/locali/private;
- NON sono state sostenute, nemmeno in parte, con altre risorse di derivazione europea;
- concorrono al conseguimento della *performance* oggetto della relativa Misura PNRR.

Si allega al presente modulo una copia del documento di identità del dichiarante².

Luogo e Data

Firma

² Applicabile nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente.



ALLEGATO 11_CHECK-LIST SUL RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI PNRR

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DI VERIFICA PRINCIPI TRASVERSALI PNRR



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DI VERIFICA PRINCIPI TRASVERSALI PNRR

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Rif. Contratto	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Soggetto Realizzatore	
Localizzazione dell'intervento	
Procedura applicata	
Importo dell'intervento	

CHECK LIST DI VERIFICA DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITA'

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO		Si	No	N.A.	Normativa di riferimento	Note
PER I PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR						
Durante la procedura per la scelta dell'operatore economico aggiudicatario	A1)	Per le procedure interamente finanziate con risorse nazionali ovvero per le procedure finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR ma chiuse prima del 31/05/2021 o in corso in tale data e già aggiudicate, gli elementi di verifica ai punti 1 e 2 rimpiazzano gli elementi di verifica ai punti 3, 4, 5, 6, 7				
	1				Art. 46 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Acquisire eventuale attestazione da parte dell'operatore economico)	
	2				Art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68 (Acquisire eventuale attestazione da parte dell'operatore economico)	
	A2)	Per tutte le procedure in corso alla data del 31/05/2021 e non ancora aggiudicate o aperte dopo tale data				
	3				Art. 46 D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198; Art. 47 comma 2 D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
	4				L. 12 marzo 1999, n. 68; Art. 47 comma 4 D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
	5				Art. 47 comma 4 D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
	6				Art. 47 comma 5 D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
	7				Art. 47 comma 6 D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
Dopo la conclusione del contratto	8				Art. 47 comma 3 D.L. 31 maggio 2021, n. 77; Art. 17 L. 12 marzo 1999, n. 68	
	9				Art. 47 comma 3-bis D.L. 31 maggio 2021, n. 77	
Dati Riepilogativi						
Esito complessivo del controllo						

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 12_ CHECK LIST_VERIFICA DELLA PROCEDURA

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA PROCEDURA



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA PROCEDURA

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA PROCEDURA

ANAGRAFICA

Oggetto della procedura	Tipologia di procedura di affidamento	Importo a base di gara	Aggiudicatario	Importo contratto	CIG	CUP

CHECK LIST DI VERIFICA DELLA PROCEDURA

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".
Compilare tutte le sezioni inserendo se necessario l'informazione NON APPLICABILE. Solo i Focus devono essere compilati solo se pertinenti alla procedura in fase di valutazione.

PUNTI DI CONTROLLO		Sì	No	N.A.	Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
Parte Generale						
1	Gli obiettivi e le finalità della procedura sono coerenti con la missione/componente/linea di intervento/investimento del PNRR e contribuisce al conseguimento dei target e delle milestone nell'ambito della misura/investimento/riforma?				<i>Annex CID e degli Operational Arrangements Determina a contrarre Bando di gara e suoi allegati</i>	
2	La procedura di affidamento oggetto del controllo è coerente con le linee d'intervento del Piano Regionale di potenziamento dei centri per l'impiego? 1) Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti; 2) Formazione degli operatori; 3) Osservatorio regionale del mercato del lavoro; 4) Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI; 5) Sistemi informativi.				<i>Piano di potenziamento regionale</i>	
3	La procedura oggetto di controllo si è svolta a garanzia del principio trasversale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 5.2 del Reg 241/2021, ovvero a garanzia dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato?				<i>Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH Check list DNSH Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH Determina a contrarre Bando di gara e suoi allegati</i>	
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5.1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (assenza doppio finanziamento)?				<i>Scheda progetto Determina a contrarre Bando di gara e suoi allegati</i>	
5	La procedura di affidamento oggetto di controllo ha rispettato gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell'art. 34 <i>Informazione, comunicazione e pubblicità</i> del Regolamento (UE) 2021/241?				<i>Determina a contrarre Bando di gara Convenzione</i>	
6	Sono state adottate procedure interne al fine di garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione?					

7	Sulla base della documentazione esaminata è stato possibile verificare la regolarità amministrativo-contabile della procedura in esame? (controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa; controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alla procedura di selezione espletata)				<i>Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara</i>	
8	Si è proceduto ad inserire nella sezione "Titolari effettivi", dell'Anagrafica di progetto di ReGiS, i propri dati sulla titolarità effettiva e la relativa comunicazione (quale allegato), a seguito della selezione e dell'assegnazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione titolare di riferimento?				<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>	
9	Si è proceduto alla raccolta, attraverso una comunicazione, dei dati riferiti alle titolarità effettiva degli aggiudicatari/subappaltatori della procedura di affidamento?				<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>	
10	Si è proceduto ad inserire nella sezione "Titolari effettivi", dell'Anagrafica di progetto di ReGiS, i dati raccolti sulle titolarità effettiva e le relative comunicazioni (quale allegato)?				<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>	
11	Si è proceduto a compilare e a sottoscrivere in ReGiS, per singolo CIG, l'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di affidamento a comprova dell'avvenuta raccolta dei dati sulle titolarità effettive?				<i>Attestazione verifiche effettuate sulla procedura</i>	
12	È stata compilata correttamente la Check-list sul conflitto di interessi dal Soggetto Attuatore?				<i>CL conflitto di interessi (firmata dal Responsabile del controllo)</i> <i>Rif. Punto 3 "Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei soggetti attuatori"</i>	
13	La procedura in esame garantisce il rispetto delle condizionalità PNRR previste nell'annex CID e nell'Operational Arrangements relativamente alle milestone e ai target della Misura e pertinenti per il progetto? (es. la procedura consente di contribuire al raggiungimento della milestone e del target in relazione alla tipologia di attività affidata e alla tempistica di realizzazione?)				<i>Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara</i>	
14	La procedura in esame garantisce il rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla Misura a cui è associata la procedura di selezione? (Controlli ex ante sugli atti inerenti alla procedura di selezione (nonché sulla convenzione/atto d'obbligo) circa la presenza e corretta indicazione del contributo programmato all'indicatore comune _ verifica sezione specifica del Manuale di Misura ed eventualmente il contributo al tagging digital (ove pertinente)				<i>Annex CID e Operational Arrangements atti e documenti principali della procedura di gara e eventuali documenti di programmazione</i>	

15	La procedura di affidamento oggetto di controllo si è svolta a garanzia dei seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021 e dal D.L. 77/2021 convertito il L. 108/2021 art 47?: a) il principio della parità di genere (ove pertinente); b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani (ove pertinente).				Attestazione verifiche effettuate sulla procedura di gara	
16	La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 (e l'eventuale Direttore dell'esecuzione)?				Atto di nomina del RUP o Atto di nomina del Direttore dell'esecuzione (eventuale)	
17	Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e (art. 21, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 del D.lgs. 36/2023)?				Programma biennale delle forniture e servizi e Atto di approvazione programma biennale (N.B.: A partire dal 20 maggio 2017, la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.)	
18	Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici hanno tenuto conto di quanto previsto dalla normativa (art. 21, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 del D.lgs. 36/2023)?				Programma biennale delle forniture e servizi e Atto di approvazione programma biennale	
19	Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contiene i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indica, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi e risorse dello Stato. (art. 21, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 del D.lgs. 36/2023)?				Programma triennale dei lavori pubblici e Atto di approvazione programma triennale	
20	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 29, comma 4 (art. 21, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e art. 37 del D.lgs. 36/2023)?				Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio	
21	Le procedure in esame sono state attuate attraverso avvisi o bandi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
22	Quale regime è stato applicato nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
23	Sono presenti i requisiti per la concessione degli aiuti di Stato nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
Verifica procedura di gara					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
24	E' stata verificata l'approvazione dei relativi atti di gara - p.e. bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, manifestazione di interesse (se già non approvati con il decreto/determina a contrarre) e la loro conformità rispetto a quanto previsto dal vigente codice dei contratti pubblici?				Atti di gara	

25	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE? <i>Possono fare eccezione i progetti in essere</i>				<i>Determina a contrarre Bando Capitolato Altro</i>	
26	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 63 del D.lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023?					
27	Il CIG/CUP sono stati riportati correttamente all'interno degli atti di gara, ai fini della regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della tracciabilità dei flussi di pagamento?				<i>CIG CUP Bando Capitolato</i>	
28	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito all'oggetto del servizio/fornitura e alle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte?				<i>Atti di gara</i>	
29	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito al rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (rif. art. 30 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 40 D.lgs. 36/2023)?				<i>Atti di gara</i>	
30	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito ai requisiti di ammissibilità dei partecipanti e delle offerte?				<i>Atti di gara</i>	
31	Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito alle modalità di valutazione delle offerte e alla griglia di valutazione (punteggio minimo) delle offerte?				<i>Atti di gara</i>	
32	Gli atti di gara contengono la motivazione circa il mancato ricorso a Convenzioni Consip?				<i>Atti di gara</i>	
33	La documentazione di gara (bando/lettera d'invito) prevede: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto?				<i>Bando Capitolato Altro</i>	
34	E' stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara?				<i>Determinare a contrarre Documentazione di gara</i>	

Pubblicazioni					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
35	E' stato predisposto l'eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente (Art. 70 D.Lgs 50/2016 e art. 80 D.lgs. 36/2023)?				<i>Avviso di preinformazione</i>	
36	Il bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) e 73 (Pubblicità a livello nazionale) e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, le indicazioni dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 recepiti rispettivamente negli artt. 83, 85 e 48 D.lgs. 36/2023?				<i>Pubblicazioni bando</i>	
37	In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?				<i>Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte</i>	
38	E' stato verificato, anche con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016 e 14 del D.lgs. 36/2023, l'espletamento dei previsti adempimenti di pubblicità e diffusione degli atti di gara e in particolare su: - Ufficio Pubblicazioni dell'UE; - Piattaforma ANAC; - GURI; - Profilo del Committente; - Quotidiani nazionali e locali.				<i>Atti di gara</i>	
Commissione e aggiudicazione					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
39	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 93 del D.lgs. 36/2023 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice?				<i>Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione</i>	
40	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, come previsto dal comma 2 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 93 del D.lgs. 36/2023?				<i>Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione Linee guida ANAC n. 5</i>	
41	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 93 del D.lgs. 36/2023?				<i>Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità</i>	
42	E' stata verificata la corretta adozione del criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D. lgs n. 50/2016 e dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023?				<i>Atto di aggiudicazione</i>	

43	E' stata verificata la ricezione delle domande di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dagli atti di gara o della ricezione dei preventivi?				<i>Verbali commissione</i>	
44	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 94, 95, 96 e 97 del D.lgs. 36/2023?				<i>Capitolato Bando Certificato Camera di Commercio/attestazione SOA Casellario giudiziale DURC Informativa antimafia in corso di validità Comunicazione antimafia in corso di validità Autocertificazione</i>	
45	Sono presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara?				<i>Verbali commissione</i>	
46	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ed art 18 D.lgs 36/2023 ed è stata approvata dall'organo competente?				<i>Proposta di aggiudicazione Verbali di Commissione</i>	
47	E' stato individuato il titolare effettivo dei potenziali partecipanti/contraenti attraverso l'analisi dei dati forniti nelle forme previsti dagli atti di gara (anche in caso di subappalto)?					
48	E' stata verificata la veridicità e la correttezza delle DSAN in merito all'assenza del conflitto d'interessi e situazioni di incompatibilità utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti (comprese le imprese straniere)?				<i>Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei membri della Commissione</i>	
49	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?				<i>Decreto di aggiudicazione</i>	
50	E' stata acquisita la cauzione definitiva di importo non inferiore a quanto previsto dalla normativa applicabile?					
51	Sono presenti le comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura?					
52	E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste per la post informazione degli esiti di gara, ed in particolare: - Ufficio Pubblicazioni dell'UE; - Piattaforma ANAC; - GURI; - Profilo del Committente; - Quotidiani nazionali e locali.				<i>Pubblicazioni</i>	
53	Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura?					

Stipula del contratto					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
54	Sono stati svolti i controlli sostanziali sul titolare effettivo e sull'assenza di conflitti di interesse secondo quanto previsto dal Manuale operativo per i Soggetti Attuatori?				Dichiarazioni rese dall'aggiudicatario Dati presenti su ReGIS Visura camerale	
55	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed art 18, comma 3 D.lgs 36/2023?				Atto di aggiudicazione Contratto Altro	
56	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ed art 18, comma 3 D.lgs 36/2023?				Atto di aggiudicazione Contratto Altro	
57	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art.32, del D.Lgs 50/2016 ed art 18, comma 2 D.lgs 36/2023?				Atto di aggiudicazione Contratto Altro	
58	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti?				Atto di aggiudicazione Contratto Altro	
59	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: -Certificati della Camera di Commercio/attestazione SOA; -Casellario giudiziale, carichi pendenti, certificato sanzioni amministrative; -DURC; -Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); -Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa).				Certificato Camera di Commercio/attestazione SOA Casellario giudiziale DURC Informativa antimafia in corso di validità Comunicazione antimafia in corso di validità Autocertificazione	
60	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 ed art 18, comma 1 D.lgs 36/2023 e firmato da soggetti con poteri di firma?				Atto di aggiudicazione Contratto Procura Camera di Commercio	
61	E' stato previsto il ricorso al subappalto? In caso di limitazione del ricorso al subappalto sono state fornite adeguate motivazioni?				Contratto Atti di gara	
62	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?				Contratto	

63	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell'art 60 del D.lgs. 36/2023?				<i>Contratto Atti sulle varianti</i>	
64	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?				<i>Scheda progetto/investimento Contratto</i>	
65	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i> ?				<i>Contratto</i>	
66	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?				<i>Scheda progetto/investimento Contratto Linee guida ammissibilità</i>	
67	L'Appaltatore ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e all'art 117 del D.lgs. 36/2023 e ove pertinente la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e all'art 118 del D.lgs. 36/2023?				<i>Contratto Garanzia fideiussoria</i>	
68	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?				<i>Contratto</i>	
69	Sono stati effettuati i controlli preventivi di regolarità amministrativo-contabile ovvero i controlli ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per gli Enti Locali e, ove applicabile, quello di legittimità da parte della Corte dei Conti?					

Focus Convenzioni/Accordi tra Pubbliche Amministrazioni					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
70	La determina a contrarre contiene le indicazioni delle ragioni sottostanti la scelta della procedura, nel rispetto di quanto previsto dal codice appalti e dalla normativa vigente?				<i>Decreto/determina a contrarre Accordo/Convenzione Cronoprogramma</i>	
71	L'accordo è concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici (art. 15 della L. 241/1990 e art. 5 co. 6 del D.lgs. 50/2016 recepito all'art. 7 comma 4 del D.lgs. 36/2023)?				<i>Accordo/Convenzione</i>	
72	Sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'art. 5 co. 6 del D.lgs. 50/2016 (recepito all'art. 7 comma 4 del D.lgs. 36/2023): a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune? b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico? c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione?				<i>Accordo/Convenzione</i>	
73	L'accordo individua almeno i seguenti elementi: a) i soggetti partecipanti, che devono essere esclusivamente amministrazioni aggiudicatrici? b) le motivazioni della cooperazione? c) gli obiettivi comuni che si intendono perseguire? d) le considerazioni inerenti all'interesse pubblico alla base dell'accordo? e) le attività oggetto della cooperazione? f) la divisione di compiti e responsabilità? g) l'indicazione delle risorse finanziarie e la fonte di finanziamento?				<i>Accordo/Convenzione</i>	
74	Nel provvedimento di affidamento sono state esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato?					

Focus affidamenti in house					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
75	L'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore è iscritto nell'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023?				<i>Elenco ANAC</i>	
76	Esiste un atto formale di riconoscimento della natura di "in house providing" dell'ente affidatario?				<i>Atto costitutivo ente, Statuto, altro</i>	
77	Il controllo che effettivamente l'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore esercita nei confronti dell'ente in house è analogo per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi? (art. 5, comma 1, lett. a) DLgs n. 50/2016 recepito nell'art. 7 del D.lgs. 36/2023)					
78	Le attività dell'ente in house sono per oltre l'80% effettuate nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi?					
79	La proprietà dell'ente in house è interamente pubblica, o sono presenti forme di partecipazione di capitali privati nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. c) e comma 3 D.Lgs n. 50/2016 (recepito nell'art. 7 del D.lgs. 36/2023)?					
80	L'Amministrazione ha formalizzato una richiesta indirizzata all'ente in house, in cui esplicita e qualifica, il fabbisogno cui corrispondere?					
81	L'ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore?				<i>Proposta di servizio/progettuale</i>	
82	Il progetto di servizio predisposto dall'ente in house è stato approvato dall'Amministrazione?				<i>Decreto a contrarre dell'Amministrazione</i>	
83	La valutazione "sulla congruità economica" dell'offerta dei soggetti in house, è stata effettuata avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, inserendo nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, secondo quanto previsto all'art. 192, comma 2 D.lgs. 50/2016?				<i>Atto/Relazione sulla congruità economica</i>	
84	L'Amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato gli atti di programmazione sul profilo del committente (art. 29, comma 1 e art. 192, d.lgs. 50/2016 recepito nell'art. 7 del D.lgs. 36/2023)?				<i>Sito del committente</i>	

Focus affidamenti tramite adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP o altre centrali di committenza					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
85	E' attivo un Accordo quadro/Convenzione per il prodotto merceologico o i servizi oggetto dell'appalto?				<i>Decreto/determina a contrarre</i> <i>- Accordo/Convenzione</i> <i>- Cronoprogramma</i>	
86	E' presente la determina o atto equivalente di avvio del processo di adesione al Contratto Quadro/Convenzione CONSIP?				<i>Determina o atto equivalente</i>	
87	È stato redatto il piano operativo dalla ditta aggiudicataria?				<i>Piano operativo</i>	
88	È presente la determina di approvazione del piano operativo e di affidamento al Soggetto aggiudicatario della procedura CONSIP?				<i>Determina approvazione piano operativo</i>	
89	È presente il contratto di adesione?				<i>Contratto di adesione</i>	
Focus affidamenti sottosoglia					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
90	Nel caso in cui sia stata adottata una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett b) del D. lgs n.50/2016 (recepito nell'art. 50 del D.lgs. 36/2023), sono stati verificati i seguenti elementi: a) la previsione di una adeguata motivazione da parte della stazione appaltante; b) il rispetto del principio di rotazione.					
91	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) adeguate motivazioni e ragioni che sostengono il ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 (recepito nell'art. 76 del D.lgs. 36/2023)? b) esigenze che si vuole soddisfare? c) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono conseguire? d) elementi essenziali del contratto? e) criteri di selezione degli operatori economici? f) criteri di aggiudicazione delle offerte? g) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura? h) motivazione alla base dell'eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (se disponibili) i) motivazione circa il mancato ricorso al MEPA (in caso di procedura sottosoglia)? j) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato tramite CONSIP?				<i>Determina/decreto a contrarre</i>	
92	La stazione appaltante ha fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (recepito nell'art. 76 del D.lgs. 36/2023) nella misura strettamente necessaria così come stabilito all'art. 48, comma 3, D.L. 77/2021 (per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini per le procedure ordinarie possono compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea)?					

93	Per lo svolgimento di procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016 (recepito nell'art. 50 del D.lgs. 36/2023) così come modificato dal d.lgs. 76/2020 si è fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?				
94	Per affidamenti "sotto soglia" è stato utilizzato: a) il portale MEPA con ricorso ad un ODA o ad una RdO ad unico fornitore?				
	b) il portale MEPA con ricorso ad una RdO ad una pluralità di fornitori?				
95	La richiesta per RdO è stata formulata allegando la documentazione di gara prevista e necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?				
96	Per gli affidamenti di: a) servizi, forniture, servizi di ingegneria e di architettura di un valore da 139.000 euro alla soglia comunitaria; b) di lavori pari ad un ammontare da 150.000 euro ad 1.000.000 di euro; è stata verificata la consultazione di almeno 5 operatori economici?				
97	Per gli affidamenti di lavori di ammontare superiore ad 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria è stata verificata la consultazione di almeno 10 operatori economici?				
98	È stata verificata l'avvenuta protocollazione e presa incarico delle offerte pervenute da parte del RUP?				
99	Per affidamenti "sotto soglia" è stato fatto ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip o da altra centrale di committenza?				
	<i>Indicare la centrale di committenza utilizzata e il relativo strumento adottato</i>				
100	La richiesta per l'affidamento sottosoglia è stata formulata allegando la documentazione di gara prevista e necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?				

Focus su acquisto beni immobili					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
101	L'acquisto dell'immobile risulta essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento PNRR e per il perseguimento degli obiettivi del Piano?				<i>Circolare MEF 26 ottobre 2022 n. 32 e relativa rettifica/precisazione; DSG 123/2020</i>	
102	È stata dichiarata ai sensi del DSG 123/2020, l'indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI?				<i>Circolare MEF 26 ottobre 2022 n. 32 e relativa rettifica/precisazione; DSG 123/2020</i>	
103	È stata redatta la perizia giurata da parte di un valutatore qualificato indipendente ai sensi dell'art 18 lett. A) del DPR del 5 febbraio 2018 n. 22?				<i>Circolare MEF 26 ottobre 2022 n. 32 e relativa rettifica/precisazione; DSG 123/2020</i>	
104	L'acquisto dell'immobile è stato perfezionato con contratto, con le forme e modalità previste dalla normativa vigente?					
105	L'immobile acquistato è di categoria energetica D o superiore? E' prevista in caso contrario la ristrutturazione per portare la classe energetica in categoria D o superiore?					

Focus selezione esperti					Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata ed eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
106	È stato predisposto l'Avviso pubblico per il conferimento di incarichi professionali secondo il dettato dell'art. 4 del DM del 14 ottobre 2021 della tabella dei fabbisogni?				<i>Avviso pubblico, altro</i>	
107	È stata preventivamente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Pubblica Amministrazione per far fronte alle attività oggetto dell'incarico, così come previsto all'art. 7 del D.Lgs. 165/01?				<i>Interpello o ricognizione interna, esito risultanze istruttorie</i>	
108	L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • La professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta; • La tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso; • Il corrispettivo previsto; • L'ambito territoriale di svolgimento della prestazione; • Il termine entro cui l'iscritto può aderire alla procedura di selezione; • I titoli preferenziali. 				<i>Avviso di selezione</i>	
109	Le istanze degli esperti sono pervenute nei termini e nelle modalità previsti dall'avviso o da eventuali e successivi atti che ne differivano i termini temporali di apertura e chiusura dell'avviso precedentemente stabiliti?					
110	La fase di istruttoria relativa all'esame dei titoli e delle esperienze (e di eventuali test) è stata debitamente registrata?					

111	Le candidature ricevute rispettano i criteri di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblicato?				
112	L'elenco degli ammessi a colloquio, a seguito dell'istruttoria relativa all'esame di titoli ed esperienze, è stato pubblicato sui siti istituzionali?				
113	Sono presenti i verbali dai quali si evincono le modalità e i criteri di valutazione degli esperti?				Verbali
114	Sono stati pubblicati gli esiti della valutazione sui siti istituzionali?				
115	Preliminarmente al conferimento degli incarichi, gli esperti selezionati hanno rilasciato dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di cause di inconferibilità?				
116	Laddove siano stati modificati i termini contrattuali (eventuali sospensioni, proroghe, ecc.), tali modifiche sono avvenute nel rispetto della normativa vigente e tale possibilità era contemplata nell'avviso pubblico e nel contratto?				
117	L'incarico è stato conferito in forma scritta mediante contratto/lettera di incarico della prestazione, con indicazione della tipologia di prestazione, della durata, dell'oggetto, degli obiettivi e del compenso per il quale è effettuata? Nel contratto sono stati indicati il PNRR, la Missione, la Componente, l'Investimento e la Misura a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice Unico di Progetto (CUP)?				Contratto/lettera di incarico, altro

Dati Riepilogativi

Esito complessivo del controllo

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CONTROLLO:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 13_CHECK-LIST VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

#NEXTGENERATIONITALIA

CHECK LIST DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA



Soggetto Attuatore/Attuatore delegato:

Missione e componente:

Investimento:

Intervento:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CHECK LIST DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione	
Componente	
Investimento	
Intervento	
CUP	
Soggetto Attuatore/Attuatore delegato	
Rendiconto di progetto n. del	

CHECK LIST DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una "X" per ogni punto di controllo se l'esito della verifica è positivo o negativo. Nel caso un punto di controllo non sia applicabile, occorre indicare sempre la motivazione nel campo "Note".

PUNTI DI CONTROLLO		Sì	No	N.A.	Elenco documentazione esemplificativa da prendere a riferimento per il controllo	Documentazione verificata e eventuale motivazione dei campi indicati come non applicabili
Ammissibilità della spesa						
1	È stato presentato il SAL e la documentazione allegata nei tempi previsti dal contratto?					
2	È stata verificata la coerenza dello Stato di Avanzamento Lavori con quanto previsto dal contratto e dal progetto esecutivo?					
3	È stato predisposto il verbale o atto equivalente da parte di una Commissione o altro organo deputato con il quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori?					
4	I lavori eseguiti, i beni o servizi per i quali è stato chiesto il pagamento sono conformi al contratto in termini di durata, articolazione delle attività e modalità di esecuzione?					
5	In caso di collaudo di servizi o lavori è stato predisposto il verbale o atto equivalente da parte di una Commissione o altro organo deputato che attesti l'esito positivo del collaudo stesso? È stato emesso il certificato di collaudo?					
6	Eventuali richieste di variazione sono state autorizzate?					
7	Eventuali sospensioni dei lavori sono supportate da giustificato motivo?					
8	Eventuali proroghe dei lavori sono debitamente giustificate?					
9	Il certificato di collaudo è stato approvato dal Soggetto attuatore ove previsto?					
10	Qualora l'appaltatore/fornitore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste?					
11	I lavori/forniture sono stati avviati tempestivamente per non incorrere in ritardi attuativi e il progetto si è concluso nella forma, nei modi, nei tempi previsti, garantendo così l'effettiva realizzabilità di <i>milestone</i> e <i>target</i> ?					

Verifica delle spese rendicontate

12	Per le spese sostenute si è fatto ricorso ad investimenti attuati attraverso avvisi o bandi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
13	Per le spese sostenute il regime è stato applicato nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
14	Per le spese sostenute sono presenti i requisiti per la concessione degli aiuti di Stato nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea?					
15	L'appaltatore/fornitore ha presentato la richiesta di pagamento del corrispettivo sulla base di quanto previsto dal contratto?					
16	La spesa rendicontata è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità come disposto dai Documenti di gara e dal contratto (o simili), e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa PNRR (Reg. UE 2021/241)?					
17	La spesa rendicontata risulta coerente rispetto all'avanzamento delle attività progettuali e del relativo cronoprogramma attuativo e sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo del contratto o della Convenzione o altro atto equivalente?					
18	La spesa rendicontata si riferisce alle tipologie consentite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dalla documentazione di gara e dal contratto o della Convenzione o altro atto equivalente?					
19	La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale (art. 2214 Codice Civile, DPR 633/72 ecc.)?					
20	La fattura elettronica/documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni: - data di fatturazione, estremi dell'appaltatore/fornitore e P.IVA; - elementi identificativi del progetto e del finanziamento da parte dell'Unione Europea- Next Generation EU; - indicazione del CUP, CIG (eventuale) e il riferimento al contratto; - indicazione dell'oggetto dell'attività prestata.					
21	E' stata verificata l'ammissibilità delle spese rendicontate in quanto non contenenti l'IVA recuperabile?					
22	La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell'importo dell'incarico di riferimento approvato?					
23	È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.)?					

Costi di personale

24	Se per le spese di personale è stato utilizzato il sistema di rimborso a costi reali la documentazione allegata è completa e coerente con quanto richiesto nel Manuale di Misura?					
25	Se per le spese di personale è stato utilizzato il sistema di rimborso a costi reali è stato verificato il corretto calcolo del costo orario?					

Esperti esterni

26	La rendicontazione delle attività svolte è stata trasmessa nel rispetto delle tempistiche indicate nel contratto?					
27	Le attività svolte dagli esperti riportate nelle relazioni sono state validate e/o approvate?					
28	Le relazioni trasmesse dagli esperti sono state elaborate sul format previsto contenente il logo Next generation UE?					
29	E' stata fornita evidenza degli eventuali output relativi a ciascun periodo di riferimento?					
30	Le attività svolte dagli esperti sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto dal PNRR e dall'incarico?					
31	I timesheet sono firmati dall'esperto?					
32	L'importo delle fatture è coerente con i compensi previsti dagli Avvisi di selezione e con il relativo contratto?					
33	È stato verificato che la prestazione oggetto della documentazione giustificativa di spesa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti?					
34	Il pagamento della richiesta di rimborso è stato autorizzato dal Dirigente competente?					

Documentazione comprovante i pagamenti						
35	Ai fini del pagamento dei lavori eseguiti, dei beni o servizi forniti sono state svolte le verifiche previste per legge?					
36	Gli atti di impegno giuridicamente vincolanti riportano il corretto riferimento al CUP, CIG (eventuale), al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione Europea- Next Generation EU?					
37	Sono presenti nel fascicolo di progetto tutti i documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della/delle fattura/e o altro documento?					
38	È stato effettuato il recupero progressivo dell'eventuale anticipo nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'atto dell'emissione di ogni certificato di pagamento e fino al raggiungimento dell'importo totale della stessa in linea con quanto previsto dal contratto?					
39	Gli atti di pagamento emessi riportano gli estremi del Soggetto attuatore/realizzatore, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura, del PNRR - Next Generation EU, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, dell'eventuale CIG?					
40	È stato verificato che il pagamento del saldo sia avvenuto successivamente all'emissione del certificato di collaudo finale?					
41	I controlli ordinari espletati hanno interessato il 100% della spesa oggetto di verifica?					
42	I controlli espletati consentono di esprimere un giudizio positivo di regolarità amministrativo contabile?					
Completezza del fascicolo di progetto e conservazione della documentazione						
43	È assicurato il rispetto del principio di conservazione e disponibilità di tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l'intera procedura?					
44	È stata verificata la sussistenza e correttezza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle opere realizzate?					

Rispetto dei principi PNRR

45	I lavori eseguiti, i beni o servizi per i quali è stato chiesto il pagamento sono completi di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la pertinenza e il contributo al raggiungimento di <i>milestone & target</i> PNRR previsti nell'Annex CID e nell'Operational Arrangements?					
46	Il riscontro ai punti di controlli precedenti consente di esprimere una positiva valutazione circa la regolarità amministrativa contabile delle spese?					
47	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la coerenza del corredo informativo della Scheda CUP (fonte finanziaria, titolo di progetto, ecc.) con la Misura PNRR?					
48	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la correttezza del riferimento al CUP, al CIG (ove applicabile), al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea – Next Generation EU riportati negli atti di impegno?					
49	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la correttezza del riferimento al CUP, al CIG (ove applicabile), al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea – Next Generation EU riportati nei documenti giustificativi di spesa?					
50	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la correttezza del riferimento al CUP, al CIG (ove applicabile), al conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea – Next Generation EU, riportati negli atti di liquidazione?					
51	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la correttezza del riferimento al CUP, al CIG (ove applicabile), al conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari, al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea – Next Generation EU riportati negli ordinativi di pagamento?					
52	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata, nel caso di progetti precedenti al 28 marzo 2024 che non presentino corretti riferimenti al CUP e al finanziamento da parte dell'Unione Europea (Next generation EU), la presenza di un atto di riconducibilità che riconduca il finanziamento e i relativi documenti giustificativi di spesa e di pagamento alla precedente fonte di finanziamento?					

53	Ai fini della verifica sull'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 5.comma 1 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, è stata verificata la presenza di un'adeguata distinzione delle eventuali risorse UE aggiuntive al PNRR?					
54	Si è proceduto ad inserire nella sezione "Titolari effettivi", dell'Anagrafica di progetto di ReGiS, i propri dati sulla titolarità effettiva e la relativa comunicazione (quale allegato), a seguito della selezione e dell'assegnazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione titolare di riferimento?					<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>
55	Si è proceduto alla raccolta, attraverso una comunicazione, dei dati riferiti alle titolarità effettiva degli aggiudicatari/subappaltatori della procedura di affidamento?					<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>
56	Si è proceduto ad inserire nella sezione "Titolari effettivi", dell'Anagrafica di progetto di ReGiS, i dati raccolti sulle titolarità effettiva e le relative comunicazioni (quale allegato)?					<i>Format documentazione titolarità effettiva o documentazione equivalente</i>
57	Si è proceduto a compilare e a sottoscrivere in ReGiS, per singolo CIG, l'attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di affidamento a comprova dell'avvenuta raccolta dei dati sulle titolarità effettive?					<i>Attestazione verifiche effettuate sulla procedura</i>
58	Laddove pertinente, è stata verificata l'aderenza al principio "Do No Significant Harm" (DNSH) secondo le modalità definite nel Manuale di Misura? (cfr. "Istruzioni operative relative al rispetto del principio DNSH" e relativi allegati : check list ex ante e ex post, dichiarazioni e attestazioni)					
59	Sono stati rispettati con riferimento alle spese rendicontate gli ulteriori requisiti PNRR (eventuali indicatori comuni e tagging digitale pertinente)?					
60	Sono stati rispettati i seguenti principi (ove applicabili): <input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality); <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani;					<i>Compilare check list relativa ai principi trasversali</i>

Dati Riepilogativi

Esito complessivo del controllo

POSITIVO

DATA DEL CONTROLLO:

FIRMA DEL VERIFICATORE:

FIRMA DEL RESPONSABILE:



ALLEGATO 14_ ATTO RICONDUCIBILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Atto di riconduzione delle procedure e delle spese al progetto PNRR

La/Il sottoscritta/o nata/o a il in qualità di Responsabile Legale del Soggetto Attuatore in relazione al CUP riferito all'intervento a valere sulla Misura M5C1 I1.1, "Potenziamento dei Centri Per l'Impiego", del piano Ripresa e Resilienza, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000

ATTESTA

- che il Documento di Programmazione Regionale riferito al CUP è stato approvato in data
- che per la realizzazione di quanto previsto nel Documento di Programmazione Regionale è stata avviata in data (*indicare la data della determina a contrarre o altro atto equivalente*) l'iniziativa definita..... per la quale è stato acquisito un CUP..... (*se non è stato acquisito un CUP dichiarare "per la quale non è stato acquisito originariamente un CUP"*);
- che il CUP a suo tempo acquisito è stato successivamente riclassificato secondo le classificazioni proprie del PNRR (*se il CUP non era stato acquisito dichiarare che "il CUP è stato successivamente acquisito e classificato secondo le classificazioni proprie del PNRR"*);
- che il progetto identificato con il CUP..... è da ricondursi alla Misura M5C1– Investimento 1.1;
- che la documentazione giustificativa relativa alla procedura di affidamento è riconducibile alla Misura M5C1– Investimento 1.1 del PNRR, per la realizzazione del progetto dal titolo identificato con il CUP, pur non riportando i riferimenti espliciti relativi al PNRR (cioè il logo dell'Unione Europea ed una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU");
- che le spese di seguito elencate e relative al Rendiconto n. (*inserire l'ID Regis del rendiconto di progetto*) sono riconducibili alla Misura M5C1– Investimento 1.1 del PNRR, per la realizzazione del progetto dal titolo identificato con il CUP



- che le spese elencate non risultano finanziate da altre fonti di finanziamento ed è pertanto escluso che uno stesso costo sia rimborsato due volte.

Inserire l'estrazione dal sistema Regis del rendiconto di progetto ID contenente l'elenco delle spese

Luogo

Data

Il Rappresentante Legale

.....

Copia



REGIONE LAZIO

ALLEGATO 15_ELENCO SPESE SOSTENUTE RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

ELENCO SPESE SOSTENUTE

indicare trimestre di riferimento

DIREZIONE/AREA/COMUNE/ENTE

TOTALE

0,00

n. pr.	Descrizione dell'intervento	Fornitore	Area di attività *	CPI cui la spesa fa riferimento **	Importo	Numero pagamento	Data pagamento	CUP	RISORSE FINANZIARIE
1									
2									
3									
4									
5									
6									
.....									
.....									
TOTALE					0,00				

n. pr.	Numero progressivo spese sostenute
DESCRIZIONE INTERVENTO	Inserire il tipo di intervento oggetto del contratto. Ad es. manutenzione, acquisto licenza
FORNITORE	Indicare la denominazione dell'operatore economico
AREA ATTIVITA'	Indicare l'area di attività cui è riconducibile l'intervento, s tra le 5 Linee del Piano: comunicazione, formazione degli operatori, osservatorio regionale del mercato del lavoro, adeguamento strumentalee infrastrutturale delle sedi, sistemi informativi, spese generali per l'attuazione
CPI A CUI LA SPESA FA	Indicare il Centro per l'impegno a cui l'intervento/affidamento si riferisce. Laddove trattasi di intervento trasversale (a titolo esemplificativo acquisto licenze), indicare tutti i Cpi
IMPORTO	Indicare l'importo rendicontabile, ovvero la spesa sostenuta con riferimento al CPI, avendo attenzione all'ammissibilità dell'IVA. Se trattasi di quota parte, specificarlo poi nel campo note.
NUMERO DI PAGAMENTO	Indicare numero e data dell'impegno, numero e data della fattura, estremi quietanza di pagamento (Provvedimento di liquidazione e mandato o data ed estremi bonifico con CRO)
DATA PAGAMENTO	Data effettiva del pagamento (data mandato o data CRO)
CUP	Inserire il numero del CUP, laddove presente (nel caso di progetti in essere o nativi)
RISORSE	Inserire la tipologia di risorse utilizzate: nazionali, in essere, native.

ALLEGATO 16_NOTA METODOLOGICA AVANZAMENTO FISICO

NOTA METODOLOGICA AVANZAMENTO FISICO

La metodologia utilizzata dalla Regione Lazio per definire l'avanzamento del Piano di potenziamento dei Cpl, si basa su due ordini di approccio:

il **primo (1)** si riferisce a quasi la totalità delle linee e del loro dettaglio e si basa sulla scomposizione delle singole attività in fasi procedurali.

Il **secondo (2)** si riferisce esclusivamente a quattro *Dettagli Attività* e ha come unico indice di misurazione l'effettiva spesa sostenuta in rapporto al totale delle risorse programmate per il dettaglio di attività, in considerazione che l'effettiva spesa rende realizzato il servizio.

PUNTO 1

La metodologia utilizzata nel primo approccio, al fine di quantificare l'avanzamento delle attività, si basa sullo spaccettamento di ogni singola attività per le fasi di cui si compone. Ad ognuna di tali fasi, in considerazione delle variabili di tempi, costi, risorse coinvolte, è attribuito un punteggio percentuale, come segue:

1.1 Atti Programmatori: definizione di atti volti a programmare e pianificare la singola attività o parti della stessa. È in questa fase che viene definita e individuata la procedura da utilizzare e gli strumenti da adottare. In questa definizione rientrano eventuali convenzioni sottoscritte con l'ente in house della Regione. A tale attività è stato attribuito un punteggio pari al 25%.

Laddove l'attività prevede la sola adozione di atti di carattere programmatico e strategico, quali le deliberazioni di Giunta regionale e/o le determinazioni direttoriali aventi a oggetto la definizione di Piani di attività per individuare le modalità di attuazione dei singoli interventi da attuare, l'adozione di tali atti ha un peso percentuale pari a 100%.

1.2 Avvio Procedura: ricomprende la pubblicazione del bando/avviso, acquisto su mercato elettronico, nomina commissione di valutazione, valutazione delle offerte. È la fase prettamente preliminare all'esecuzione e all'avvio dell'attività. Si prevede un peso percentuale pari al 20%.

1.3 Individuazione Titolare e avvio attività: aggiudicazione, controlli e stipula del contratto. Tale fase, comprensiva delle verifiche che ne derivano, pesa il 5%.

1.4 Esecuzione: è la fase del processo di carattere prettamente operativo e riguarda la realizzazione dell'attività dall'inizio alla conclusione. La fase dell'esecuzione ha il peso maggiore, ossia pari al 50%. In ragione della complessità dell'attività, lo stato di attuazione di detta fase è commisurato agli stati di avanzamento e alla durata dell'affidamento. Considerato che la fase esecutiva è differente per durata del singolo affidamento, ad esempio la realizzazione di una campagna social, è più immediato rispetto all'erogazione di un servizio, ad esempio la programmazione di un sistema informativo, in quest'ultimo caso il 50% va rapportato ai SAL e alla durata dell'affidamento.

MACROFASI	PESO %
ATTI PROGRAMMATORI	+ 25
AVVIO PROCEDURA	+ 20
INDIVIDUAZIONE TITOLARE E AVVIO ATTIVITA'	+ 5
ESECUZIONE Step di avanzamento +10	+ 50
TOTALE	100



Si precisa che, laddove l'attività descritta nel "Dettaglio Attività" prevede più interventi/affidamenti, viene definito a monte, per ognuno di essi, un peso percentuale nella misura massima del 10%. Al fine di individuare l'avanzamento delle attività, si procede con la somma dei singoli avanzamenti così definiti.

PUNTO 2

La metodologia adottata nel secondo approccio si applica in via esclusiva alle attività che hanno come unico indice di misurazione la spesa sostenuta. Pertanto, relativamente al dettaglio attività riguardante *Connettività, Dotazione informatica, Manutenzione, Servizi a supporto del funzionamento dei Centri per l'Impiego*, considerata la natura di tali attività, l'avanzamento percentuale è calcolato sulla base del rapporto avanzamento della spesa e risorse finanziarie programmate.

Copia



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 17_ COMUNICAZIONE AVANZAMENTO PROGETTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

AVANZAMENTO PROGETTO/INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
LINEA DI ATTIVITA'	
DENOMINAZIONE INTERVENTO	
CUP	
SOGGETTO ATTUATORE/ ATTUATORE DELEGATO	
SOGGETTO REALIZZATORE	
AREA RESPONSABILE	
CIG	
ATTO AMMINISTRATIVO	
TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	
LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)
COSTO TOTALE INTERVENTO	€ _____, di cui IVA € _____, _____
IMPORTO IMPEGNATO	
IMPORTO LIQUIDATO	
IMPORTO RENDICONTATO	
CENTRO PER L'IMPIEGO	



ALLEGATO 18_ ATTESTAZIONE DI COMPLETAMENTO ATTIVITA'

ATTESTAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RENDICONTATE AI FINI DEL TARGET M5C1-__ (indicare 7 o 7bis) NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CENTRO PER L'IMPIEGO/UFFICIO TERRITORIALE DI _____

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.1 - "Potenziamento dei centri per l'impiego"

La/Il sottoscritta/o _____
 in qualità di _____ della Regione/Agenzia
 _____ C.F./P.IVA _____ con sede legale in
 via/piazza _____, n. _____, CAP _____, ai sensi degli artt.
 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità di
 ordine amministrativo, civile e penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza
 dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ex artt. 75 e 76 del decreto medesimo

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che le seguenti attività, relative al centro per l'impiego/ufficio territoriale* die previste dal Piano di potenziamento della Regione approvato con, sono state avviate a partire dal 1° febbraio 2020 e interamente completate, in linea con la rendicontazione trasmessa ai fini del conseguimento del Target nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

*Con uffici territoriali si intendono sedi decentrate, sportelli, sedi locali, sedi distaccate, sedi e uffici per il collocamento mirato

** Nel caso di attività non numerabili (es. sviluppo di software del sistema informativo regionale) inserire in entrambe le colonne "Attività trasversale".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

Denominazione attività	Quota parte dell'attività riferita al centro per l'impiego**	Fabbisogno del centro per l'impiego**
	Attività trasversale oppure dato numerico relativo al singolo CPI	Attività trasversale oppure dato numerico relativo al singolo CPI
	Attività trasversale	Attività trasversale oppure dato numerico relativo al singolo CPI
	Attività trasversale oppure dato numerico relativo al singolo CPI	Attività trasversale oppure dato numerico relativo al singolo CPI

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

Copia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 19_CHECK-LIST DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA VERIFICA DELLA PRIMARY EVIDENCE

**CHECK-LIST DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LA VERIFICA DELLA
PRIMARY EVIDENCE DEI TARGET M5C1-7 E M5C1-7BIS**

Anagrafica Soggetto attuatore

Nome Amministrazione	Regione Lazio
Nome Referente	

Anagrafica Misura

Missione	5 – Inclusione e Coesione
Componente	1 – Politiche per il Lavoro
Misura correlata	Investimento 1.1 – Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego
Denominazione Target	M5C1-7 – Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel Piano di potenziamento M5C1-7bis – Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel Piano di potenziamento
Soggetto Attuatore	Regione Lazio
Luogo di conservazione della documentazione (ente/ufficio/stanza o server/archivio informatico)	

	Punti di controllo	SI	NO	N.A.	Documenti verificati	Note/Commen ti	Oggetto del controllo
1	Il Soggetto attuatore ha trasmesso la rendicontazione delle attività mediante il modello di rendicontazione (Allegato D) predisposto dall'Unità di Missione?						Verificare: trasmissione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività
1.1	Il modello di rendicontazione delle attività è stato sottoscritto dal responsabile della gestione dell'Investimento 1.1 della Missione 5 Componente 1 del PNRR per conto della Regione?						Verificare: sottoscrizione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività
Rispondere al punto di controllo 2 solo per la rendicontazione del <i>target</i> M5C1-7							
2	Il modello di rendicontazione trasmesso contiene la rendicontazione delle attività per le linee di intervento previste per il <i>target</i> M5C1-7 "Servizi informativi", "Formazione", "Osservatorio" e "Comunicazione" così come previsto dal Piano di potenziamento approvato?						Verificare: corretta compilazione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività
Rispondere al punto di controllo 2.1 solo per la rendicontazione del <i>target</i> M5C1-7bis							
2.1	Il modello di rendicontazione trasmesso contiene la rendicontazione delle attività per le linee di intervento previste per il <i>target</i> M5C1-7bis "Adeguamento strumentale e infrastrutturale" così come previsto dal Piano di potenziamento approvato?						Verificare: corretta compilazione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività

3	Il modello di rendicontazione trasmesso consente di eleggere i CPI rendicontati come concorrenti al <i>target</i> nel numero di:	Numero CPI: XX					Verificare: corretta compilazione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività, nello specifico della colonna relativa ai CPI coinvolti
4	Le attività elencate nel modello di rendicontazione sono coerenti con la programmazione contenuta nel Piano di potenziamento e descritta analiticamente nell'Allegato E al Piano?						Verificare: corretta compilazione dell'allegato 14. All. D_ Modello di rendicontazione delle attività; allegato 4. All. E_ Tabella delle attività programmate; Piano di potenziamento regionale approvato
5	La documentazione che attesta la veridicità di quanto riportato nel modello di rendicontazione delle attività è stata acquisita ed è conservata in fascicoli cartacei o informatici presso l'Ufficio competente della Regione, che la rende disponibile ai fini di eventuali attività di controllo e <i>audit</i> da parte di organismi nazionali ed europei?						Verificare: l'acquisizione e conservazione dei documenti presso l'archivio del Soggetto attuatore
6	Il Soggetto attuatore ha compilato e trasmesso all'Unità di Missione PNRR-MLPS le Attestazioni di completamento delle attività (Allegato 16 al Manuale del Soggetto attuatore) in cui sono elencate le attività completate per ogni singolo Centro per l'impiego?						Verificare: compilazione e trasmissione delle Attestazioni di completamento delle attività (allegato 16. al Manuale del Soggetto attuatore)

Controlli sulla <i>primary evidence</i> ex reg. UE 241/2021							
7	Frode e Corruzione: Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Soggetto attuatore è dotato di un Piano per prevenire la frode e la corruzione?						Verificare: l'adozione di un Piano di prevenzione di frode e corruzione
7.1	Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Soggetto attuatore ha pubblicato il Piano per prevenire la frode e la corruzione?						Verificare: la pubblicazione del Piano di prevenzione di frode e corruzione
7.2	Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Il Soggetto attuatore ha adottato il Codice di comportamento del personale o atto equivalente?						Verificare: l'adozione del Codice di comportamento del personale o di atto equivalente
8	Conflitto di interessi: Art. 22 comma 2 lettera b) Regolamento UE 241/2021. Sono presenti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni?						Verificare: il caricamento sul sistema ReGiS delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei soggetti che a vario titolo hanno preso parte al progetto <i>ex</i> circolare MEF-RGS 13/2024, allegate al Manuale di misura; punti di controllo sul conflitto di interessi sulle check-list di controllo allegate al Manuale di misura

9	<p>Doppio Finanziamento: Art. 5 comma 1, Art.9 e Art.22 comma 2 lettera) Regolamento UE 241/2021. È presente dichiarazione di assenza di doppio finanziamento ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni?</p>					<p>Verificare: le fonti di finanziamento del progetto; la corretta compilazione dei punti di controllo sul doppio finanziamento nella Check-list di verifica dell'ammissibilità della spesa (All. 18) e della Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti rendicontazione di progetto (All 18a) allegate ai rendiconti di progetto (se presenti e caricati in ReGiS)</p>
10	<p>Titolarità effettiva: Per tutti i Soggetti esecutori dei progetti sono state acquisite e caricate in ReGiS le dichiarazioni relative alla titolarità effettiva, ai sensi dell'art. 22 del Reg. 241/2021?</p>					<p>Verificare: il caricamento sul sistema ReGiS delle dichiarazioni di titolarità effettiva dei Soggetti esecutori del progetto, inclusi gli allegati A e B della circolare MEF-RGS n. 27/2023</p>
11	<p>Le attività rendicontate previste dal Piano di potenziamento sono conformi al principio DNSH ai sensi dell'art. 5 c. 2 del Reg. 241/2021, ovvero ai criteri ambientali minimi (CAM) e nella loro implementazione sono state seguite le prescrizioni contenute nella circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22 e ss.mm.ii.?</p>					<p>Verificare: Schede tecniche DNSH e relative check-list DNSH ex circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, allegate al Manuale di misura applicabili al progetto; Dichiarazione DNSH caricata sul sistema ReGiS relativa al progetto e allegata al Manuale di misura</p>

Sintesi del controllo

Esito del controllo		POSITIVO
		NEGATIVO

Note

Osservazioni

Data di compilazione della Check-list	XX/XX/XXXX	
Controllore *	Nome e Cognome	Firma

[*] Inserire il nominativo dell'incaricato del controllo, come individuato dal Soggetto attuatore e dall'Ordine di servizio relativo.



ALLEGATO 20_ESTRATTO FLUSSI E PROCEDURE

GOVERNANCE DEL PIANO (Rif. Par. 4)

La governance del piano di potenziamento è articolata come segue.

Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. Per la Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego è l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, istituita con Decreto interministeriale 11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 8, comma I, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'Unità provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo I, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, presso il Ministero del Lavoro, gestisce, insieme all'Unità di Missione, il criterio per il riparto delle risorse, l'approvazione dei nuovi piani di potenziamento, ex decreto direttoriale del 6 luglio 2023, n. 118, riceve ai fini della rendicontazione finanziaria da parte delle Regioni, in qualità di Soggetti attuatori, l'elenco delle spese sostenute, attraverso l'Allegato B, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Segretario Generale del 4 settembre 2020, n. 123.

Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione della Regione Lazio è **Soggetto attuatore** della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l'Impiego. E' responsabile, dell'avvio, attuazione ed efficiente realizzazione degli interventi relativi all'investimento finanziato dal PNRR; provvede all'individuazione dei Soggetti attuatori delegati e/o Soggetti esecutori e dispone il trasferimento delle risorse agli stessi a fronte delle rendicontazioni di spesa effettuate, procedendo all'alimentazione dei sistemi informativi con riferimento ai dati relativi a *milestone* e *target*, alla spesa e agli indicatori; vigila sull'effettiva implementazione degli interventi ai fini dell'erogazione dei servizi per l'impiego. In qualità di Soggetto attuatore detiene la titolarità del CUP sul Sistema ReGiS, mantenendo la responsabilità in tutte le fasi del rispetto delle procedure e dell'effettiva realizzazione degli interventi.

Area Implementazione del Piano di Rafforzamento dei Servizi per l'impiego, presso la Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione, supporta la Direzione stessa negli adempimenti connessi al ruolo di Soggetto Attuatore. In particolare, ha la responsabilità della definizione delle attività programmatiche e gestionali e di vigilare in merito alla correttezza e coerenza dell'avanzamento procedurale, finanziario e di performance del Piano, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, esercitando attività di verifica e validazione su atti e procedure. Supporta e fornisce indicazioni per la predisposizione degli atti, la definizione delle procedure e la documentazione da produrre al fine di garantire la coerenza con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento agli adempimenti in ambito PNRR, ai fini dell'ammissibilità della spesa e dell'avanzamento fisico e finanziario. Gestisce i rapporti e recepisce le indicazioni provenienti dall'Amministrazione titolare della linea di Investimento, ossia dall'Unità di missione per il Coordinamento




delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, operando sul sistema informativo Regis e supportando la Direzione nella trasmissione dell'avanzamento fisico delle attività e trimestrale delle spese e degli altri adempimenti previsti.

Area Controllo di primo livello, rendicontazione e rapporti con le Autorità di sorveglianza, presso la Direzione Formazione Istruzione e Politiche per l'Occupazione, supporta la Direzione stessa nelle attività di verifica e controllo degli interventi. Si rapporta costantemente con l'Area Implementazione al fine di vigilare sulla correttezza e coerenza procedurale e finanziaria degli interventi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.


Direzioni Regionali a diverso titolo coinvolte nella gestione finanziaria e procedurale di specifici interventi programmati nell'ambito della *Linea Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI* del Piano, hanno responsabilità procedurale e finanziaria degli stessi. Comunicano l'avanzamento delle attività, fisico e finanziario, all'Area Implementazione e ne recepiscono le indicazioni in merito agli adempimenti e alle verifiche da porre in essere.

Soggetti Attuatori Delegati ovvero i comuni, che con riferimento agli interventi infrastrutturali delle sedi dei CPI, svolgono funzioni relative all'adeguamento e al potenziamento degli immobili, anche attraverso acquisizione e/o locazione degli stessi. A tal fine, sono assegnatari di risorse e provvedono, in modalità condivisa con il Soggetto attuatore attraverso la sottoscrizione di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, all'alimentazione dei sistemi informativi, per la parte di propria competenza. Nel rispetto della normativa vigente provvedono all'individuazione dei Soggetti esecutori.

Soggetti Esecutori/Realizzatori, ovvero i fornitori di beni e servizi e/o gli esecutori di lavori e/o *l'ente in house* Lazio Crea spa. I Soggetti esecutori sono affidatari dell'esecuzione di specifiche attività, sono individuati dal Soggetto attuatore o dal Soggetto attuatore delegato per la realizzazione delle stesse nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.



La governance del Piano garantisce, attraverso l'individuazione puntuale tramite ordini di servizio/determine di incarico, la separazione delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo in capo al personale coinvolto ed impiegato.



* Direzione formazione, istruzione e politiche per l'occupazione
 Direzione per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale
 Direzione regionale programmazione economica, centrale acquisti, fondi europei, PNRR
 Direzione regionale trasporti, mobilità, tutela del territorio, demanio e patrimonio

Pertanto, le attività e gli adempimenti di seguito esposti si intendono in tale logica organizzativa.



PROGRAMMAZIONE

FLESSIBILITA' TRA LINEE (Rif. Par. 5.1)

La programmazione finanziaria e procedurale va condivisa con l'Area Implementazione, responsabile dell'avanzamento finanziario del Piano, che effettua una verifica sulla coerenza rispetto ai contenuti dello stesso e ne individua le risorse finanziarie. L'Area supporta la Direzione nell'individuazione della tipologia di risorse da utilizzare - *nazionali, in essere o native* - e del dettaglio di attività sulla quale insiste l'intervento. Laddove si ravvisi una necessità di spostamento di risorse finanziarie, l'Area Implementazione ne verifica la fattibilità e provvede alla rimodulazione, ne propone gli esiti alla Direzione e supporta la stessa nella trasmissione della richiesta all'UdM, qualora la rimodulazione avvenga tra diverse Linee di intervento. Nell'atto programmatico (determina di impegno, determina a contrarre, ecc.) si indica l'avvenuto spostamento e l'origine delle risorse a valere sulla Tabella E. In fase di predisposizione della documentazione riguardante l'avanzamento fisico delle attività, l'Area Implementazione provvede a darne evidenza nell'Allegato D – Modello di rendicontazione delle attività (*cfr. paragrafo 7.2 del Manuale operativo per i Soggetti Attuatori*).

ATTI AMMINISTRATIVI E ADEMPIMENTI (Rif. Par. 5.2)

In fase di predisposizione degli **atti amministrativi** di avvio della procedura (determina), il Responsabile è tenuto ad indicare su quale delle 5 linee di attività insiste l'intervento, in quale dettaglio di attività e a quale Centro per l'impiego fa riferimento. Qualora dovesse trattarsi di attività trasversale si considerano tutti i Cpl.

Questa fase è di importanza fondamentale ai fini della rendicontazione del target.

Gli atti devono riportare i riferimenti alla normativa comunitaria e nazionale PNRR e alle Circolari MEF e richiamare il rispetto dei principi trasversali, obblighi e priorità propri del Piano di Ripresa e Resilienza.

Va inoltre indicato il Manuale operativo dei Soggetti attuatori adottato dall'Unità di Missione PNRR e il rispetto di obblighi specifici.

Qualora si rendesse necessario uno scostamento degli importi programmati in Tabella E del Piano, va indicato nell'atto.

A titolo esemplificativo

Richiamo al Manuale dei Soggetti attuatori

Visto il Manuale per i Soggetti attuatori, adottato dal MLPS - Unità di Missione PNRR - ultima versione settembre 2024 - contenuti strumenti e format "MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI M5C1 Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex d.m. n. 74/2019, d.m. n. 59/2020 e d.S.G. n. 123/2020). In particolare gli obblighi previsti in capo ai soggetti attuatori, nel rispetto delle priorità trasversali del PNRR, nello specifico i principi di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali, principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH – "Do No Significant Harm"), obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione,



all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti, obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Rispetto di obblighi specifici

- gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, con particolare riferimento all'obbligo in capo al soggetto attuatore di riportare i loghi, assicurando la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e della dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto;

- che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241;

-le clausole di revoca o riduzione del contributo nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nonché del principio del DNSH e del divieto di doppio finanziamento.

Indicazione linea di intervento

Considerato che nell'ambito dell'attività di Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica della linea di intervento Sistemi informativi, è prevista la progettazione di una piattaforma applicativa per la gestione dei bandi ex art.16 l.56/1987 e del bando di avviamento numerico, volta a facilitare....

Considerato che tale intervento è trasversale alle attività svolte dai Centri per l'Impiego

ovvero

Considerato che tale intervento insiste sul Centro per l'impiego di

Qualora si sia serviti della flessibilità

Considerato infine, che si è ritenuto opportuno utilizzare la flessibilità tra le attività del piano di potenziamento ovvero effettuare delle rimodulazioni finanziarie nell'ambito della Linea Sistemi Informativi, mantenendo la dotazione per singola fonte di risorse;

Preliminarmente all'approvazione dell'atto, il soggetto competente (Area della Direzione, Soggetto attuatore delegato/Direzioni regionali), procede alla **richiesta del CUP** e informa l'Area Implementazione. Nel caso di progetto in essere o nativo, l'Area Implementazione: i) comunica il CUP all'Unità di Missione affinché lo stesso venga inserito su Regis; ii) comunica il nominativo dei responsabili (due per ogni progetto) che si occuperanno dell'implementazione della documentazione su Regis.

CONTROLLO PREVENTIVO Unità di Missione (Rif. Par. 5.3)

I soggetti attuatori delegati e le Aree della Direzione che attuano interventi a valere sulle risorse del Piano di potenziamento, comunicano all'Area implementazione la procedura che intendono porre in essere. L'Area Implementazione effettua una verifica di carattere formale su ogni atto programmatico, ne comunica l'esito alla Direzione e supporta la stessa nella trasmissione all'UdM dell'elenco delle procedure da avviare. Trattandosi di procedura soggetta a campionamento vige il silenzio-assenso l'atto/dispositivo si considera non campionato. Pertanto, **entro 15 giorni** di mancato riscontro l'atto può essere formalmente approvato.



In caso di campionamento, l'Area Implementazione provvede ad informare i responsabili del procedimento e trasmettere la documentazione campionata all'Unità di Missione. In caso di rilievi, l'Area Implementazione supporta i responsabili nell'adeguamento dell'atto e nell' invio dello stesso. L'Unità di Missione entro i 15 giorni successivi ne comunica l'esito.

OBBLIGHI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' (Rif. Par. 5.2)

Relativamente al rispetto degli **obblighi di comunicazione e pubblicità**, gli atti rivolti all'esterno vanno pubblicati sul sito della Regione Lazio - Sezione cittadini – Piano di potenziamento Cpl- e sul portale LazioEuropa.

Copia

ATTUAZIONE E CONTROLLO (Rif. Par. 6)

La Direzione, in qualità di responsabile del Piano, individua tra il personale impiegato, i soggetti deputati al controllo dei singoli interventi, mediante atto formale (ordine di servizio/determina di incarico). Il personale individuato è caratterizzato da una posizione di indipendenza e separatezza rispetto alla procedura di affidamento né tantomeno risulta esserne beneficiario. Pertanto, il Responsabile del controllo non potrà coincidere con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) né potrà essere un componente delle Commissioni di aggiudicazione o istruttoria.

Il responsabile del controllo così individuato **rilascia la dichiarazione di assenza conflitto di interessi** e si impegna, oltre che ad effettuare le verifiche, a sottoscrivere le Check List di controllo, procedurale e di ammissibilità della spesa, e provvedere ad implementare Regis, nel caso di progetti a valere su risorse native e progetti in essere.

Il RUP, a seguito della sottoscrizione del contratto, ne dà comunicazione al Responsabile del controllo affinché possa procedere alla verifica della coerenza della procedura con la normativa nazionale, comunitaria e con i principi e priorità PNRR. Il responsabile del controllo predispone la Check list e la documentazione collegata e ne comunica esito al RUP, chiedendo integrazioni laddove previste.

In fase di esecuzione dell'intervento, il Responsabile del controllo procede con la verifica contabile e finanziaria dei giustificativi di spesa e degli ulteriori elementi richiesti. Comunica gli esiti al RUP, chiedendo integrazioni della documentazione, laddove pertinenti, affinché lo stesso possa procedere con l'erogazione dei pagamenti.

A conclusione dell'intervento, il Responsabile del Controllo procede con le ultime verifiche.



Ai fini della rendicontazione, di cui al paragrafo successivo, il RUP trasmette la documentazione, completa delle verifiche svolte dal Responsabile del controllo, all'Area Implementazione.

Il Responsabile del Controllo procede con il caricamento della documentazione e la creazione del rendiconto di progetto.



**REGIONE
LAZIO**

Controlli su procedura

CONTROLLI SU PROCEDURE	DOCUMENTAZIONE	RESPONSABILE
Conformità della procedura alla normativa comunitaria, nazionale, al PNRR e al Piano	Check List verifica sulla procedura	Responsabile del controllo
Corretta individuazione del titolare effettivo	Dichiarazioni Titolare Effettivo degli aggiudicatari/subappaltatori della procedura di affidamento	Responsabile del procedimento
Assenza di conflitto di interessi	Dichiarazioni	Responsabile del procedimento Responsabile del controllo
	Check List	Responsabile del controllo
Rispetto delle condizionalità (CID e OA)	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH	Responsabile del procedimento
	Check list DNSH	Responsabile del controllo
	Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento
Rispetto del principio del DNSH	Dichiarazioni	Responsabile del procedimento
	Check List	Responsabile del controllo
Rispetto dei principi trasversali del PNRR	Check List sul rispetto dei principi trasversali	Responsabile del controllo
Presenza CUP	Indicazione CUP su atti amministrativi	Responsabile del procedimento
Informazione e Pubblicità	Loghi e dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto	Responsabile del procedimento



Controlli su spesa

CONTROLLI SU SPESA	DOCUMENTAZIONE	RESPONSABILE
Regolarità amministrativa-contabile	Check List di verifica di ammissibilità della spesa	Responsabile del controllo
Periodo di ammissibilità della spesa	Atti amministrativi	Responsabile del procedimento
Corretta individuazione del titolare effettivo	Stessa documentazione presentata per la verifica della procedura, qualora non vi siano state modifiche	Responsabile del procedimento (dichiarazioni) Responsabile del controllo (Check List)
Assenza di conflitto di interessi	Stessa documentazione presentata per la verifica della procedura, qualora non vi siano state modifiche	Responsabile del procedimento (dichiarazioni) Responsabile del controllo (Dichiarazione e Check List)
Assenza di doppio finanziamento	Dichiarazione assenza della duplicazione dei finanziamenti	Responsabile del controllo
Rispetto delle condizionalità (CID e OA)	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH Check list DNSH Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento (dichiarazioni e documenti) Responsabile del controllo (Check List)
Rispetto del principio del DNSH	Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH Check list DNSH Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH	Responsabile del procedimento (dichiarazioni e documenti) Responsabile del controllo (Check List)
Rispetto dei principi trasversali del PNRR	A conclusione del contratto, Check-list sul "rispetto dei principi trasversali PNRR"	Responsabile del controllo
Presenza CUP	Atti e documenti contabili	Responsabile del procedimento
Informazione e Pubblicità	Loghi e dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione e documenti contabili a livello di progetto	Responsabile del procedimento



6.4 FOCUS: ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

I soggetti attuatori delegati, ovvero i comuni ai quali sono state stanziare risorse per l'acquisto/ammodernamento/ristrutturazione degli immobili adibiti a Centri per l'impiego, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 Legge 241/1990, sono destinatari **dei medesimi obblighi in capo al soggetto attuatore**, come definito all'art. 5 dello stesso, e come richiamati nel presente documento.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, il comune è tenuto a comunicare alla Direzione, Area Implementazione, il responsabile del procedimento e fornire i dati del referente che si occuperà di inserire la documentazione su Regis, in caso di progetti finanziati con risorse in essere o native. Individua inoltre con atto formale il Responsabile del Controllo, amministrativo contabile, e lo comunica alla Direzione, Area Implementazione.

Entrambi i Responsabili sono tenuti a rilasciare dichiarazione di assenza del conflitto di interessi con le modalità riportate al paragrafo dedicato

Con riferimento alle **verifiche preventive dei dispositivi di attuazione** di cui al paragrafo 5.3, preliminarmente alla formalizzazione dei dispositivi di attuazione, il soggetto attuatore delegato trasmette gli atti alla Direzione, che supportata dall'Area Implementazione, svolge una verifica formale e trasmette l'elenco all'Unità di Missione ai fini del controllo preventivo degli atti.

Qualora l'intervento sia oggetto di campionamento da parte dell'UdM, l'Area Implementazione provvede a trasmettere gli atti in "bozza", informando il comune su eventuali rilievi e osservazioni. Concluse le verifiche da parte dell'UdM, l'Area Implementazione comunica al comune l'esito delle stesse. Ricevuto il nulla osta, il comune formalizza gli atti.

Il Responsabile del Controllo provvede a svolgere i **controlli amministrativi e contabili**, e verifica l'avvenuto rispetto dei principi trasversali del PNRR. Conclusi i controlli, sia di carattere procedurale che di carattere contabile, ne attesta la regolarità attraverso la sottoscrizione delle Check List di cui ai paragrafi precedenti. Provvede pertanto, ad inserire la documentazione su Regis, nel caso di progetti in essere o nativi, e a trasmettere in ogni caso, formalmente la documentazione (Check List e dichiarazioni, atti oggetto del controllo) alla Direzione, Area Implementazione.

Ricevute le Check List e la documentazione, il Responsabile del controllo della Direzione provvede a svolgere le verifiche al fine di validare, sottoscrivendole, le Check List trasmesse dal Soggetto Attuatore.

Per i progetti censiti in Regis, nativi e in essere, il responsabile del controllo del soggetto attuatore valida la documentazione inserita a sistema dal soggetto attuatore delegato.

Laddove, la documentazione trasmessa non sia completa, l'Area Implementazione supporta la Direzione nel chiedere e verificare le integrazioni ai fini del riconoscimento della spesa.

Il soggetto attuatore delegato è tenuto, trimestralmente, rispettando le tempistiche e utilizzando i format predisposti come indicato nei paragrafi successivi, a trasmettere l'elenco delle spese sostenute e relativa documentazione a supporto, e a trasmettere l'avanzamento delle attività compilando l'apposito format, come specificato nel paragrafo successivo (cfr. *par. 7 Rendicontazione finanziaria e fisica*).


**REGIONE
LAZIO**

RENDICONTAZIONE FISICA E FINANZIARIA

Rendicontazione DSG 123/2020_Allegato B

RENDICONTAZIONE MLPS	INVIO RICHIESTA SOGGETTI COINVOLTI	RISCONTRO SOGGETTI COINVOLTI	INVIO MLPS
I TRIMESTRE	10 APRILE	30 APRILE	15 MAGGIO
II TRIMESTRE	10 LUGLIO	30 LUGLIO	15 AGOSTO
III TRIMESTRE	10 OTTOBRE	30 OTTOBRE	15 NOVEMBRE
IV TRIMESTRE	10 GENNAIO	30 GENNAIO	15 FEBBRAIO

La Direzione, supportata dall'Area Implementazione, trasmette tramite nota formale la richiesta di avanzamento procedurale e finanziario per il trimestre di riferimento ai soggetti a coinvolti nell'attuazione del Piano, nel rispetto delle scadenze indicate in tabella. I destinatari (ovvero le Direzioni regionali, le Aree della Direzione, i comuni, gli enti) provvedono a compilare il format "Elenco spese sostenute" (Allegato 15) e trasmettere la documentazione a supporto della spesa sostenuta.

Per consentire alla Direzione di avere contezza dell'avanzamento finanziario complessivo del Piano, i soggetti destinatari della nota di richiesta di avanzamento sono tenuti ad inserire tutte le spese sostenute nel trimestre di riferimento indicandone le risorse finanziarie (nazionali, in essere o native).

L'Area Implementazione verifica le spese e i documenti accompagnatori, chiede eventuali integrazioni e compila l'Allegato B ai fini della trasmissione al Ministero.

Rendicontazione Avanzamento Fisico - Milestones E Target – UdM

AVANZAMENTO FISICO	INVIO RICHIESTA SOGGETTI COINVOLTI	RISCONTRO SOGGETTI COINVOLTI	INVIO UdM
AL I TRIMESTRE	20 MARZO	3 APRILE	10 APRILE
AL II TRIMESTRE	20 GIUGNO	3 LUGLIO	10 LUGLIO
AL III TRIMESTRE	20 SETTEMBRE	3 OTTOBRE	10 OTTOBRE
AL IV TRIMESTRE	20 DICEMBRE	3 GENNAIO	10 GENNAIO

I Responsabili del procedimento, compresi i soggetti attuatori delegati, trimestralmente, rispettando le scadenze esposte in tabella, trasmettono all'area Implementazione l'Allegato 18_Comunicazione avanzamento progetto, elencando la documentazione probatoria, le attività svolte, i riferimenti e i CPI presso il quale l'intervento si è svolto.

L'Allegato va tenuto agli atti e popolato continuamente con l'avanzamento delle attività.

L'Area Implementazione provvede a verificare i documenti accompagnatori preliminarmente all'invio al Ministero.